



Nn. 1117, 316 e 1253-A

ALLEGATO

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 1^a, 5^a E 6^a RIUNITE

(1^a - AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(5^a - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(6^a - FINANZE E TESORO)

(RELATORE AZZOLLINI)

Comunicata alla Presidenza il 17 gennaio 2009

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (n. 1117) (*)

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
dal Ministro per le riforme per il federalismo
dal Ministro per la semplificazione normativa
dal Ministro per i rapporti con le regioni
dal Ministro per le politiche europee
e dal Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2008

() Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.*

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (n. 316)

d'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2008

E

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale (n. 1253)

d'iniziativa dei senatori FINOCCHIARO, VITALI, ADAMO, AGOSTINI, ANDRIA, BAILO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCHI, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, FIORONI, FONTANA, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, GIARETTA, ICHINO, INCO- STANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MO- RANDO, NEROZZI, PAPANIA, PEGORER, PERTOLDI, PROCACCI, ROILO, Ni- cola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO e VIMERCATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2008

dei quali le Commissioni riunite propongono l'assorbimento nel disegno di legge n. 1117

ALLEGATO

EMENDAMENTI

*esaminati dalle Commissioni riunite
con indicazione del relativo esito procedurale*

INDICE

Disegno di legge n. 117:

- articolo 1	<i>Pag.</i> 4
- articolo 2	» 12
- articolo 3	» 60
- articolo 4	» 67
- articolo 5	» 79
- articolo 6	» 91
- articolo 7	» 115
- articolo 8	» 132
- articolo 9	» 135
- articolo 10	» 145
- articolo 11	» 157
- articolo 12	» 172
- articolo 13	» 174
- articolo 14	» 181
- articolo 15	» 189
- articolo 16	» 198
- articolo 17	» 205
- articolo 18	» 210
- articolo 19	» 229
- articolo 20	» 233
- articolo 21	» 243
- titolo	» 246

EMENDAMENTI**Art. 1.****1.1**

BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

VITALI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge definisce i princìpi e criteri direttivi per l'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione, disciplinando il sistema di finanziamento delle regioni e degli enti locali nel rispetto dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa garantita dalla Costituzione ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, nonché dei princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da superare gradualmente, per tutti i livelli istituzionali, il criterio della spesa storica, con la finalità di:

a) ricostruire un rapporto trasparente fra Stato e cittadini sulle decisioni in materia di spesa pubblica e di prelievo fiscale;

b) trasferire alle istituzioni più vicine ai cittadini le decisioni di entrata e di spesa in campi fondamentali dell'intervento pubblico, garantendo a queste istituzioni gli spazi di autonomia necessari per interpretare le diverse esigenze dei cittadini sul territorio;

c) utilizzare meglio le risorse derivanti dalle imposte versate dai cittadini, obbligando le pubbliche amministrazioni a standard di efficienza verificabili;

d) concentrare l'attività delle istituzioni, in ambito sia nazionale che locale, sui livelli e sulla qualità dei servizi pubblici offerti a cittadini e imprese;

e) modernizzare l'amministrazione pubblica, centrale e locale, rafforzare i governi di prossimità nella capacità di fornire i beni pubblici e sostenere i servizi fondamentali sul territorio;

f) semplificare il sistema tributario, ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti, rendere più efficiente l'amministrazione dei tributi, coinvolgere i diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale nonché al coordinamento dell'attività di riscossione.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge:

a) detta le regole per il coordinamento della finanza pubblica e stabilisce i criteri per l'istituzione e l'applicazione di tributi propri da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni al fine di garantire l'armonia e la coerenza del sistema di imposizione fiscale;

b) disciplina i caratteri e le modalità di riparto delle risorse da assegnare agli enti territoriali con finalità perequative ai sensi del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando l'integrale finanziamento del normale svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi del quarto comma del medesimo articolo;

c) indica i criteri direttivi per l'attribuzione di risorse aggiuntive e per l'esecuzione di interventi speciali da parte dello Stato in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per le finalità enunciate dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione».

1.3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Ambito di intervento)*. - 1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione nel quadro della completa attuazione delle norme relative al riparto di competenze legislative e funzioni amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione.

2. La presente legge assicura autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni rispettando i principi di proporzionalità, di solidarietà, di coesione sociale, nonché l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli amministratori; garantisce la introduzione progressiva di nuovi criteri per la copertura de-

gli oneri relativi all'espletamento delle funzioni fondamentali attribuite a regioni ed enti locali che consentono il superamento della spesa storica.

3. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

4. La presente legge disciplina altresì il funzionamento e il finanziamento di Roma capitale».

1.4

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e regioni», aggiungere le seguenti: «a statuto ordinario», e alla fine del periodo aggiungere le parole: «Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano e sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, l'autonomia di entrata e di spesa è assicurata tenendo conto delle norme che prevedono già forme di autonomia più ampie rispetto a quelle da attribuire».

1.5

BALDASSARRI

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di garantire la corrispondenza tra lo svolgimento delle funzioni assegnate alle regioni, province, comuni e città metropolitane ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, la presente legge garantisce altresì il pieno parallelismo tra le funzioni attribuite ad ogni livello di governo e le risorse a ciascuno di essi assegnate per l'assolvimento delle stesse».

1.6

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ferme restando le prerogative disposte da norme di valenza costituzionale già previste per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano e degli adeguamenti successivi dei rispettivi statuti».

1.7

OLIVA, PISTORIO, IZZO

Ritirato

Al secondo periodo sopprimere le parole: «in via esclusiva».

1.100

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «altresì», inserire le seguenti: «i princìpi generali per».

1.8

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Città metropolitane e regioni», aggiungere le seguenti: «, ferma restando la disciplina relativa alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano,».

1.101/1

VIZZINI, BIANCO, FLERES, PISTORIO

Accolto

All'emendamento 1.101, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «di cui agli articoli 18-bis e 20» con le seguenti: «di cui agli articoli 12, 18-bis e 20».

1.101/2 (riformulato come em. 20.100/8)

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 1.101, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «di cui agli articoli» inserire la seguente: «15-bis,».

1.101/3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

All'emendamento 1.101, al comma 1-bis sopprimere le parole: «e 20».

1.101

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 18-bis e 20».

1.0.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Delega per l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per conferire a comuni, province, città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione.

2. I decreti di cui al comma 1 devono assicurare una chiara descrizione delle funzioni conferite e la individuazione dei trasferimenti di risorse umane e strumentali per garantire l'esercizio delle funzioni amministrative.

3. Qualora entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 le regioni non provvedano al trasferimento delle funzioni amministrative in favore di comuni, province e città metropolitane, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi dodici mesi, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi per l'individuazione delle funzioni regionali da trasferire ai predetti enti locali, le cui disposizioni si applicano sino all'entrata in vigore della legge regionale.

4. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1993, n. 281, di seguito denominata «Conferenza Unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alla Camere per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da istituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.

Art. 1-ter.

(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti all'individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di comuni, province e città metropolitane.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1993, n. 281, di seguito denominata «Conferenza Unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alla Camere per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da istituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.

4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117, 118 della Costituzione nonché la valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali ed imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte, nonché della particolarità della città di Roma, capitale della Repubblica;

c) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nell'allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurare l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;

d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;

e) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;

f) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, ed in particolare della città di Roma, capitale della Repubblica, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;

g) individuare e disciplinare gli organi di governo delle città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;

h) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche

tendendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;

i) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui sistemi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;

l) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;

m) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;

n) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;

o) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dai decreti legislativi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire».

Art. 2.**2.200/1**

VITALI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO

Ritirato

All'emendamento 2.200, apportare le seguenti modificazioni.

1) *al comma 1, sopprimere le parole: «, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,».*

2) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Contestualmente alla presentazione alle Camere del primo schema di decreto legislativo, da adottarsi in via definitiva entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle stesse una relazione allegata concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e la definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. La relazione è trasmessa, quale affare di competenza, alla Commissione di cui all'articolo 2-bis, che si pronuncia su di essa entro trenta giorni dalla trasmissione. Gli ulteriori decreti di cui al comma 1 sono adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

2.200/2

BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 2.200, al comma 1, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».

2.200/3

ZANDA

Respinto

All'emendamento 2.200, al comma 1, sostituire le parole: «attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione» con le seguenti: «nel rispetto dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e dei criteri di perequazione di cui alla presente legge».

2.200/4

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Ritirato

All'emendamento 2.200, al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) garanzia del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni attraverso le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie, dalle partecipazioni ai tributi erariali e da quote del fondo perequativo, in base al quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione;».

2.200/5

ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera c), dopo le parole: «trasparenza del prelievo» inserire le seguenti: «progressività del sistema tributario».

2.200/6

DE TONI, BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 2.100, al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) previsione di modelli generali per i tributi regionali e locali che, nel rispetto dell'autonomia dei diversi livelli di governo, assicurino un complesso di garanzie e tutele, coerente e compatibile con quello accordato al contribuente dalla disciplina dei tributi erariali».

2.200/7

BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «secondo il principio di territorialità» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto del principio di territorialità di cui dell'articolo 119 della Costituzione».

2.200/8

POLI BORTONE

Respinto

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed all'articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c) della legge 5 giugno 2003, n. 131;».

2.200/35

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 2.200, al comma 2, alla lettera e) o 65 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite»;

alla lettera f), sostituire le parole: «l'obiettivo cui devono tendere» con le seguenti: «gli obiettivi di servizio cui devono tendere».

2.200/9

GERMONTANI, ADAMO, VICARI

Ritirato

All'emendamento 2.200, al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) attribuzione di risorse autonome ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni, in relazione alle rispettive competenze, in modo proporzionale al numero di donne occupate al fine di garantire una rete integrata di servizi per poter conciliare i tempi di vita con i tempi del lavoro.».

2.200/10

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 2.200, al comma 2, sostituire la lettera f) con le seguenti:

«*f-bis*) determinazione dei costi unitari, degli obiettivi di servizio e quindi dei fabbisogni *standard* quali costi, obiettivi e fabbisogni, anche

con riferimento alle spese di personale, che, valorizzando le migliori pratiche, costituiscano gli indicatori rispetto a cui comparare e valutare l'efficienza dell'azione pubblica nonché gli obiettivi cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle rispettive funzioni relativamente alle spese di cui alla lettera *c*), numero 1);

f-ter) determinazione dei fabbisogni *standard* ottimali necessari per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, nonché delle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione;

f-quater) determinazione dei meccanismi con cui adeguare i fabbisogni *standard* effettivi a quelli ottimali, ai sensi della lettera *f-ter*), attraverso un processo dinamico pluriennale denominato "patto per la convergenza", di cui all'articolo 15-bis;».

2.200/11

POLI BORTONE

Respinto

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera l) sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) del finanziamento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione, così come definite in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in modo da garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione;».

2.200/12

PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 2.200, al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:

«*n*) la previsione, nel rispetto dei livelli di pressione fiscale concordati, di tributi incidenti sul medesimo presupposto per livelli di governo differenti, laddove ciò appaia funzionale alla semplificazione del sistema tributario, alla riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, all'efficienza dell'azione amministrativa».

2.200/13

LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 2.200, al comma 2, alla lettera p) sopprimere le parole da: «, con riguardo» fino a: «Stato».

2.200/14

INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera p), numero 2), dopo le parole: «nell'esercizio della propria autonomia» aggiungere le seguenti: «con riferimento ai tributi istituiti dalle Regioni e ad essi assegnati».

2.200/15

MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 2.200, al comma 2, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) divieto di operare interventi sulla disciplina dei tributi propri di un differente livello di governo, se non, in caso di tributi attribuiti, prevedendo la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite l'attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 4».

2.200/16

LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera r), sostituire le parole: «che non sono del proprio livello di governo» con le seguenti: «istituiti da un determinato livello di governo e devoluti ad uno differente».

2.200/17

STRADIOTTO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, VITALI

Respinto

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera r), dopo le parole: «effettuati dallo Stato» aggiungere le seguenti: «o dalle regioni».

2.200/18

POLI BORTONE

Respinto

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera s), dopo la parola: «tributo», aggiungere le seguenti: «, fermo restando il potere sostitutivo dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, previsione che i tributi erariali compartecipati siano, per la parte di propria competenza, contabilizzati dagli enti territoriali assegnatari e, contestualmente, vengano integralmente riportati in un apposito allegato nel bilancio dello Stato;».

2.200/19

VITALI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO

Respinto

All'emendamento 2.200, al comma 2, sostituire la lettera v) con la seguente:

«v) le sanzioni di cui alla lettera u) a carico degli enti inadempienti e dei loro rappresentanti politici possono giungere fino alla previsione della loro ineleggibilità in caso di gravi violazioni e sono commisurate all'entità dello scostamento tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti. Le sanzioni si applicano anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h);».

2.200/20a

POLI BORTONE

Respinto

All'emendamento 2.200, al comma 2, alla lettera z), dopo la parola: «compartecipazioni» aggiungere le seguenti: «delle imposte erariali.».

2.200/20

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera z), sostituire le parole da: «tributi manovrabili,» fino alla fine con le seguenti: «tributi manovrabili in misura coerente con la possibilità di finanziare servizi aggiuntivi rispetto ai livelli standard e coprire eventuali disavanzi».

2.200/21

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Ritirato

All'emendamento 2.200, al comma 2, dopo la lettera z) inserire la seguente:

«z-bis) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, anche con riguardo alle loro forme associative, e dei territori montani».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera g).

2.200/22

BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera aa), sopprimere dalle parole da: «tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali» fino alla fine della lettera.

2.200/23

BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 2.200, al comma 2, sostituire la lettera bb) con la seguente:

«bb) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa; previsione del ricorso alle partecipazioni nei limiti richiesti dal finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni».

2.200/24

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera cc), secondo periodo, sostituire le parole: «previsioni di spesa» con le seguenti: «appostazioni contabili».

2.200/25

PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera ee) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché divieto di forme di concorrenza sleale. Rispetto, nella disciplina dei tributi regionali e locali, dei vincoli derivanti dall'adesione all'Unione europea. Previsione di strumenti e modalità per l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato a garanzia del rispetto da parte di Regioni ed enti locali dei vincoli comunitari all'esercizio della loro autonomia impositiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione».

2.200/26

INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera ff), dopo le parole: «della contrattazione collettiva» aggiungere le seguenti: «ferme restando le vigenti norme in materia della legislazione nazionale».

2.200/27

LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 2.200, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legisla-

tivo vengono esaminati dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali come integrata a norma dell'articolo 11 della legge costituzionale 3/2001. Se tale Commissione abbia espresso parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate che il governo non intenda recepire, o abbia espresso parere contrario, oppure non si sia pronunciata entro sessanta giorni dalla loro trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati, in tal caso previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

2.200/28

ZANDA

Respinto

All'emendamento 2.200, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso» inserire le seguenti: « , a maggioranza dei due terzi dei componenti.».

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, con le modalità di cui al comma 3».

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4. Se la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale approva i pareri di cui ai commi 3 e 4 a maggioranza semplice, tali pareri sono immediatamente trasmessi ai Presidenti delle Camere, che li sottopongono entro cinque giorni al voto delle rispettive Assemblee».

2.200/29

GERMONTANI

Ritirato

All'emendamento 2.200, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 2-bis» aggiungere le seguenti: «, della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria di cui alla legge 27 marzo 1976, n. 60, articolo 2 per gli aspetti di propria competenza».

2.200/30

LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 2.200, al comma 3, dopo le parole: «di carattere finanziario» inserire le seguenti: «e fiscale».

2.200/31

MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, GIAMBRONE, PARDI, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 2.200, sopprimere il comma 4.

2.200/32

ZANDA

Respinto

All'emendamento 2.200, sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari resi ai sensi del comma 3, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Commissione di cui all'articolo 2-bis e alle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Se entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione le medesime Commissioni esprimono nuovi pareri, il Governo adotta, in conformità a tali pareri, i decreti legislativi.

4-bis. Decorsi invano i termini di cui ai commi 3 e 4 per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo».

2.200/33

STRADIOTTO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, VITALI

Respinto

All'emendamento 2.200, al comma 5, sopprimere le parole: «dei livelli essenziali di assistenza e» dopo le parole: «nella determinazione» aggiungere le seguenti: «dei costi e».

2.200/36

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 2.200, al comma 6 premettere il seguente periodo:
«Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, al medesimo comma 6, dopo le parole: «trasmette alle Camere» inserire le seguenti: «, in allegato a tale schema,».

2.200/34

BALDASSARRI

Respinto

All'emendamento 2.200, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Il limite di pressione fiscale complessiva dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e dei contributi e il PIL è determinato annualmente nel Documento di programmazione economica e finanziaria. L'attuazione della presente legge e, comunque, l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, assicura il rispetto di tale limite e definisce di conseguenza il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi la pressione fiscale complessiva non può superare il 42 per cento. Entro i tre successivi anni rispetto a quelli del periodo precedente tale percentuale non può superare il 40 per cento; successivamente a tale termine detta percentuale non può superare quella della media degli Stati membri dell'Unione europea del precedente anno.

7-ter Entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

2.200

IL RELATORE

Accolto*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 2.***(Oggetto e finalità)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, Città metropolitane e regioni.

2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18-bis, 18-ter, 19, 21 e 22, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;

b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale;

e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle Città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione;

f) determinazione del costo e del fabbisogno *standard* quale costo o fabbisogno obiettivo che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, e tenendo conto anche del rapporto tra il numero dei dipendenti dell'ente territoriale e il numero dei residenti, costituisce l'indicatore rispetto a cui comparare e valutare l'azione pubblica nonché l'obiettivo cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle rispettive funzioni;

g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, Città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;

h) individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, Città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata» coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle Città metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita;

i) coerenza con i principi di cui all'articolo 53 della Costituzione;

l) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:

1) del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;

m) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

n) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;

o) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; contenenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

p) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e Città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia;

q) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali partecipazioni al gettito dei tributi e delle partecipazioni regionali;

r) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modi-

fica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 4;

s) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati siano integralmente contabilizzati nel bilancio dello Stato;

t) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

u) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico - finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all'articolo 15-bis della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie, fino all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;

v) previsione che le sanzioni di cui alla lettera u) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h);

z) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;

aa) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;

bb) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

cc) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota *standard* e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e Città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

dd) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

ee) territorialità dei tributi regionali e locali e dei gettiti delle partecipazioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;

ff) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;

gg) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;

hh) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 2-*bis* e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione.

4. Decorso il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 2-*bis*, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per l'espressione di un nuovo parere da parte della Commissione di cui all'articolo 2-*bis*. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, anche al fine di condividere la definizione dei livelli essenziali di assistenza e

dei livelli essenziali delle prestazioni e la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard*.

6. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4».

2.1

ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Contenuti)

1. Per le finalità indicate all'articolo 1, il Governo, tenendo conto dei risultati, dei confronti e delle valutazioni compiuti dalla segreteria tecnica di cui all'articolo 4-*bis*, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la riorganizzazione dell'ordinamento finanziario dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, aventi ad oggetto:

a) le regole fondamentali cui devono attenersi i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni per garantire l'armonizzazione dei bilanci pubblici, nonché quelle relative al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario degli enti territoriali anche in relazione all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

b) le regole di coordinamento della finanza dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni in relazione ai vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) i criteri per la ripartizione dei poteri legislativi tra lo Stato e le regioni in materia di tributi locali;

d) i tributi propri dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni e i caratteri dell'autonomia tributaria degli stessi enti;

e) la tendenziale correlazione tra i tributi di cui alla precedente lettera d) e il beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa;

f) i criteri per la determinazione delle aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali;

g) l'entità e le regole di variazione dei fondi perequativi, i criteri del loro riparto tra i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni, i criteri per la definizione del concorso della fiscalità generale alla perequazione e le aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali che alimentano tali fondi;

h) i presupposti e le condizioni in presenza dei quali lo Stato può promuovere iniziative speciali per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione a favore dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;

i) le procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi stabiliti in relazione ai vincoli comunitari ai sensi della lettera b), nonché gli interventi da porre in atto in tale caso;

l) la struttura del finanziamento della città di Roma, capitale della Repubblica;

m) la struttura del finanziamento delle città metropolitane.

2. I decreti legislativi adottati in attuazione della delega conferita dal comma 1 del presente articolo sono predisposti con l'osservanza dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 2, 6, 6-bis, 7, 7-bis e 8 e del comma 3 del presente articolo.

3. I decreti legislativi adottati in attuazione della delega conferita dal comma 1 stabiliscono i termini e le modalità di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione all'assegnazione delle funzioni amministrative a enti o a livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa. Il Governo, nella predisposizione dei medesimi decreti legislativi, è delegato a coordinare la normativa da essi introdotta con quella prevista dalla legislazione vigente per i comuni, le province e le regioni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'articolo 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da esprimere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema.

2.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Governo adottati, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per conferire a comuni, province, Città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione, entro i dodici mesi successivi, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, per assicurare, attraverso la definizione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, Città metropolitane e regioni.».

2.3

BARBOLINI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi dall'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali in attuazione dell'articolo 11 comma 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

2.4

INCOSTANTE, BARBOLINI, DE SENA, ADAMO, PROCACCI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

2.5

BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

2.6

VICARI

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».

2.7

FLERES, FERRARA, ALICATA, FIRRARELLO

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché aventi ad oggetto la istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo perequativo infrastrutturale, di seguito denominato "Fondo perequativo infrastrutturale" da ripartire fra le regioni, finalizzato a perequare il livello infrastrutturale delle medesime e con una dotazione iniziale pari al 50 per cento del Fondo per le aree sottoutilizzate. A tal fine s'intende per infrastrutture quelle relative: alla rete stradale, autostradale e ferroviaria, alla rete fognaria, alla rete idrica, elettrica e di distribuzione del gas, al numero di aule scolastiche per abitanti, al numero di impianti sportivi per abitanti, alle strutture portuali e aeroportuali».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1, relativi alla istituzione del Fondo perequativo infrastrutturale sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) valutazione dell'estensione delle superfici territoriali;*
 - b) valutazione del parametro della densità della popolazione;*
 - c) considerazione dei particolari requisiti delle zone di montagna;*
 - d) valutazione della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio, con riferimento alle opere di cui al comma 1».*
-

2.8

IZZO, VICECONTE, COMPAGNA, ESPOSITO, FASANO, LAURO, FAZZONE, GENTILE, SIBILIA, GIULIANO, CORONELLA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

*«1-bis. La misura del concorso agli obiettivi di perequazione e solidarietà nazionale di cui al comma 1, per ciascuna regione a statuto speciale, deve tendere a ridurre le differenze di reddito medio *pro capite* con le regioni a statuto ordinario».*

2.9

OLIVA, PISTORIO, IZZO

Ritirato

Al comma 2, prima delle parole: «Fermi restando gli specifici principi» *inserire le seguenti:* «Nel rispetto delle peculiari disposizioni contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,».

2.10

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, D'ALIA

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo» *inserire le seguenti:* «sono adottati nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e».

2.11

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;

b) previsione di tributi, entrate proprie e compartecipazione al gettito dei tributi riferiti al proprio territorio che assicurino a regioni ed enti locali l'integrale copertura finanziaria delle funzioni pubbliche loro attribuite ai sensi dell'articolo 119, comma 4;

c) per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, garantire il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantire strumenti di perequazione della capacità fiscale».

2.12

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «alle Regioni e agli enti locali» con le seguenti: «ai Comuni, alle Province, alle città metropolitane e alle Regioni».

2.13

VICARI

Precluso

Al comma 2, lettera b) sostituire il periodo: «in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità» con il seguente: «attraverso tributi propri e partecipazioni al gettito di tributi erariali per la copertura integrale delle funzioni ad essi attribuite».

2.14

LUMIA, MERCATALI, LUSI

Precluso

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «secondo il principio di territorialità e nel rispetto dei principi di sussidiarietà» aggiungere le seguenti: «e di solidarietà, ».

2.15

VICARI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) sostituzione integrale dell'attuale sistema di trasferimenti erariali e regionali con l'introduzione di tributi propri e partecipazioni, disciplinati da leggi statali e regionali;».

2.16

GERMONTANI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) attribuzione di risorse autonome alle regioni e agli enti locali, in relazione alle rispettive competenze, in modo proporzionale al numero

di donne occupate al fine di garantire una rete integrata di servizi per poter conciliare i tempi di vita con i tempi del lavoro».

2.17

Precluso

LEGNINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, LUSI

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) per le finalità di cui alla lettera a), valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni anagrafiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni e dei territori montani;».

2.18

PROCACCI

Precluso

Al comma 2, la lettera c) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 119 quarto comma, della Costituzione;».

2.19

PROCACCI

Precluso

Al comma 1, lettera c) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni pubbliche di cui all'articolo 119 quarto comma, della Costituzione;».

2.20

PROCACCI

Precluso

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 2).

2.21

Paolo FRANCO, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Precluso

Al comma 2, lettera c), sub 2, dopo le parole: «capacità fiscale», aggiungere le seguenti: «commisurata al costo della vita e comparata ai livelli di disagio economico delle aree svantaggiate per urbanizzazione o per condizioni morfologiche territoriali».

2.22 (v. testo 2)

BARBOLINI

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis*) i fabbisogni *standard* sono stimati sulla base della descrizione qualitativa dei servizi essenziali e delle funzioni fondamentali di cui alla lettera c); degli obiettivi quantitativi di copertura stabiliti dalle normative di settore, ovvero da quelle emanate ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; della valutazione del costo unitario efficiente per la loro erogazione. Il percorso graduale di superamento del criterio della spesa storica e di convergenza ai fabbisogni *standard* deve essere compatibile con gli obiettivi aggregati di finanza pubblica derivanti dai vincoli europei».

2.22 (testo 2)

BARBOLINI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«*c-bis*) subordinazione dell'applicazione dei costi e fabbisogni *standard* come definiti ai sensi della presente legge, all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

c-ter) determinazione dei fabbisogni *standard* sulla base: della descrizione qualitativa dei servizi essenziali e delle funzioni fondamentali di cui alla lettera c); degli obiettivi quantitativi di copertura stabiliti dalle norma-

tive di settore, ovvero da quelle emanate ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione; della valutazione del costo unitario efficiente per la loro erogazione. Il percorso graduale di superamento del criterio della spesa storica e di convergenza ai fabbisogni *standard* deve essere compatibile con gli obiettivi aggregati di finanza pubblica derivanti dai vincoli comunitari».

2.23

VICARI

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.24

VICARI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) rispetto del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni amministrative prevedendo la limitazione dei casi in cui lo Stato e le regioni procedono attraverso enti, agenzie o società da loro dipendenti;».

2.25

STRADIOTTO, BARBOLINI, MERCATALI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) rispetto del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni amministrative prevedendo una limitazione della possibilità di intervento dello Stato e delle Regioni attraverso enti, agenzie o società da loro dipendenti;».

2.26

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) rispetto del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni amministrative prevedendo la limitazione dei casi in cui lo Stato e le Regioni procedono attraverso enti, agenzie o società da loro dipendenti;».

2.27

PROCACCI

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

2.28**Precluso**

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, PARDI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e*) previsione, nel rispetto dei livelli di pressione fiscale concordati, di tributi incidenti sul medesimo presupposto per livelli di governo differenti, laddove ciò appaia funzionale alla semplificazione del sistema tributario, alla riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, all'efficienza dell'azione amministrativa, anche nel contrasto all'evasione fiscale».

2.29

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «statale», aggiungere le seguenti: «nonché di quelle sulle quali hanno potestà le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano».

2.30

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 2, lettera e), aggiungere in fine le parole: «e fatte salve le potestà impositive previste dagli attuali statuti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e dagli adeguamenti successivi dei rispettivi statuti».

2.31

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 2, alla lettera f) sostituire le parole: «amministrativa; continenza e responsabilità» con le seguenti: «politico-amministrativa».

2.32

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Al comma 2, lettera f) sopprimere le parole: «continenza e».

2.33

ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PARDI, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) previsione che la legge regionale possa:

- 1) istituire tributi regionali;
- 2) individuare e definire gli elementi essenziali dei tributi locali, la cui istituzione nonché la possibilità di fissare le aliquote e le agevolazioni è demandata agli enti locali stessi, nell'esercizio della rispettiva autonomia;
- 3) istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;».

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere la lettera h).

2.34

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 2, lettera g) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, commi primo e secondo».

2.35

BARBOLINI, STRADIOTTO, MERCATALI

Precluso

Al comma 2, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), dopo le parole: «regionali e» aggiungere la seguente: «anche»;

b) al numero 2), dopo le parole: «propria autonomia» aggiungere le seguenti: «con riferimento ai tributi di cui al numero 1)».

2.36

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, D'ALIA

Precluso

Al comma 2, alla lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1), dopo le parole: «regionali e» inserire la seguente: «anche»;

b) al punto 2), dopo le parole: «propria autonomia» inserire le seguenti: «con riferimento ai tributi di cui al punto 1)».

2.37

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Al comma 2, lettera g), punto 1) dopo le parole: «regionali e» aggiungere la seguente: «anche».

2.38

VICARI

Precluso

Al comma 2, lettera g), punto 1, dopo le parole: «regionali e» aggiungere la seguente: «anche».

2.39**Precluso**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Al comma 2, lettera g), punto 2 dopo le parole: «propria autonomia» aggiungere le seguenti: «con riferimento ai tributi di cui al punto 1».

2.40

VICARI

Precluso

Al comma 2, lettera g), punto 2, dopo le parole: «propria autonomia» aggiungere le seguenti: «con riferimento ai tributi di cui al punto 1;».

2.42

BUBBICO, SBARBATI, ANTEZZA, CHIURAZZI

Precluso

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) determinare l'esenzione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

2.41

MASCITELLI, PARDI, ASTORE, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) divieto di operare interventi sulla disciplina dei tributi propri di un differente livello di governo, se non, in caso di tributi attribuiti, prevedendo la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite l'attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 4».

2.43

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole da: «ove i predetti interventi» a: «numeri 1) e 2),».

2.44

PAPANIA

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

2.45

ESPOSITO

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

2.46

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Al comma 2, lettera l) dopo le parole: «assicurino modalità» aggiungere la seguente: «efficienti» e dopo le parole: «agli enti titolari del tributo» aggiungere le seguenti: «e semplificazione dell'attività di accertamento e di riscossione e delle relative procedure di scelta del contraente;».

2.47

PAPANIA

Precluso

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «accredito diretto» inserire le seguenti: «o di riversamento automatico».

2.48

ESPOSITO

Precluso

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «accreditamento diretto» inserire le seguenti: «o di riversamento automatico».

2.49

ESPOSITO

Precluso

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «soggetto titolare del tributo» inserire le seguenti: «nonché ai soggetti incaricati dell'accertamento e/o della riscossione».

2.50

PAPANIA

Precluso

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «soggetto titolare del tributo» inserire le seguenti: «nonché ai soggetti incaricati dell'accertamento o della riscossione».

2.52

PROCACCI

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera n), con la seguente:

«n) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni pubbliche di cui all'articolo 119 quarto comma, della Costituzione;».

2.53

PROCACCI

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 119 quarto comma, della Costituzione;».

2.51

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 2, lettera n) premettere il seguente periodo: «previsione delle specifiche modalità attraverso cui lo Stato, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria».

2.54

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

All'articolo 2, comma 2, lettera o), dopo le parole: «da tributi manovrabili» *aggiungere le seguenti:* «idonea ad assicurare a regioni ed enti locali, ivi compresi quelli a più basso potenziale fiscale, di finanziare l'espletamento delle funzioni diverse dalle funzioni fondamentali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».

2.55

SBARBATI, BUBBICO, MAGISTRELLI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, TOMASELLI, ANTEZZA, CHIURAZZI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera «o» aggiungere la seguente: «o-bis previsione delle modalità di compartecipazione ai tributi erariali con finalità ambientale da parte degli enti locali di cui all'articolo 113 legge 23 dicembre 2000, n. 388».

2.56

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera p).

2.57

MUSI, BARBOLINI

Precluso

Al comma 2, lettera q) dopo le parole: «elusione fiscale;» aggiungere il seguente periodo: «rispetto, nell'istituzione, nella disciplina e nell'applicazione dei tributi, dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n.212, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;».

2.58

PARDI, MASCITELLI, ASTORE, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) previsione di modelli procedimentali generali per i tributi regionali e locali che, nel rispetto dell'autonomia dei diversi livelli di governo, assicurino un complesso di garanzie e tutele procedimentali e processuali, coerente e compatibile con quello accordato al contribuente dalla disciplina dei tributi erariali».

2.59

BELISARIO, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, LANNUTTI, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) previsione di meccanismi premiali per l'azione di contrasto all'evasione e di recupero della materia imponibile svolta da un ente sub-statale per i tributi di un diverso livello di governo».

2.60

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Al comma 2, lettera r), sostituire le parole: «lealtà istituzionale» con le seguenti: «leale cooperazione».

2.61

PARDI, BELISARIO, MASCITELLI, ASTORE, LANNUTTI, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 2, lettera s), sopprimere le parole da: «, anche attraverso» fino alla fine della lettera stessa.

2.62

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Al comma 2, lettera s), sostituire le parole: «e trasparenza» con le seguenti: «ed economicità».

2.63

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 2, lettera s), dopo la parola: «trasparenza», aggiungere le seguenti: «sulla base di un'attenta valutazione e quantificazione dei divari economici e dei diversi livelli di reddito pro-capite inferiori alla media nazionale.».

2.64

MASCITELLI, PARDI, BELISARIO, ASTORE, LANNUTTI, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) massima trasparenza nelle forme di autonomia impositiva; previsione del ricorso alle compartecipazioni nei limiti richiesti dal finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni».

2.65

BELISARIO, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, LANNUTTI, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente: «t-bis) progressività del sistema tributario».

2.66

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO, LUSI

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera u), sostituire le parole: «adeguata alla più ampia autonomia» con le seguenti: «proporzionale al livello»;

b) dopo la lettera u), inserire la seguente: «u-bis) eliminazione dal bilancio dello Stato dei capitoli di spesa relativi al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane;».

2.67

Paolo FRANCO, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Precluso

Al comma 2, lettera u), sostituire la parola: «adeguata» con la seguente: «corrispondente».

2.68

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 2, lettera u), dopo la parola: «strumentali», aggiungere le seguenti: «, prevedendo una contestuale perequazione alle riduzioni di gettito, subite dalle Regioni a Statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sulle entrate di relativa spettanza».

2.69

LANNUTTI, BELISARIO, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

«u-bis) nel perseguire la riduzione dell'imposizione fiscale, creazione di un meccanismo di coordinamento e di raccordo annuale tra tutti i livelli di governo, in sede di elaborazione e approvazione del Documento di programmazione economica e finanziaria di cui all'articolo 3, legge 5 agosto 1978, n. 468, e con il concorso della Conferenza di cui all'articolo 4 della presente legge, allo scopo di determinare il livello programmato della pressione fiscale e la sua ripartizione tra i livelli di governo centrale, regionale e locale».

2.70

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera v) con la seguente:

«v) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da garantire l'attuazione del principio di sussidiarietà fiscale orizzontale;».

2.71

Paolo FRANCO, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Precluso

Al comma 2, lettera z), sopprimere le parole: «divieto di esportazione delle imposte».

2.72

PEDICA, LANNUTTI, BELISARIO, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

«z-bis) rispetto, nella disciplina dei tributi regionali e locali, dei vincoli derivanti dall'adesione all'Unione europea. Divieto di forme di concorrenza sleale. Previsione di strumenti e modalità per l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato a garanzia del rispetto da parte di Regioni ed enti locali dei vincoli comunitari all'esercizio della loro autonomia impositiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione».

2.73

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 2, sostituire la lettera aa) con la seguente:

«aa) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva attraverso il riordino delle relative procedure, anche relativamente alla contrattazione integrativa, secondo il principio di responsabilità, nonché la riforma dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) relativamente al potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli enti locali, ridefinendo la struttura e le competenze dei comitati di settore, e rafforzandone il potere direttivo nei confronti dell'ARAN;».

2.74

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Al comma 2, lettera aa), sopprimere le parole: «previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva».

2.75

MUSI

Precluso

Al comma 2, lettera aa), sopprimere il seguente periodo: «previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva».

2.76

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI, Paolo FRANCO, BODEGA, MAURO

Precluso

Al comma 2, lettera aa), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «individuazione, per ciascuna categoria omogenea di enti territoriali, di standard nel rapporto tra il numero del personale dipendente e il numero di residenti, prevedendo il blocco automatico delle assunzioni per gli enti che superano i parametri fissati a livello nazionale».

2.77

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PARDI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera bb).

2.78

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Al comma 2, lettera bb), sopprimere la parola: «tendenziale».

2.79

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera bb), inserire la seguente:

«bb-bis) predisposizione di misure idonee a garantire che il pagamento degli oneri connessi al debito pubblico non determinino aumento della pressione fiscale, statale, regionale e locale».

2.80

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera bb), aggiungere la seguente:

«*bb-bis*) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione nelle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sopprimere la lettera d).

2.81

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono trasmessi per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da istituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali da rendere entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Sugli schemi di decreto legislativo che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per conferire a comuni, province, Città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione, il Governo acquisisce altresì il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi».

2.82

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «adottati», aggiungere le seguenti: «con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, a ciò legittimati dalle relative disposizioni statutarie».

2.83

SALTAMARTINI

Precluso

All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno» aggiungere le seguenti: «, con il Ministro dello sviluppo economico».

2.84

OLIVA, PISTORIO, IZZO

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti» aggiungere le seguenti: «nonché con il Presidente della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 21, terzo comma, regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2».

2.85

ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PARDI, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

«Gli schemi di decreto legislativo vengono esaminati dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali come integrata a norma dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nel caso in cui tale Commissione abbia espresso parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate che il Governo non intenda recepire, o abbia espresso parere contrario, oppure non si sia pronunciata entro sessanta giorni dalla loro trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati, in tal caso previa intesa in sede di Conferenza

unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

2.86

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole da: «previa intesa da sancire» fino alla fine del comma, con le seguenti: «vengono esaminati dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali come integrata a norma dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Qualora la Commissione esprima parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, che il Governo non intenda recepire, ovvero abbia espresso parere contrario, ovvero non si sia pronunciata entro sessanta giorni dalla loro trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati, in tal caso previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

2.87

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «il parere» aggiungere la seguente: «vincolante».

2.88

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole da: «delle Commissioni parlamentari» fino alla fine del comma, con le seguenti: «favorevole delle Commissioni parlamentari, competenti adottato con la maggioranza assoluta dei componenti, entro trenta giorni dalla trasmissione».

2.89

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.90

COSTA

Precluso

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria effettua indagini e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali e analizza, anche alla luce delle previsioni di cui alla legge n. 675 del 1996, le forme di raccordo tra le informazioni in possesso dei soggetti incaricati della gestione di tali servizi e quelle esistenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

3-ter. La competenza della Commissione si estende al sistema integrato di banche dati in materia tributaria e finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3-quater. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, nelle materie di propria competenza, esercita le funzioni di controllo anche attraverso la richiesta all'autorità giudiziaria, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, di copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso, nonché attraverso accessi e sopralluoghi negli uffici pubblici dove sono presenti le banche dati di cui al comma 5 o i terminali a queste collegati».

2.92

GERMONTANI

Precluso

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria effettua indagini e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali e possa analizzare, anche alla luce delle previsioni di cui alla legge n. 675 del 1996, le forme di raccordo tra le informazioni in possesso dei soggetti incaricati della gestione di tali servizi e quelle esistenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

3-ter. La competenza della Commissione si estende al sistema integrato di banche dati in materia tributaria e finanziaria, di cui all'art. 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3-quater. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, nelle materie di propria competenza, esercita le funzioni di controllo anche attraverso la richiesta all'autorità giudiziaria, in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, di copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso, nonché attraverso accessi e sopralluoghi negli uffici pubblici dove sono presenti le banche dati di cui al comma 5 a queste collegati».

2.94

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria effettua indagini e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali e analizza, anche alla luce delle previsioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le forme di raccordo tra le informazioni in possesso dei soggetti incaricati della gestione di tali servizi e quelle esistenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

3-ter. La competenza della Commissione si estende al sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

2.91

COSTA

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria esprime, entro trenta giorni dalla trasmissione, per i profili di propria competenza, un parere sui decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, di cui al precedente comma 2».

2.93

GERMONTANI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria esprime, entro trenta giorni dalla trasmissione, per i profili di propria competenza, un parere sui decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, di cui al precedente comma 2».

2.95

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole da: «assicura», fino a: «le regioni e gli enti locali» con le seguenti: «è tenuto, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, alla piena collaborazione con le assemblee elettive delle regioni e degli enti locali da attuarsi con tempi, strumenti e modalità da definirsi previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

2.96

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «dei fabbisogni standard» con le seguenti: «degli standard dei fabbisogni».

2.97

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Al comma 4, dopo la parola: «standard» aggiungere le seguenti: «determinati sulla base della capacità fiscale per abitante».

2.98

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI, Paolo FRANCO, BODEGA, MAURO

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dodici mesi».

2.99

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «e attraverso la piena collaborazione del Governo con le assemblee elettive delle regioni e degli enti locali, come previsto dal comma 4».

2.100

CECCANTI, SANNA

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In caso di revisione dell'articolo 117 della Costituzione che modifichi le competenze legislative esclusive dello Stato, al fine di recepire le nuove competenze eventualmente attribuite alla legislazione esclusiva, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati, con la finalità di ricostruire un rapporto trasparente fra Stato e cittadini sulle decisioni in materia di spesa pubblica e di prelievo fiscale, uno o più decreti legislativi per la disciplina di una fase transitoria della durata di non più di cinque anni».

2.0.1

FLERES, FERRARA, ALICATA, FIRRARELLO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo perequativo infrastrutturale, di seguito denominato "Fondo perequativo infrastrutturale" da ripartire fra le regioni, finalizzato a perequare il livello infrastrutturale delle medesime e con una dotazione iniziale pari al 50 per cento del Fondo per le aree sottoutilizzate. A tal fine s'intende per infrastrutture quelle relative alla rete stradale, autostradale e ferroviaria, alla rete fognaria, alla rete idrica, elettrica e di distribuzione del gas, al numero di aule scolastiche per abitanti, al numero di impianti sportivi per abitanti, alle strutture portuali e aeroportuali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) valutazione dell'estensione delle superfici territoriali;
- b) valutazione del parametro della densità della popolazione;
- c) considerazione dei particolari requisiti delle zone di montagna;
- d) valutazione della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio, con riferimento alle opere di cui al comma 1».

2.0.2

BARBOLINI

Respinto

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, la Commissione parlamentare per le questioni regionali viene integrata dai rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali in attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

2. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere. A tal fine può richiedere tutte le informazioni necessarie alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 6.

3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge sono trasmessi alla Commissione per l'acquisizione del parere che viene espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti.

4. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al presente articolo, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

5. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.

6. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 7, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 7 ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei predetti termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari».

2.0.3

BALDASSARRI

Respinto

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - (Clausola di salvaguardia della pressione fiscale complessiva). - 1. Il limite di pressione fiscale complessiva, indicato dal rap-

porto programmatico tra il totale delle entrate finali e il prodotto interno lordo nominale è determinato annualmente nel Documento di programmazione economica e finanziaria. L'attuazione della presente legge e, comunque, l'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, assicura il rispetto di tale limite e definisce di conseguenza il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi la pressione fiscale complessiva non può superare il 42 per cento. Entro i due successivi anni rispetto a quelli del periodo precedente tale percentuale non può superare il 40 per cento.

2. Entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

2.0.100/1

ZANDA

Respinto

All'emendamento 2.0.100, al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «È istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari. La composizione della Commissione deve in ogni momento rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari».

2.0.100/2

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 2.0.100, al comma 1, dopo le parole: «È istituita» inserire le seguenti: «, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale,».

2.0.100/3

FLERES

Ritirato

All'emendamento 2.0.100, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I rappresentanti delle Regioni nel Comitato sono nominati previo parere della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei

Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8, e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11».

2.0.100/4

FLERES

Ritirato

All'emendamento 2.0.100, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai lavori del Comitato partecipa altresì un rappresentante delle Assemblee legislative regionali, designato, d'intesa tra di loro, nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11».

2.0.100/5

POLI BORTONE

Respinto

All'emendamento 2.0.100, al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «Comuni», aggiungere, in fine, le seguenti: «I rappresentanti di detto Comitato saranno sostituiti da un rappresentante designato dai Consigli delle autonomie locali di ciascuna Regione di cui all'articolo 123 della Costituzione. Le Regioni che hanno già istituito i Consigli delle autonomie locali, inviano comunque un loro rappresentante presso il Comitato di cui al periodo precedente».

2.0.100/6

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 2.0.100, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I componenti del Comitato di cui al comma 2 partecipano ai lavori della Commissione secondo le modalità stabilite dal suo regolamento».

2.0.100

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale)

1. È istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la rispettiva proporzione. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari, che formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.

2. La Commissione assicura il raccordo con le regioni, le Città metropolitane, le province e i comuni, avvalendosi a tal fine della consultazione di un Comitato esterno di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Esso è composto da dodici membri di cui sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni.

3. La Commissione:

a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2;

b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 17 e 18. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 4.

4. La Commissione può chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di venti giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega.

5. La Commissione è sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 17 e 18».

Art. 3.**3.100/1**

BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, primo periodo, sostituire dalle parole da: «composta per metà» fino a: «Costituzione» con le seguenti: «composta per un terzo da rappresentanti tecnici dello Stato, per un terzo da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione nominati dalla Conferenza unificata e per un terzo da esperti di riconosciuta competenza nominati dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 2-bis con il metodo del voto limitato».

Conseguentemente sopprimere la parola: «paritetica» da tutto il testo dell'articolo.

3.100/2

ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.100/3

FLERES

Accolto

All'emendamento 3.100, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «designati dai rispettivi Presidenti» aggiungere le seguenti: «, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11».

3.100/4

FLERES

Respinto

All'emendamento 3.100, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «, su richiesta di ciascuna di esse», aggiungere le seguenti: «ed ai Consigli regionali e delle Province autonome, su loro richiesta».

3.100

IL RELATORE

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale)

1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione», composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti. Gli oneri relativi sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.

2. La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, Città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari e tributari.

3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.

4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di cui all'articolo 4 a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse».

3.1

BARBOLINI, ADAMO, AGOSTINI, BAILO, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Commissione parlamentare bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale)

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari che formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti per l'elezione dell'ufficio di presidenza.

3. Alle sedute della Commissione partecipa una rappresentanza delle autonomie territoriali composta da tre sindaci, da tre Presidenti di provincia e da tre Presidenti di regione nominati dalla Conferenza unificata. Essi possono intervenire nella discussione senza diritto di voto, possono presentare emendamenti ed esprimere osservazioni sui pareri posti in votazione. Possono essere altresì interrogati dai parlamentari e dai rappresentanti del Governo su specifiche questioni attinenti alle materie trattate.

4. La commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere. A tal fine può richiedere tutte le informazioni necessarie alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui al successivo articolo 4.

5. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge sono trasmessi alla commissione di cui al presente articolo per l'acquisizione del parere che viene espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti.

6. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al presente articolo, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

7. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione.

8. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 7, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 7 ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei predetti termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

9. Per l'esame degli schemi di decreti legislativi che le sono trasmessi, la commissione può costituire una o più sottocommissioni per l'esame preliminare di singoli schemi di decreto. In ogni caso il parere sullo schema di decreto legislativo deve essere approvato dalla Commissione in seduta plenaria».

3.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale)

1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei Gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vice presidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La Commissione esprime i pareri previsti dalla presente legge, verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere».

3.3

DE TONI, ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri».

3.4

BARBOLINI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni».

3.5

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole: «, da un rappresentante del Senato della Repubblica ed uno della Camera dei deputati, in qualità di invitati permanenti, e da un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome».

3.6

POLI BORTONE

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«La commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie e svolge attività consultiva per il riordino dell'Ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane, Roma Capitale e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. Essa formula proposte sul riordino del sistema finanziario e tributario in attuazione del principio di territorialità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d). A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi formativi sui dati finanziari e tributari».

3.7

POLI BORTONE

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La commissione paritetica svolge altresì attività consultiva e preparatoria ai fini della definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, province e città metropolitane ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera b) e d) e di quelle amministrative dei predetti enti ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione».

3.8

BELISARIO, DE TONI, ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La Commissione mette a disposizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica dei Consigli regionali e quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti».

3.9

BARBOLINI

Precluso

Sopprimere il comma 4.

3.10

VICARI

Precluso

Sopprimere il comma 4.

3.11

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo ricostituzione della stessa da parte del Governo, ai fini di cui ai commi 1 e 2, contestualmente alla necessità di applicazione del comma 5 dell'articolo 2».

Art. 4.**4.100/1**

INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 4.100, al comma 1, sopprimere le parole: «Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione».

4.100/2

D'UBALDO

Respinto

All'emendamento 4.100, al comma 1, dopo le parole: «Conferenza permanente per il coordinamento», inserire le seguenti: «e la coesione».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Conferenza permanente per il coordinamento», inserire le seguenti: «e la coesione».

4.100/3

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 4.100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità» con le parole: «e vigila sulla loro applicazione».

4.100/7

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 4.100, alla lettera f), dopo le parole: «fabbisogni standard e» inserire le seguenti: «gli obiettivi di servizio nonché».

4.100/4

FLERES

Ritirato

All'emendamento 4.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai lavori della conferenza partecipa in veste di osservatore un rappresentante delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.».

4.100/5

DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 4.100, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. la Conferenza mette a disposizione delle assemblee elettive tutti gli elementi informativi raccolti».

4.100/6

FLERES

Ritirato

All'emendamento 4.100, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ai Consigli regionali e delle Province autonome.».

4.100

IL RELATORE

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica)

1. Fino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 prevedono l'i-

stituzione, nell'ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;

b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo princìpi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;

c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all'articolo 14;

d) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, Città metropolitane e regioni, ivi compresa la congruità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d); assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;

e) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali;

f) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all'articolo 3 quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni *standard* e per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;

g) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni *standard* e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere».

4.1

BASTICO, ADAMO, AGOSTINI, BAILO, BARBOLINI, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica)

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita, nell'ambito della Conferenza unificata la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata "Conferenza". Essa è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, ne fanno parte i Ministri dell'interno, dei rapporti con le regioni, della semplificazione normativa, delle riforme per il federalismo, della pubblica amministrazione e innovazione e tre rappresentanti delle regioni, tre delle province e tre dei comuni designati dalla Conferenza unificata.

2. Il suo funzionamento è disciplinato da un regolamento adottato dalla Conferenza unificata.

3. La Conferenza:

a) concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione degli obiettivi compresi nel patto per la convergenza; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento; concorre alla promozione e al monitoraggio dei piani per il conseguimento degli obiettivi di convergenza;

b) concorre alla definizione delle procedure per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard*, degli obiettivi di servizio e delle migliori pratiche relative alle materie e alle funzioni per le quali sono riconosciuti i finanziamenti dei fondi perequativi;

c) propone criteri per il corretto utilizzo del fondo perequativo secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;

d) assicura la verifica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni; assicura al-

tresi la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;

e) è sede di condivisione e di verifica della congruità delle basi informative finanziarie e tributarie delle amministrazioni statali e territoriali;

f) propone gli elementi per la definizione delle procedure per l'accertamento di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e dagli obiettivi del patto per la convergenza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g)».

4.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Conferenza permanente per il Coordinamento delle funzioni amministrative e della finanza pubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, una Conferenza permanente, di seguito denominata "Conferenza", come organismo stabile di confronto per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative e il coordinamento della finanza pubblica.

2. La Conferenza è sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie e svolge attività consultiva in relazione all'applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nell'esercizio delle funzioni amministrative e per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, Città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari e tributari.

3. La Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo del fondo perequativo secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione.

4. La Conferenza promuove accordi tra Stato, Regioni e autonomie locali, ai fini del trasferimento delle risorse che assicurino la copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite, nell'esercizio di deleghe che il Governo attua per attribuire a comuni, province, Città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed ade-

guatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione.

5. Lo schema di decreto di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è trasmesso per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da istituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati».

4.3

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione,».

4.4

DE TONI, ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera a), le parole: «la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento;» sono sostituite dalle seguenti: «la Conferenza concorre, con determinazioni che devono essere recepite in sede di predisposizione ed approvazione del Documento di programmazione economica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera u), alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche su base pluriennale, con particolare riferimento ai relativi livelli di pressione fiscale ed al loro coordinamento, ai livelli di indebitamento, al livello programmato dei saldi per ciascun livello di governo territoriale, al ricorso al debito;».

4.5

ASTORE, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «obiettivi di finanza pubblica,» aggiungere le seguenti: «contribuendo in particolare ad individuare

gli enti meno virtuosi rispetto al raggiungimento di detti obiettivi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 1, lettera d),».

4.6

D'UBALDO

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «del fondo perequativo» con le seguenti: «dei fondi perequativi».

4.7

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «trasparenza» aggiungere le seguenti: «sulla base di un'attenta valutazione e quantificazione dei divari economici e dei diversi livelli di reddito pro capite inferiori alla media nazionale».

4.8

PARDI, ASTORE, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «, ivi compresa la congruità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d);» con le seguenti: «e procede alla verifica della congruità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d); con determinazioni che devono essere recepite nella legge finanziaria, concorre alla definizione periodica delle fonti di finanziamento cui parametrare la copertura del fabbisogno standard di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), nonché delle fonti di finanziamento del fondo perequativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);».

4.9

INCOSTANTE, BARBOLINI, DE SENA, ADAMO, PROCACCI

Precluso

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «lettera d)» aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 11, comma 1».

4.10

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, D'ALIA

Precluso

Al comma 1, lettera c), aggiungere dopo le parole: «lettera d)» le seguenti: «e di cui all'articolo 11, comma 1».

4.11

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Al comma 1, lettera c), aggiungere dopo le parole: «lettera d)» le parole: «e di cui all'articolo 11, comma 1».

4.12

VICARI

Precluso

Al comma 1, lettera c), aggiungere dopo le parole: «lettera d)» le seguenti: «e di cui all'articolo 11, comma 1».

4.13

D'UBALDO

Precluso

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «assicura altresì la verifica» aggiungere la seguente: «periodica».

4.14

PROCACCI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) la Conferenza, in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), concorre a determinare su base pluriennale, il limite massimo della pressione fiscale, ripartendolo tra i diversi livelli di governo».

4.15

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, D'ALIA

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis.*) in attuazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera *aa*) della presente legge, la Conferenza definisce gli indirizzi generali in materia di politica dei redditi da lavoro pubblico e di gestione del personale, al fine di favorirne l'efficienza e la produttività».

4.16

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) in attuazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera *aa*) della presente legge, la Conferenza definisce gli indirizzi generali in materia di politica dei redditi da lavoro pubblico e di gestione del personale, al fine di favorirne l'efficienza e la produttività».

4.17

BARBOLINI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) in attuazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera *aa*) della presente legge, la Conferenza definisce gli indirizzi generali in materia di politica dei redditi da lavoro pubblico e di gestione del personale, al fine di favorirne l'efficienza e la produttività».

4.18

LANNUTTI, PARDI, ASTORE, DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) la Conferenza mette a disposizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali e di quelli delle Province autonome tutti gli elementi informativi raccolti».

4.19

VICARI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) per il supporto tecnico e scientifico la Conferenza si avvale della Commissione paritetica di cui all'articolo 3».

4.20

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse al Parlamento».

4.0.100

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza
sull'anagrafe tributaria)*

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali"».

4.0.1

BIANCO, ADAMO, AGOSTINI, BAIIO, BARBOLINI, BASTICO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Precluso

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Segreteria tecnica)

1. Presso la Conferenza unificata è istituita la Segreteria tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale.

2. La Segreteria tecnica svolge le attività istruttorie e di supporto necessarie sia al funzionamento della Conferenza di cui all'articolo 4 che della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5. Essa, in particolare, elabora le basi informative e le banche dati necessarie alla costruzione di indicatori finanziari, tributari e relativi all'offerta di servizi. Svolge inoltre attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali sono tenute a fornire tutti i necessari elementi informativi che verranno loro richiesti.

3. La Segreteria tecnica è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica e la Commissione parlamentare bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, adottato entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza stessa. Il decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Segreteria, individuando gli uffici di livello dirigenziale e le unità di personale dell'organico della Ragioneria generale dello Stato, dell'Istat, dell'Isae e di altre amministrazioni statali, nonché delle regioni e degli enti locali e delle loro strutture associative, che verranno trasferite alla Segreteria, nel limite complessivo di 40 unità, nonché il trasferimento delle relative risorse finanziarie attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Segreteria tecnica si avvale della collaborazione e delle competenze degli uffici e dei servizi competenti per materia del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

5. La Segreteria tecnica ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni, con gli enti di diritto pubblico, con i concessionari di pubblici servizi e con le aziende che erogano servizi pubblici locali, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni».

Art. 5.**5.1**

CARLONI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio dei rapporti finanziari tra Stato, regioni a statuto ordinario ed autonomie locali)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, per «territorio regionale» si intende l'insieme della regione, dei comuni, delle province e delle città metropolitane il cui operato è riferito al territorio di una determinata regione.

2. Al fine di adeguare le regole di finanziamento delle materie e delle funzioni svolte nei territori regionali dalle regioni a statuto ordinario e dalle autonomie locali al principio di autonomia tributaria fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione delle materie oggetto di finanziamento e perequazione con riferimento alle aree di intervento pubblico assegnate alla competenza legislativa regionale;

b) riferimento ai territori regionali nella determinazione dei fabbisogni di spesa e delle dotazioni finanziarie rilevanti ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di perequazione indipendentemente dall'ente territoriale che in tale territorio ricade e dalla sua titolarità della suddetta spesa o della suddetta dotazione finanziaria;

c) definizione dei diversi sistemi di finanziamento e perequazione dei territori regionali corrispondenti alle regioni a statuto ordinario, da applicare alle spese correnti relative alle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni, ai sensi dei commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione; tali spese sono:

1) spese riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;

2) spese previste all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

3) spese non riconducibili alle tipologie di cui ai numeri 1) e 2);

d) attribuzione ai territori regionali di risorse tributarie sufficienti a consentire, ad aliquote *standard*, il finanziamento delle spese in conto capitale degli enti territoriali che ricadono in tali territori, calcolato tenendo

conto della media attualizzata delle spese per investimenti consuntivati nei dieci anni precedenti al primo anno di applicazione della riforma, delle capacità di autofinanziamento delle amministrazioni senza ricorso al debito e di un sistema di indicatori e di obiettivi finalizzato alla valutazione dei fabbisogni infrastrutturali del territorio di riferimento e dei costi necessari per la loro realizzazione;

e) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera c), numeri 1) e 3);

f) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera c), numero 1), del presente comma sono determinate nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;

g) definizione delle modalità di finanziamento delle spese connesse alle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, attraverso il ricorso a tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e mediante un sistema di perequazione statale che garantisca l'integrale copertura delle funzioni svolte e il graduale superamento della spesa storica attraverso l'individuazione di fabbisogni *standard*;

h) previsione che il sistema dei tributi propri regionali e locali e delle compartecipazioni ai tributi erariali non si discosti da quello vigente, fatta salva la possibilità di assegnare tributi esistenti ovvero di istituire nuovi tributi con riferimento all'introduzione di nuove funzioni esercitate in coerenza con il principio del beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della presente legge;

i) previsione che, coerentemente con la lettera h), i tributi trasferiti ovvero di nuova istituzione, facciano riferimento alle seguenti basi imponibili:

- 1) attività produttive e consumi per le regioni;
- 2) parco veicolare per le province;
- 3) popolazione fluttuante per le città metropolitane e per i comuni;
- 4) immobili e terreni per i comuni;

l) coerenza del sistema di finanziamento e perequazione di cui al presente articolo e ai successivi articoli 7, 7-bis e 8, con l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

3. In caso di revisione dell'articolo 117 della Costituzione che modifichi le competenze legislative esclusive dello Stato per le nuove competenze eventualmente previste nell'ambito della legislazione esclusiva sono emanati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi sulla base dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della presente legge che disciplinano una fase transitoria della durata di non più di cinque anni.

5.2

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Nella rubrica, dopo le parole «ai tributi delle regioni» aggiungere le altre: «a statuto ordinario».

5.3

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «regioni», aggiungere le seguenti: «a statuto ordinario»

5.100/11

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 5.100, sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: "rilevante"»;

dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) al comma 1, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Sono fatti salvi gli elementi strutturali dei tributi stessi, la coerenza con la struttura di progressività del singolo tributo erariale su cui insiste l'aliquota riservata e la coerenza con il principio di semplificazione e con l'esigenza di standardizzazione necessaria per il corretto funzionamento della perequazione"».

5.100/1

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 5.100, sostituire il punto 1) con il seguente:

1) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le regioni dispongono di tributi propri e di partecipazioni al gettito dei tributi erariali che, insieme ai trasferimenti perequativi ricevuti dallo Stato, sono in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni loro attribuite;».

5.100/2

BELISARIO, LANNUTTI, GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 5.100, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al n. 1, sopprimere parola: "propri";

b) al n. 2, prima della parola: "le aliquote" aggiungere: "le addizionali e".

c) al n. 3, sopprimere le parole: "in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale"».

5.100/3

LANNUTTI, GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 5.100, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2. Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per i tributi di cui alla lettera b), numeri 1 e 2, le Regioni, in coerenza con il principio di semplificazione, con propria legge possono: modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; disporre esenzioni, detrazioni, deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni, nel rispetto dei limiti e dei vincoli derivanti dalla legislazione comunitaria».

5.100/4

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 5.100, sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) al comma 1, lettera c), sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: "per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; limitatamente a tali tributi possono altresì disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nel rispetto della normativa comunitaria."».

5.100/5

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto*All'emendamento 5.100, sostituire il punto 2) con il seguente:*

«2) al comma 1, lettera c), sostituire il primo e secondo periodo con i seguenti: "per i tributi di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; limitatamente ai tributi di cui alla lettera b), numero 1) possono altresì disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nel rispetto della normativa comunitaria."».

5.100/6

PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto*All'emendamento 5.100, sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) i criteri di territorialità cui debbono ispirarsi i tributi regionali, sia propri sia derivati, nonché determinando il riparto delle partecipazioni ai tributi erariali che devono tenere conto:"».

5.100/7

POLI BORTONE

Respinto

All'emendamento 5.100, al punto 3), sostituire la parole: «può essere identificato» con le seguenti parole: «è identificato».

5.100/8

MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 5.100, numero 3) sostituire le parole: «può essere» con: «è».

5.100/9

ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 5.100, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) AI comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

"2) della localizzazione dei beni, per i tributi basati sul patrimonio e per quelli sugli atti giuridici che li hanno ad oggetto"».

5.100/10

DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 5.100, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) AI comma 1, lettera d), sostituire il numero 4, con il seguente:

"4. del luogo di produzione per i tributi riferiti ai redditi"».

5.100

IL RELATORE

Accolto

All'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dall'esercizio delle», inserire la parola: «loro» e sopprimere le parole da: «nelle materie che» fino alla fine;*

2) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ed introdurre speciali agevolazioni» con le seguenti: «, nel rispetto della normativa comunitaria»;*

3) *al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale».*

5.4

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: «nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza residuale e concorrente», con le seguenti: «loro attribuite dalla Costituzione, come individuate dalla legislazione statale»;

alla lettera b), numero 3), dopo le parole: «con proprie leggi» inserire le seguenti: «, da emanarsi sulla base dei criteri e principi stabiliti dalla legislazione statale.».

5.5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «che la Costituzione attribuisce alla loro competenza residuale e concorrente», con le seguenti: «attribuite alla loro competenza.».

5.6

BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, DE TONI, MASCITELLI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per tributi delle Regioni si intendono:

1. I tributi derivati, istituiti con leggi statali che ne disciplinano i profili strutturali, il cui gettito è attribuito integralmente alle Regioni;

2. Le addizionali su tributi erariali e le aliquote riservate alle Regioni a valere sulle basi imponibili dei tributi erariali;

3. I tributi propri istituiti dalle Regioni con proprie leggi».

5.7

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere il numero 2 della lettera b) e, alla lettera c), sostituire le parole: «numeri 1 e 2» con le seguenti: «numero 1».

Conseguentemente alla lettera d), comma 1, dell'articolo 6, sopprimere le parole: «della riserva di aliquota sull'imposta sui redditi delle persone fisiche».

5.8

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI, D'UBALDO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente alla lettera c) del medesimo comma, sostituire le parole: «numeri 1) e 2)» con le seguenti: «numero 1).

5.9

D'UBALDO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

5.10

GALLO, COSTA, LATRONICO, SARRO

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «le aliquote riservate alle regioni a valere sulle basi imponibili dei» con le seguenti: «le addizionali regionali sui».

5.11

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi, adottate in conformità

ai principi di cui all'articolo 117, comma 2, lettere *e*) e *m*) della Costituzione».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato».

5.12

BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) i tributi propri derivati di cui alla lettera *b*) del presente comma fanno riferimento prioritariamente alle seguenti basi imponibili: "attività produttive e consumi"».

5.13

PEDICA, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, DE TONI, MASCITELLI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c*) per i tributi di cui alla lettera *b*), numeri 1 e 2, le Regioni, in coerenza con il principio di semplificazione, con propria legge possono: modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; disporre esenzioni, detrazioni, deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni, nel rispetto dei limiti e dei vincoli derivanti dalla legislazione comunitaria».

5.14

D'UBALDO

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «numero 1 e 2» con le seguenti: «numero 1»;

5.25

GALLO, COSTA, LATRONICO, SARRO

Respinto

Al comma 1, lettera c) eliminare il periodo: «e 2)» e sostituire la parola: «numeri» con la seguente: «numero»; inserire, dopo la parola: «agevolazioni.» il seguente periodo: «Per i tributi di cui alla lettera b), numero 2), possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale e possono stabilire un'area di esenzione».

5.15

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) del luogo di consumo o di prestazione del servizio, per i tributi aventi quale presupposto, rispettivamente, i consumi o la prestazione di servizi e comunque escludendosi il criterio della sede legale; per i servizi, il luogo di prestazione è identificato anche con riferimento al soggetto a carico del quale è posto il servizio».

5.16

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, lettera d), al numero 1), dopo le parole: «per i tributi» aggiungere le altre: «da attribuire integralmente alle regioni», e dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) del luogo di produzione, per la quota di tributi aventi quale presupposto la produzione, da attribuire alle regioni;».

5.17

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1) sostituire le parole: «aventi quale presupposto i consumi» con le seguenti: «aventi quale oggetto imponibile i consumi».

5.18

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «aventi quale presupposto i consumi» con le seguenti: «aventi quale oggetto imponibile i consumi».

5.19

IZZO, VICECONTE, COMPAGNA, ESPOSITO, FASANO, LAURO, FAZZONE, GENTILE, CORONELLA, SIBILIA, GIULIANO

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo la parola: «consumi», aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della definizione delle aliquote di compartecipazione ai tributi delle regioni, specificamente per l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), fermo restando il calcolo, su base regionale, dei gettiti omnicomprensivi secondo il criterio della territorialità, la determinazione della aliquota di compartecipazione regionale dovrà essere comunque stabilita in una misura tale, per le singole regioni, da tenere conto del gettito riconducibile ad un paniere di beni e servizi di consumo ritenuto di prima necessità».

5.20

Paolo FRANCO, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1) aggiungere in fine le seguenti parole: «per i servizi, il luogo di consumo è identificato nella residenza del soggetto fruitore».

5.21

BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, DE TONI, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera d) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) della localizzazione dei beni, per i tributi basati sul patrimonio e per quelli sugli atti giuridici che li hanno ad oggetto;».

5.22

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 3) dopo la parola: «produzione» aggiungere le seguenti: «tenendo conto del valore aggiunto prodotto e non del costo del lavoro».

5.23

ASTORE, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, DE TONI, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera d) il numero 4) è sostituito dal seguente: «del luogo di produzione per i tributi riferiti ai redditi».

5.24

DE TONI, ASTORE, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

*«6) residenza del donante o del *de cuius* per i tributi sulle successioni o donazioni;».*

Art. 6.**6.1**

FONTANA, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Coordinamento della finanza pubblica; patto di stabilità e crescita dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni; "patto per la convergenza" dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi essenziali erogati dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni)

1. In relazione al coordinamento della finanza pubblica si applicano i seguenti principi e criteri direttivi:

a) i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni adottano per la propria politica di bilancio regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;

b) i bilanci degli enti di cui alla lettera a) devono essere redatti in base a criteri predefiniti e uniformi, coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurle ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono le date entro cui vanno approvati i bilanci preventivi degli enti territoriali in coerenza con i processi di coordinamento e codecisione di cui all'articolo 8 della presente legge;

c) la legge dello Stato disciplina il coordinamento dinamico della finanza pubblica e, in particolare, delle fonti di copertura che consentono di finanziare integralmente il normale svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

d) nell'ambito di tale legge si tiene conto dei fabbisogni standard necessari per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117 lettera m) della Costituzione nonché delle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione;

e) i fabbisogni standard ottimali vengono stimati sulla base della descrizione qualitativa dei servizi di cui alla lettera *d)*, di stime di bisogni della popolazione, della valutazione del costo unitario efficiente per la loro erogazione e dell'obiettivo quantitativo di copertura del servizio stabilito dalle normative di settore ovvero da quelle emanate ai sensi dell'articolo 117 lettera *m)* della Costituzione;

f) i fabbisogni standard effettivi vengono individuati, nell'ambito della legge di coordinamento dinamico della finanza pubblica di cui alla lettera *c)* del presente comma, con il metodo della programmazione triennale a scorrimento annuale, attraverso la definizione degli obiettivi che regioni, città metropolitane, province e comuni devono perseguire con riferimento ai costi unitari e ai livelli qualitativi e quantitativi dei servizi essenziali da erogare ai sensi della lettera *d)* del presente comma;

g) i fabbisogni standard effettivi con le modalità di cui alla lettera *f)* devono essere compatibili con gli obiettivi aggregati di finanza pubblica derivanti dai vincoli europei, nonché con un percorso dinamico di convergenza ai fabbisogni standard ottimali di cui alla lettera *e)* del presente comma, denominato "patto per la convergenza";

h) con la stessa legge di coordinamento dinamico della finanza pubblica possono essere stabiliti obiettivi di comparto per le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, in relazione all'andamento della finanza pubblica e nel rispetto degli obiettivi fissati a livello europeo;

i) il disegno di legge di coordinamento dinamico della finanza pubblica è presentato dal Governo alle Camere insieme con il Documento di programmazione economico-finanziaria, previa una fase di confronto e di valutazione congiunta da iniziare entro il mese di aprile in sede di Conferenza unificata; tale disegno di legge è qualificato come provvedimento collegato alla manovra di bilancio; esso deve essere discusso e approvato dalle Camere entro il 31 ottobre;

l) il Documento di programmazione economico-finanziaria fissa anche, su base almeno triennale, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi, da rispettare sia in sede di bilancio di previsione sia in sede di consuntivo, il livello di ricorso al debito, nonché il livello programmato della pressione fiscale complessiva, anche tenendo conto dei nuovi spazi di autonomia tributaria assegnati alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni;

m) la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale è oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata;

n) l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e il trattamento dei disavanzi sono disciplinati in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea;

o) il riordino del sistema della tesoreria unica comporta il versamento dei tributi regionali e locali direttamente ai tesoreri degli enti territoriali competenti;

p) lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata e avvalendosi della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4-*bis*, costruisce e aggiorna una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi di cui alla lettera *d)* del presente comma. Tali indicatori sono utilizzati per definire, d'intesa con la Conferenza unificata, i fabbisogni standard ottimali ed effettivi di cui alle lettere *e)* e *f)* e per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio ai fini del "patto per la convergenza" di cui alla lettera *g)*;

q) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai singoli enti o ai comparti, lo Stato attiva, d'intesa con la Conferenza unificata, un procedimento, denominato "piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza", volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti ovvero ai comparti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello;

r) qualora gli scostamenti dagli obiettivi del "patto per la convergenza" abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche e non ci siano le condizioni per attuare il procedimento di cui alla lettera *q)*, lo Stato può esercitare i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione. Sono inoltre definiti i meccanismi sanzionatori, i quali prevedono sanzioni commisurate all'entità dello scostamento tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti. In particolare, è previsto un sistema di sanzioni efficaci ed effettive a carico degli enti inadempienti e dei loro rappresentanti politici fino alla previsione della loro ineleggibilità in caso di gravi violazioni, nonché di incentivi in favore degli enti che conseguono gli obiettivi programmati. Le sanzioni possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, l'adozione di provvedimenti sostitutivi nonché, nei casi di estrema gravità, lo scioglimento degli organi degli enti inadempienti. Le sanzioni si applicano anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera *b)*;

s) al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata e nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, possono adattare per gli enti locali del territorio regionale, previa intesa in sede di consiglio delle autonomie locali, ove costituito, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse».

6.100/1

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 6.100, dopo il punto 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 17, terzo e quarto comma, della Costituzione" con le seguenti: "all'esercizio delle loro funzioni"».

6.100/2

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 6.100, dopo il punto 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 17, terzo e quarto comma, della Costituzione" con le seguenti: "all'esercizio delle loro funzioni"».

6.100/3BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, CARLINO,
GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO**Respinto**

All'emendamento 6.100, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«i-bis) definizione delle modalità per garantire che le risorse assegnate alle regioni assicurino l'integrale finanziamento del normale svolgimento di tutte le funzioni pubbliche loro attribuite».

6.100/4LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO,
GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO**Ritirato**

All'emendamento 6.100, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) Al comma 1, lettera b) sopprimere le seguenti parole: "in materia di sanità, assistenza e istruzione"».

6.100/5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

All'emendamento 6.100, dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis al comma 1, sostituire la lettera *b*) con la seguente:

"*b*) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) e *p*) della Costituzione, ivi comprese quelle per la sanità, assistenza e l'istruzione, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale, sono determinate nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, calcolati anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione,"».

6.100/6

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Ritirato

All'emendamento 6.100, dopo il punto 2), inserire il seguente:

«2-bis) al comma 1, dopo la lettera *a*), inserire la seguente:

"*a*-bis) 'definizione delle modalità per garantire che le risorse assegnate alle regioni assicurino l'integrale finanziamento del normale svolgimento di tutte le funzioni pubbliche loro attribuite'"».

6.100/7

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

All'emendamento 6.100, sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 1, lettera *c*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione"».

6.100/8

PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 6.100, numero 4) nella lettera e-bis) ivi richiamata, sopprimere la parola: «tendenziale».

6.100/9

STRADIOTTO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, VITALI

Respinto

All'emendamento 6.100, al punto 4) sostituire le parole da: «ai soli casi» fino alla fine della lettera con le seguenti: «alle sole spese di cui alla lettera a), numero 1».

6.100/10

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

All'emendamento 6.100, sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

''g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, ivi comprese quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, calcolati anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; definizione altresì delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 7''».

6.100/11

INCOSTANTE, STRADIOTTO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, VITALI

Ritirato

All'emendamento 6.100, al punto 5), sostituire le parole: «in una sola regione» con le seguenti: «nella regione con la maggiore capacità fiscale per abitante».

6.100/12

VITALI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO

Respinto

All'emendamento 6.100, al punto 7), dopo le parole: «l'assistenza» inserire le seguenti: « , il trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

6.100/13

POLI BORTONE

Respinto

All'emendamento 6.100, al punto 7), dopo le parole: «diritto allo studio», aggiungere le seguenti parole: «così come ricomprese nelle funzioni fondamentali degli enti territoriali definite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), b) e c) della legge 5 giugno 2003, n. 131,».

6.100

IL RELATORE

Accolto

All'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «svolte dalle» con le seguenti: «spettanti alle» e la parola: «tributaria» con le seguenti: «di entrata e di spesa»;*

2) *al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «in esse rientrano quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione»;*

3) *al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il trasporto pubblico locale l'attribuzione delle quote del fondo perequativo è subordinata al rispetto di un livello di servizio minimo, fissato a livello nazionale»;*

4) *al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) tendenziale limitazione dell'utilizzo delle compartecipazioni ai soli casi in cui occorre garantire il finanziamento integrale della spesa»;

5) *al comma 1, lettera g), dopo le parole: «livello minimo», inserire la seguente: «assoluto» e sostituire le parole: «in almeno una regione» con le seguenti: «in una sola regione»;*

6) *al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni»;*

7) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Assorbito

Al comma 1, sostituire la parola: «tributaria» con le parole: «di entrata e di spesa».

6.3

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «direttivi», aggiungere le altre: «fatte salve le prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».

6.4

POLI BORTONE

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: «a materie di competenza legislativa» con le seguenti: «alle funzioni derivanti dalle materie».

6.5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: «lettera m),» aggiungere: «e p)».

6.6

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1), dopo le parole: «della Costituzione» inserire le seguenti: «e all'esercizio delle altre funzioni attribuite dalla legislazione statale»;

b) alla lettera g), secondo periodo, dopo le parole: «finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «e delle funzioni attribuite dalla legislazione statale».

6.7

SBARBATI

Respinto

Al comma 1, lettera a), al numero 1 sopprimere le parole da: «in esse» fino alla fine.

6.8

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la parola: «assistenza», aggiungere le seguenti: «, ferme restando le competenze dei comuni in tema di assistenza ai sensi dell'articolo 9 della presente legge».

6.9

IZZO, VICECONTE, ESPOSITO, COMPAGNA, FASANO, LAURO, FAZZONE, GENTILE, SIBILIA, GIULIANO, CORONELLA

Respinto

Al comma 1, lettera a), n. 1, aggiungere: «e comunque quelle corrispondenti al pieno esercizio dei diritti civili e sociali».

6.10

BIANCO

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché tutte le altre spese riconducibili al suddetto vincolo».

6.11

PROCACCI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «l'assistenza e l'istruzione» aggiungere in fine le seguenti: «, nonché quelle per il trasporto pubblico locale, la viabilità, la protezione civile, la gestione dei rifiuti e la lotta all'inquinamento;».

6.12

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: «e l'istruzione» con le seguenti parole: «, l'istruzione e il trasporto pubblico locale e la viabilità».

Conseguentemente sopprimere la lettera c) del medesimo comma.

6.13

BASTICO, ZANDA, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, INCOSTANTE, SOLIANI, Vittoria FRANCO, PROCACCI, SBARBATI, MAGISTRELLI, Anna Maria SERAFINI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «istruzione» con la seguente: «trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

6.14

POLI BORTONE

Respinto

Al comma 1, lettera a) al punto 1) aggiungere in fine le seguenti parole: «, il trasporto pubblico».

6.15

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la parola: «istruzione», aggiungere le seguenti: «nonché per l'istruzione e formazione professionale».

6.16

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la parola: «istruzione;» aggiungere il seguente periodo: «. Allo scopo di individuare l'ambito di definizione delle prestazioni connesse alle citate funzioni di spesa, si fa rinvio alle attività indicate alle corrispondenti voci previste dal regolamento (CE) n. 2223/1996 del Consiglio, del 25 giugno 1996».

6.17

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

*«b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione; in esse rientrano quelle per la sanità, assistenza e l'istruzione, sono determinate nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale, garantendo il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo *standard* calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantendo strumenti di perequazione della capacità fiscale.».*

6.18

LANNUTTI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, PARDI, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1, del presente articolo, sono determinate nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale; per le spese per il trasporto pubblico locale che siano riconducibili a quelle di cui alla lettera a), numero 1, del presente articolo, si tiene conto altresì della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

6.19

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «standard», inserire le seguenti: «, da intendersi come il valore risultante dal calcolo dei costi sostenuti per la produzione di ciascuna unità di servizio, in considerazione del tempo della sua durata normale e degli oneri diretti e indiretti,».

6.20

BALDASSARRI

Respinto

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «associati ai livelli essenziali di prestazioni fissati dalla legge statale» con le seguenti: «definiti in modo da assicurare il rispetto dei principi fondamentali e degli obiettivi programmatici definiti dalla legge statale per assicurare omogeneità e uniformità delle prestazioni erogate in materia di sanità, assistenza e istruzione e associati all'erogazione dei livelli essenziali di prestazione fissati dalla medesima legge statale».

6.21

POLI BORTONE

Respinto

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «di efficienza e di appropriatezza» aggiungere le seguenti: «in maniera uniforme».

6.22

IZZO, COMPAGNA, VICECONTE, ESPOSITO, FASANO, LAURO, FAZZONE, GENTILE, SIBILIA, GIULIANO, CORONELLA

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «nazionale» aggiungere il seguente periodo: «Per livello essenziale delle prestazioni (LEP) deve intendersi quella gamma di servizi e attività, relative alle funzioni di spesa indicate alla lettera a), punto 1), per cui il cittadino ha diritto alla offerta di un servizio o prestazione, adeguato alle sue necessità, sia per contenuto professionale intrinseco sia per i necessari supporti logistici e organizzativi, i quali dovranno rispondere ai canoni della normale, efficace ed efficiente organizzazione produttiva ovunque egli si trovi a risiedere nel territorio nazionale.».

6.23

BIANCO

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dell'entità dei bisogni correlati ai fattori socio-economici dei territori, quali il livello del reddito per abitante, il tasso di disoccupazione, la proporzione sul totale della popolazione delle classi di età rilevanti per le diverse prestazioni».

6.24

PROCACCI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.25

POLI BORTONE

Respinto

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «di un livello adeguato» aggiungere le seguenti: «ed uniforme».

6.26

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «servizio», inserire le seguenti: «, in modo da assicurare il diritto alla mobilità nei centri urbani, tra centri urbani, e tra aree a bassa urbanizzazione e i capoluoghi di provincia ai quali tali aree fanno riferimento dal punto di vista amministrativo,»; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, la stima dei fabbisogni di spesa per il trasporto locale considera il profilo orografico e ambientale-climatico dei territori».

6.27

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantendo strumenti di perequazione della capacità fiscale.».

6.28

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI, Paolo FRANCO, BODEGA, MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, il seguente periodo: «vincolare il diritto alla perequazione delle spese per il trasporto pubblico locale al rispetto di un livello minimo, fissato a livello nazionale, di copertura del servizio».

6.29

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d) le spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, nelle quali rientrano anche quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono finanziate dalla compartecipazione regionale all'IRPEF, in misura non superiore al 30 per cento, dalla compartecipazione regionale all'IVA, dall'addizionale regionale all'IRPEF e dai tributi propri. Inoltre le suddette spese sono finanziate con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;».

6.30

PARDI, LANNUTTI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) definizione delle modalità che assicurano che in ciascuna Regione il finanziamento integrale delle spese di cui alla lettera a), numero 1, sia garantito, complessivamente, dall'ammontare del gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, della compartecipazione regionale all'IVA, della compartecipazione regionale all'IRPEF, al netto della quota eventualmente destinata al fondo perequativo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g), numero 6), nonché da quote specifiche del fondo perequativo; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;».

6.31

GALLO, COSTA, LATRONICO, SARRO

Respinto

Al comma 1, lettera d), eliminare il periodo: «della riserva di aliquota sull'imposta sui redditi delle persone fisiche o», dopo la parola: «correlazione,» inserire le seguenti: «della compartecipazione regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche,».

6.32 (v. testo 2)

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI, D'UBALDO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «della riserva di aliquota sull'imposta sui redditi delle persone fisiche o».

6.32 (testo 2) (v. testo 3)

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «lettera a), numero 1» aggiungere le seguenti: «e di cui alla lettera a), numero 2»;

sopprimere le parole: «della riserva di aliquota sull'imposta sui redditi delle persone fisiche o»,

dopo la parola: «IVA» aggiungere le seguenti: «dei tributi propri»;

sostituire la lettera e) con la seguente:

*«e) definizione delle modalità con le quali le spese di cui alla lettera a), numero 1 sono perequate in base al principio dei fabbisogni *standard* mentre le spese di cui alla lettera a), numero 2) sono perequate in base al principio delle differenze delle capacità fiscali».*

6.32 (testo 3)

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Respinto

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «lettera a), numero 1)» aggiungere le seguenti: «e di cui alla lettera a), numero 2)»;

sopprimere le parole: «della riserva di aliquota sull'imposta sui redditi delle persone fisiche o»,

dopo la parola: «IVA» aggiungere le seguenti: «dei tributi propri».

6.33**Respinto**

MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) salvo il principio secondo cui i tributi regionali derivati e le compartecipazioni sono assegnati senza vincolo di destinazione, defini-

zione delle modalità che assicurano che il finanziamento delle spese di cui alla lettera *a*), numero 2, del presente articolo sia garantito dal gettito dei tributi propri di cui all'articolo 5, comma 1, compresa l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinata ai sensi della successiva lettera *h*), e con quote del fondo perequativo».

6.34

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) tendenziale limitazione dell'utilizzo delle compartecipazioni, fermo restando il loro utilizzo nei soli casi in cui occorre garantire il finanziamento integrale della spesa».

6.35

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella misura in cui il fine prevalente di essi sia, per la generalità degli Enti, esclusivamente quello della copertura indifferenziata del fabbisogno; l'analisi dovrà discernere tra le ipotesi in questione e quelle in cui risulti applicabile l'impianto di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, tenuto conto delle specifiche origini e finalità dei trasferimenti da sopprimere».

6.36

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI, D'UBALDO

Respinto

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella misura in cui il fine prevalente di essi sia, per la generalità degli Enti, esclusivamente quello della copertura indifferenziata del fabbisogno; l'analisi dovrà discernere tra le ipotesi in questione e quelle in cui risulti applicabile l'impianto di cui al comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione, tenuto conto delle specifiche origini e finalità dei trasferimenti da sopprimere».

6.37

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, in esse rientrano quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati al fine di garantire il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantire strumenti di perequazione della capacità fiscale; definizione, altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 7».

6.38

Paolo FRANCO, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «al livello minimo» inserire la seguente: «assoluto».

6.39

BIANCO

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «in almeno una regione» con le seguenti: «nella regione in cui il gettito complessivo dei suddetti tributi e compartecipazioni è maggiore».

6.40

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «in almeno una Regione», con le altre: «nella Regione a maggiore capacità fiscale», e al comma 1, lettera h), sostituire dalle parole «dal gettito derivante dall'ali-

quota...» *fino alla fine della lettera, con le altre*: «dalla seguente modalità: per la Regione a maggiore capacità fiscale l'importo pertinente dei trasferimenti è sostituito dall'aliquota di una compartecipazione Irpef tale da consentire alla Regione medesima la copertura integrale della spesa valutata a costi *standard*; per le altre Regioni, si applica la medesima percentuale di compartecipazione e si ricorre in fine alla perequazione per la copertura dei costi *standard*. Nelle more dell'applicazione dei costi *standard* anche per queste funzioni, si continua a corrispondere alle Regioni una quota adeguata dei trasferimenti attualmente spettanti, mentre alla parte rimanente si applica la procedura della perequazione della capacità fiscale, così come prevista dall'articolo 7 della presente legge;».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2)» *e, al comma 1, lettera f), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti*:

«1) la Regione con maggiore capacità fiscale non partecipa alla ripartizione del fondo;

2) Tutte le Regioni, con minore capacità fiscale, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da fondi erariali, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per finanziare l'ammontare di funzioni che, pur essendo non essenziali, sono ritenute necessarie in base al quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione;».

6.41

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «in almeno una regione» *con le seguenti*: «nella regione a maggiore capacità fiscale».

6.42

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «in almeno una Regione», *con le altre*: «nella Regione a maggiore capacità fiscale».

6.43

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI, D'UBALDO

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «in almeno una regione» con le seguenti: «nella regione a maggiore capacità fiscale».

6.44

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «almeno».

6.45

LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «almeno».

6.46 (v. testo 2)

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI, D'UBALDO

*Al comma 1, lettera h) , sostituire le parole da: «dal gettito derivante» sino a fine periodo con le seguenti: «con le seguenti modalità: per la Regione a maggiore capacità fiscale l'importo pertinente dei trasferimenti è sostituito dall'aliquota di una compartecipazione IRPEF tale da consentire alla Regione medesima la copertura integrale della spesa valutata a costi *standard*; per le altre Regioni, si applica la medesima percentuale di compartecipazione e si ricorre infine alla perequazione per la copertura dei costi *standard*. Nelle more dell'applicazione dei costi *standard* anche per queste funzioni, si continua a corrispondere alle Regioni una quota adeguata dei trasferimenti attualmente spettanti, mentre alla parte rimanente si applica il meccanismo della perequazione della capacità fiscale, così come prevista dalla presente legge.».*

6.46 (testo 2)

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) definizione delle modalità con cui il valore dell'aliquota di equilibrio dell'addizionale regionale all'IRPEF richiesta per il funzionamento

del sistema perequativo delle capacità fiscali delle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), è determinato in misura sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da coprire la differenza tra il livello attuale di tali spese e i gettiti delle imposte dedicate al loro finanziamento come previsto all'articolo 6, comma 1, lettera d)».

6.47

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, lettera h), sostituire dalle parole: «dal gettito derivante dall'aliquota...» fino alla fine della lettera, con le altre: «dalla seguente procedura: per la Regione a maggiore capacità fiscale l'importo pertinente dei trasferimenti è sostituito dall'aliquota di una compartecipazione Irpef tale da consentire alla Regione medesima la copertura integrale della spesa valutata a costi standard; per le altre Regioni, si applica la medesima percentuale di compartecipazione e si ricorre infine alla perequazione per la copertura dei costi standard. Nelle more dell'applicazione dei costi standard anche per queste funzioni, si continua a corrispondere alle Regioni una quota adeguata dei trasferimenti attualmente spettanti, mentre alla parte rimanente si applica la procedura della perequazione della capacità fiscale, così come prevista dall'articolo 7 della presente legge;».

6.48

PROCACCI

Respinto

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo;» inserire le seguenti: «dei costi standard».

6.49

PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «compresi quelli destinati al finanziamento delle spese per il trasporto pubblico locale, rientranti in quelle di cui alla lettera a), numero 2, del presente articolo;».

6.50

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

6.51

BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. Nelle forme in cui le singole Regioni daranno seguito all'Intesa Stato-Regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili alla lettera a), punto 1».

6.0.1

GIARETTA, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario)

1. In relazione al coordinamento del sistema tributario, si applicano i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rispondenza della disciplina dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso a razionalità e coerenza; rispetto dei limiti imposti dai vincoli comunitari e dai trattati e accordi internazionali; esclusione di ogni forma di doppia imposizione;

b) esclusione, in ogni caso, della deducibilità degli oneri fiscali nell'applicazione di tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo;

c) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali, i tributi delle regioni istituiti e regolati da leggi statali e le compartecipazioni ai tributi erariali, essi sono possibili solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa com-

pensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 6;

d) semplificazione del sistema tributario, tendenziale uniformità degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e contenimento dei costi di gestione e degli adempimenti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti; rispetto, nell'istituzione, nella disciplina e nell'applicazione dei tributi, dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

e) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria;

f) efficienza, efficacia e imparzialità dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

g) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

h) divieto di introdurre trattamenti agevolativi regionali e locali che possano determinare discriminazioni tra residenti ovvero restrizioni all'esercizio delle libertà economiche all'interno del territorio della Repubblica;

i) previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle materie non assoggettate a imposizione da parte dello Stato e nei limiti di cui alla lettera *a)*:

1) istituire tributi regionali e anche locali;

2) determinare le materie nelle quali i comuni, le province e le città metropolitane possono, nell'esercizio della propria autonomia, attivare tributi locali e introdurre variazioni delle aliquote o agevolazioni;

l) previsione che, per i tributi regionali destinati al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)* della Costituzione, le regioni:

1) non possano modificare le basi imponibili;

2) possano modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nei limiti stabiliti dalla legge statale;

m) previsione che i tributi regionali, anche se necessari al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)* della Costituzione, non siano soggetti a vincolo di destinazione;

n) previsione che i comuni, le province e le città metropolitane possano attivare i tributi propri di cui alla lettera *i)*, numero 2), solo se afferiscono alle materie determinate dalla legge statale o regionale;

o) previsione che la legge statale non possa intervenire, salva intesa, nelle materie assoggettate a imposizione con legge regionale ai sensi della lettera *i)*;

p) previsione che la legge statale possa comunque introdurre tributi locali la cui applicazione è subordinata all'entrata in vigore di una legge

regionale ai sensi della lettera *i*), ovvero, in assenza di questa, ad una delibera del singolo ente locale interessato;

q) revisione e razionalizzazione del sistema dell'imposizione sugli immobili anche in relazione alla riforma del catasto, trasferimento ai comuni della titolarità nonché dei relativi proventi e l'attribuzione ai comuni di forme ulteriori di autonomia impositiva sul patrimonio immobiliare;

r) revisione e razionalizzazione del sistema dell'imposizione sugli autoveicoli, anche al fine di rafforzare l'autonomia impositiva delle province;

s) coordinamento della nuova disciplina con quella vigente e introduzione di un regime transitorio».

6.0.2

ALLEGRIANI

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Trasparenza finanziaria)

1. Al fine di garantire la trasparenza amministrativa e finanziaria, le Regioni e le Province Autonome adottano criteri identici nella formulazione dei propri atti e documenti contabili e di bilancio.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni formulano secondo identici criteri giuridici e contabili la legge finanziaria regionale, il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il bilancio consuntivo».

Art. 7.**7.1**

INCOSTANTE, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MAURO Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Sistema di finanziamento e perequazione dei territori regionali corrispondenti alle regioni a statuto ordinario)

1. Al fine di definire il sistema di finanziamento e perequazione dei territori regionali, i decreti legislativi di cui all'articolo 2, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), numero 1), il finanziamento avviene mediante:

1) la fissazione delle aliquote relative ai tributi propri e alle compartecipazioni ai tributi eraria²li dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali, assegnati al finanziamento delle suddette materie al livello della capacità fiscale standardizzata, determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili di tali tributi e compartecipazioni che consentano ad un territorio regionale di finanziare integralmente i fabbisogni correnti determinati in termini *standard*;

2) quote del fondo perequativo di cui alla successiva lettera c), numero 1), in modo tale da garantire il finanziamento integrale dei fabbisogni correnti in ciascun territorio regionale;

b) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 3), il finanziamento ordinario avviene mediante:

1) la fissazione delle aliquote relative ai tributi propri e alle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali, assegnati al finanziamento delle suddette materie, al livello della capacità fiscale standardizzata di riferimento, determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili di tali tributi e compartecipazioni, che consentano ad un territorio regionale di finanziare integralmente la propria spesa storica;

2) quote del fondo perequativo di cui alla successiva lettera c), numero 2), in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e

senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale;

c) nel bilancio dello Stato è istituito il fondo perequativo a favore dei territori regionali delle regioni a statuto ordinario. Il fondo è alimentato dalla fiscalità generale e si articola in due parti:

1) la prima riguarda le spese di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *g)*, ed è pari alla somma per tutti i territori regionali delle regioni a statuto ordinario delle differenze tra i fabbisogni finanziari correnti determinati in termini *standard* relativi alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, numero 1), e la capacità fiscale standardizzata, come definita alla lettera *a)*, del comma 1 del presente articolo, riferita ai tributi e alle partecipazioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali destinati alla copertura di tali fabbisogni;

2) la seconda riguarda le spese di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, numero 3), ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)* della Costituzione, ed è pari alla somma per tutti i territori regionali delle regioni a statuto ordinario delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento, come definita alla lettera *b)*, del comma 1 del presente articolo e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale. La capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota di cui alla lettera *b)* e le basi imponibili dei tributi e delle partecipazioni destinati al finanziamento delle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, numero 3), per ciascun territorio regionale;

d) nel bilancio dello Stato sono istituiti i Fondi perequativi corrispondenti a ciascun territorio regionale delle regioni a statuto ordinario, finanziati mediante il fondo perequativo dei territori regionali di cui alla lettera *c)* del presente comma. Le attribuzioni dal fondo perequativo dei territori regionali ai singoli fondi perequativi corrispondono:

1) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *g)*, alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra i fabbisogni finanziari correnti determinati in termini *standard* e la capacità fiscale standardizzata riferita ai tributi e alle partecipazioni delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane di tale territorio regionale destinati alla copertura di tali fabbisogni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata secondo le modalità di cui alla lettera *c)*, numero 1), del presente comma;

2) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, numero 3), ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)* della Costituzione, alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra la capacità fiscale standardizzata

di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale territorio regionale. La capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale sono determinate secondo le modalità di cui alla lettera *c*), numero 2), del presente comma. Nella determinazione delle attribuzioni dal fondo perequativo dei territori regionali ai singoli fondi perequativi si tiene conto dei costi fissi più elevati relativi alla dimensione delle regioni più piccole attraverso l'assegnazione di trasferimenti aggiuntivi;

3) sia per le spese di cui al numero 1) sia per le spese di cui al numero 2), le capacità fiscali standardizzate sono determinate con l'esclusione delle variazioni prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria delle singole regioni;

e) le attribuzioni dei fondi di cui alla lettera *d*) del comma 1 del presente articolo sono assegnate senza vincolo di destinazione».

7.2

BELISARIO, ASTORE, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale a favore delle Regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *e*), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) viene istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, destinato:

1) a garantire l'integrale finanziamento, in ciascuna Regione, delle spese corrispondenti al fabbisogno finanziario, determinato a costi *standard*, necessario alla copertura delle spese riconducibili ai vincoli derivanti dalla lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione e della legislazione di attuazione;

2) a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, in relazione alle spese non riconducibili al vincolo della lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

b) il principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali deve essere applicato in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alte-

rarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale;

c) vengono definite le modalità per cui, nel determinare le spettanze di ciascuna Regione sul fondo perequativo, si attuano entrambe le finalità di cui alla lettera *a)*, numeri 1 e 2 del presente articolo, assegnando annualmente a ciascuna Regione una quota del fondo perequativo con distinta individuazione delle parti riferibili a ciascuna delle due finalità perequative indicate. Le quote del fondo perequativo sono assegnate alle Regioni senza vincoli di destinazione nel primo biennio;

d) vengono definite le modalità per cui le risorse del fondo devono garantire:

1) in ciascuna Regione, la copertura della differenza tra il fabbisogno finanziario necessario per il sostenimento delle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, numero 1, calcolate con le modalità di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1 dell'articolo 6, e il gettito regionale delle compartecipazioni ad esse dedicati, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni. Nella determinazione del gettito del tributo non si tiene conto del gettito prodotto dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale;

2) la copertura delle esigenze finanziarie derivanti dalla lettera *e)* del presente articolo;

3) la riduzione del divario di capacità fiscale tra le Regioni, rispetto alla media nazionale, secondo i principi e i criteri di cui alla successiva lettera *f)*;

e) alla Regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere *d)* e *g)*, tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni, è garantita la copertura del differenziale certificato tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi;

f) con l'obiettivo di ridurre le differenze di capacità fiscale tra le varie Regioni, valutate come differenze interregionali di gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF, rispetto al gettito medio nazionale per abitante, le quote del fondo perequativo, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, numero 2, sono assegnate secondo i seguenti criteri:

1) le Regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, non partecipano alla ripartizione del fondo, ma concorrono al suo finanziamento con una quota della medesima addizionale;

2) le Regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo;

3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le Regioni con popolazione al di sotto di una soglia che verrà individuata con i decreti legislativi, del fattore dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa;

g) sono definite le modalità di finanziamento del fondo perequativo, prevedendo:

1) in attuazione del principio di solidarietà verticale tra Stato e Regioni, l'alimentazione del fondo con la fiscalità generale dello Stato, al fine di garantire la copertura finanziaria delle spese riconducibili al vincolo della lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

2) in attuazione del principio di solidarietà interregionale, l'alimentazione del fondo con una quota del gettito prodotto dalla compartecipazione regionale all'IRPEF, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), numero 1);

3) alimentazione del fondo con una quota del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF prodotto nelle Regioni, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), numero 2);

4) concorso al finanziamento del fondo perequativo da parte delle Regioni con maggiore capacità fiscale, corrispondenti a quelle in cui il gettito per abitante del tributo regionale o della compartecipazione considerati, tra quelli di cui ai precedenti numeri 3) e 4), è superiore al gettito medio nazionale per abitante;

5) determinazione delle modalità di finanziamento del fondo perequativo, e in particolare delle modalità di fissazione delle quote del gettito delle compartecipazioni e delle addizionali destinate a finanziare il fondo, con speciale riguardo alle Regioni in cui il gettito per abitante della aliquota regionale riservata dell'IRPEF, determinato a base imponibile uniforme, è superiore alla media nazionale per abitante ma non è sufficiente a finanziare il fabbisogno necessario alla copertura delle spese medesime. Fermo restando il principio di cui alla lettera *b*) del presente comma, per queste Regioni il concorso al finanziamento del fondo perequativo non deve comportare in un peggioramento dell'equilibrio di bilancio e deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e trasparenza».

7.3

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) viene istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, destinato:

1) a garantire l'integrale finanziamento, in ciascuna Regione, delle spese corrispondenti al fabbisogno finanziario, determinato a costi standard, necessario alla copertura delle spese riconducibili ai vincoli derivanti dalla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione e della legislazione di attuazione;

2) a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, in relazione alle spese non riconducibili al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;».

7.4

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «assegnata per le spese di cui» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «; scopo del Fondo è quello di consentire alle Regioni con minore capacità fiscale per abitante di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio e in condizioni di massima efficienza ed economicità; le risorse del Fondo da distribuire alle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, sono definite secondo parametri oggettivamente determinabili e determinati per un periodo almeno quinquennale; i trasferimenti del Fondo alle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, integrano le risorse proprie delle Regioni cui sono attribuiti e non hanno vincoli di destinazione; i servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appositi e a destinazione vincolata».

7.5

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2)».

7.6

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2)».

7.7

PARDI, ASTORE, BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali deve essere applicato in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale;».

7.8 (v. testo 2)

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b), sostituire la parola: «ridurre» con la seguente: «compensare»;*

2) *alla lettera d), sostituire le parole: «intervenuta in attuazione dell'articolo 17, secondo comma, lettera m), della» con le seguenti: «statale e dalla»;*

3) *alla lettera e), dopo le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «e per l'esercizio delle altre funzioni attribuite dalla legislazione statale»;*

4) *alla lettera f), numero 2), sostituire la parola: «ridurre» con le seguenti: «compensare adeguatamente».*

7.8 (testo 2)

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinea, dopo la parola: «terzo» aggiungere le parole: «e quarto»;*

2) *alla lettera a) sostituire le parole:* «dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito IVA assegnata» *con le parole:* «dalla fiscalità generale»;

3) *alla lettera b), dopo lo parola:* «applicazione» *aggiungere le parole:* «per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2» *e sostituire la parola:* «ridurre» *con la seguente:* «compensare»;

4) *alla lettera d), sostituire le parole:* «intervenua in attuazione dell'articolo 17, secondo comma, lettera m) della» *con le seguenti:* «statale e dalla»;

5) *alla lettera e), dopo le parole:* «i livelli essenziali delle prestazioni» *inserire le seguenti:* «e per l'esercizio delle altre funzioni attribuite dalla legislazione statale»;

6) *sostituire la lettera f), numeri 1) e 2) con i seguenti:*

«f) definizione delle modalità in base alle quali il fondo perequativo relativo alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2) è determinato nella sua dimensione complessiva ed è ripartito tra le regioni in base ai seguenti criteri:

1) la dimensione del fondo è determinata dalla somma su tutte le regioni delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascuna regione. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili *pro-capite* dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali assegnati al finanziamento le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2) che consentano ad una regione di finanziare integralmente la propria spesa storica *pro-capite*. La capacità fiscale standardizzata di ciascuna regione è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota come sopra determinati e le basi imponibili *pro-capite* in ciascuna regione dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento di tali spese;

2) le attribuzioni dal fondo perequativo di cui al punto 1) a favore di ciascuna regione sono pari alla differenza la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale regione come terminate al punto 1);».

7.9

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ridurre adeguatamente», *con la parola:* «annullare».

7.10

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico e territoriale;».

7.11

LANNUTTI, PARDI, ASTORE, BELISARIO, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) vengono definite le modalità per cui, nel determinare le spettanze di ciascuna Regione sul fondo perequativo, si attuano entrambe le finalità di cui alla lettera a), numeri 1 e 2 del presente articolo, assegnando annualmente a ciascuna Regione una quota del fondo perequativo con distinta individuazione delle parti riferibili a ciascuna delle due finalità perequative indicate. Le quote del fondo perequativo sono assegnate alle Regioni senza vincoli di destinazione nel primo biennio;».

7.12

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) l'automatico adeguamento delle quote del fondo perequativo da assegnare a ciascuna regione che vi abbia diritto, in modo che sia prevista, con cadenza almeno biennale, anche una procedura di ricognizione dei fabbisogni di spesa, calcolati a parametri quantitativi non modificati, che ne adegui automaticamente la misura sulla base della quota di incremento della spesa riconducibile ai soli effetti dell'inflazione monetaria sui costi dei fattori impiegati nella produzione dei servizi;».

7.13

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) vengono definite le modalità per cui le risorse del fondo devono garantire:

1) in ciascuna Regione, la copertura della differenza tra il fabbisogno finanziario necessario per il sostenimento delle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1, calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 6, e il gettito regionale delle compartecipazioni ad esse dedicati, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno *standard* per i livelli essenziali delle prestazioni. Nella determinazione del gettito del tributo non si tiene conto del gettito prodotto dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale;

2) la copertura delle esigenze finanziarie derivanti dalla lettera e) del presente articolo;

3) la riduzione del divario di capacità fiscale tra le Regioni, rispetto alla media nazionale, secondo i principi e i criteri di cui alla successiva lettera f).

7.14

LUMIA, MERCATALI

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare» inserire le seguenti: «e del deficit di dotazioni infrastrutturali e dei servizi sociali e sanitari».

7.15

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, BELISARIO, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) alla Regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere d) e g), tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni, è garantita la copertura

del differenziale certificato tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi;».

7.100/2

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 7.100, premettere al dispositivo le seguenti parole: «al comma 1, alinea, dopo le parole: "perequativo statale" inserire le seguenti: "di carattere verticale"»; alla lettera e-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui è assicurata l'integrale copertura».

7.100/1ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI
Respinto

All'emendamento 7.100, al capoverso «e-bis)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e assicurare comunque un livello predefinito di copertura del servizio, come individuato nell'ambito del "Patto di convergenza" di cui all'articolo 15-bis».

7.100 (v. testo corretto)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

*«e-bis) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno *standard*;».*

7.100 (testo corretto)

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori

con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno *standard*»;

alla lettera f), numero 1), sostituire le parole: «non partecipano alla ripartizione del fondo» con le seguenti: «non ricevono risorse dal fondo».

7.17

BELISARIO, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) con l'obiettivo di ridurre le differenze di capacità fiscale tra le varie Regioni, valutate come differenze interregionali di gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF, rispetto al gettito medio nazionale per abitante, le quote del fondo perequativo, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2, sono assegnate secondo i seguenti criteri:

1) le Regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, non partecipano alla ripartizione del fondo, ma concorrono al suo finanziamento con una quota della medesima addizionale;

2) le Regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo;

3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le Regioni con popolazione al di sotto di una soglia che verrà individuata con i decreti legislativi, del fattore dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa».

7.18

ASTORE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) con l'obiettivo di ridurre le differenze di capacità fiscale tra le varie Regioni, valutate come differenze interregionali di gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF, rispetto al gettito medio nazionale per abitante, le quote del fondo perequativo, in relazione alle spese di

cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2, sono assegnate secondo i seguenti criteri:

1) le Regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, non partecipano alla ripartizione del fondo, ma concorrono al suo finanziamento con una quota della medesima addizionale;

2) le Regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo;

3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le Regioni con popolazione al di sotto di una soglia che verrà individuata con i decreti legislativi, del fattore dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa, delle condizioni fisiche del territorio e delle caratteristiche demografiche della popolazione, con particolare riferimento anche all'indice di invecchiamento».

7.19

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Respinto

Al comma 1, lettera f), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

«1) la Regione con maggiore capacità fiscale non partecipa alla ripartizione del fondo;

2) tutte le altre Regioni, con minore capacità fiscale, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da fondi erariali, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per finanziare l'ammontare di funzioni che, pur essendo non essenziali, sono ritenute necessarie in base al comma 4 dell'articolo 119;».

7.20

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) e numero 2) con i seguenti:

«1) la Regione con maggiore capacità fiscale non partecipa alla ripartizione del fondo;

2) tutte le Regioni, con minore capacità fiscale, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da fondi erariali, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per finanziare l'ammontare di funzioni che, pur essendo non essenziali,

sono ritenute necessarie in base al quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione;».

7.21

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, lettera f), al numero 2), sostituire la parola: «ridurre», con la parola: «annullare».

7.16

BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le Regioni con popolazione al di sotto di una soglia che verrà individuata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa».

7.22

PARDI, BELISARIO, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) sono definite le modalità di finanziamento del fondo perequativo, prevedendo:

1) in attuazione del principio di solidarietà verticale tra Stato e Regioni, l'alimentazione del fondo con la fiscalità generale dello Stato, al fine di garantire la copertura finanziaria delle spese riconducibili al vincolo della lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

2) in attuazione del principio di solidarietà interregionale, l'alimentazione del fondo con una quota del gettito prodotto dalla compartecipazione regionale all'IRPEF, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), numero 1);

3) alimentazione del fondo con una quota del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF prodotto nelle Regioni, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), numero 2);

4) concorso al finanziamento del fondo perequativo da parte delle Regioni con maggiore capacità fiscale, corrispondenti a quelle in cui il gettito per abitante del tributo regionale o della compartecipazione considerati, tra quelli di cui ai precedenti numeri 3) e 4), è superiore al gettito medio nazionale per abitante;

5) determinazione delle modalità di finanziamento del fondo perequativo, e in particolare delle modalità di fissazione delle quote del gettito delle compartecipazioni e delle addizionali destinate a finanziare il fondo, con speciale riguardo alle Regioni in cui il gettito per abitante della aliquota regionale riservata dell'IRPEF, determinato a base imponibile uniforme, è superiore alla media nazionale per abitante ma non è sufficiente a finanziare il fabbisogno necessario alla copertura delle spese medesime. Fermo restando il principio di cui alla lettera *b*) del presente comma, per queste Regioni il concorso al finanziamento del fondo perequativo non deve comportare in un peggioramento dell'equilibrio di bilancio e deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e trasparenza».

7.0.1

LEGNINI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

(Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)

1. In attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione, al fine di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Governo, predispone uno o più disegni di legge, previo parere della Conferenza unificata, volti a disciplinare le modalità di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui alla citata lettera *m*).

2. L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni è determinata, previa intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle metodologie e dei dati elaborati dalla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4-bis.

3. Gli schemi dei provvedimenti volti alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per gli effetti finanziari e della

Commissione bicamerale di cui all'articolo 3, che si esprimono nei termini previsti dai rispettivi regolamenti parlamentari».

7.0.2

LEDDI, ADAMO, AGOSTINI, BAILO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sistema di finanziamento e perequazione delle regioni a statuto ordinario e delle autonomie locali nelle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni e nelle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane)

1. Al fine di definire il sistema di finanziamento e di perequazione relativamente alle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative connesse alle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni, attribuite alle regioni, ai comuni, alle province e alle città metropolitane dalle leggi dello Stato e delle regioni in coerenza con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, e con la determinazione da parte dello Stato delle funzioni fondamentali degli enti locali prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono i criteri per ripartire ai fondi perequativi le risorse assegnate corrispondenti a ciascun territorio regionale fra i diversi enti effettivamente titolari delle funzioni amministrative secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c*), numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *g*), il riparto effettuato dallo Stato deve consentire a ciascun ente che svolge le corrispondenti funzioni amministrative il pieno soddisfacimento dei livelli essenziali tenendo conto dei tributi propri derivati e delle partecipazioni assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato ed eventualmente dalla regione valutati ad aliquote *standard*. A tal fine, ciascun fondo perequativo degli enti compresi nel territorio regionale delle regioni a statuto ordinario è suddiviso in quattro componenti destinate ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alla regione. Lo Stato trasferisce le risorse così determinate ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alla regione secondo una scansione temporale prestabilita;

b) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 3), ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, i criteri di riparto adottati da ciascuna regione a statuto ordinario sono determinati su proposta della regione approvata in sede di consiglio delle autonomie dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, tenendo conto dei tributi propri e delle partecipazioni assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato e dalla regione valutati ad aliquote *standard*. In caso di mancato accordo, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. La regione attribuisce le risorse alla regione stessa, ai comuni, alle province e alle città metropolitane entro 20 giorni dalla decisione sul riparto. In ogni caso, tali risorse non rientrano nella disponibilità della regione fino a che essa non abbia provveduto a trasferirle ai comuni, alle province e alle città metropolitane.

2. Resta salva la facoltà per le regioni di provvedere a ulteriori forme di perequazione degli enti compresi nei rispettivi territori, sentito il consiglio delle autonomie.

3. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le modalità e le procedure con cui le regioni a statuto ordinario possono, d'intesa con il consiglio delle autonomie ove costituito, definire un diverso sistema di finanziamento e di perequazione per i comuni di minore dimensione, tenendo conto delle specificità dei contesti locali e del criterio di adeguatezza per l'organizzazione delle funzioni fondamentali. In tale caso lo Stato trasferisce alla regione la corrispondente quota parte del fondo di cui al comma 1 e la regione organizza il trasferimento perequativo eventualmente integrato con le risorse aggiuntive derivanti dall'autonomia tributaria della regione.

Art. 8.**8.1**

Mauro Maria MARINO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Sistema di finanziamento e perequazione delle regioni a statuto ordinario e delle autonomie locali nelle materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato)

1. Al fine di definire il sistema di finanziamento e di perequazione relativamente alle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative sulle materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, attribuite ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni dalle leggi dello Stato e delle regioni in coerenza con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, e con la determinazione da parte dello Stato delle funzioni fondamentali degli enti locali prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono che lo Stato assegna trasferimenti perequativi ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni cui sono assegnate le corrispondenti funzioni amministrative secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sulle spese riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, il finanziamento da parte dello Stato agli enti a cui sono attribuite le corrispondenti funzioni amministrative deve essere tale da rendere possibile in ciascun ente il pieno soddisfacimento dei fabbisogni correnti determinati in termini *standard* tenendo conto dei tributi propri derivati assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato ed eventualmente dalla regione valutati ad aliquote *standard*;

b) sulle spese non riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, il finanziamento da parte dello Stato agli enti a cui sono attribuite le corrispondenti funzioni amministrative si ispira al criterio della perequazione della capacità fiscale tenendo conto dei tributi propri derivati assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato ed eventualmente dalla regione valutati ad aliquote *standard*».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 9, 10, 11 e 19.

8.100

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.».

8.3

LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, DE TONI, MASCITELLI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA ed introduzione di una riserva di aliquota dell'IRPEF per le Regioni, che va ad alimentare il fondo perequativo, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g);».

8.4

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «compartecipazione regionale» aggiungere le seguenti: «, per le regioni a statuto ordinario con reddito pro-capite superiore alla media nazionale.».

8.5

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, DE TONI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «secondo le quali», inserire le seguenti: «in sede di Conferenza di cui all'articolo 4».

8.6

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché si ridefiniscono periodicamente le fonti di finanziamento cui parametrare la copertura del fabbisogno standard, nonché le fonti di finanziamento del fondo perequativo».

8.2 (v. testo 2)

BARBOLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il finanziamento delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia eventualmente devolute alle regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è definito da un accordo tra lo Stato e la regione richiedente sulla base dei fabbisogni *standard* e in coerenza con i principi e ai criteri direttivi di cui agli articoli 5, 6 e 15. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio del percorso graduale di superamento del criterio della spesa storica e di convergenza ai fabbisogni *standard*».

8.2 (testo 2)

BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente: «1) dei tributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e del tributo regionale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera h), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 4»;

2) sopprimere la lettera c);

3) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il finanziamento delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia eventualmente devolute alle regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è definito da un accordo tra lo Stato e la regione richiedente sulla base dei fabbisogni *standard* e in coerenza con i principi e ai criteri direttivi di cui agli articoli 5, 6 e 15. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio del percorso graduale di superamento del criterio della spesa storica e di convergenza ai fabbisogni *standard*».

Art. 9.**9.100/1**

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 9.100, al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) definizione delle modalità per garantire che le risorse assegnate agli enti locali assicurino l'integrale finanziamento del normale svolgimento di tutte le funzioni pubbliche loro attribuite».

9.100/2

ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 9.100, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) definizione delle modalità per garantire che le risorse assegnate agli enti locali assicurino l'integrale finanziamento del normale svolgimento di tutte le funzioni pubbliche loro attribuite».

9.100/3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

All'emendamento 9.100, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, ivi comprese quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard* calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione ed è assicurato dai tributi

propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi e dal fondo perequativo;».

9.100/6

MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 9.100, comma 1, lettera b), dopo la parola: «comuni» aggiungere le seguenti: «, province e Città metropolitane».

9.100/4

POLI BORTONE

Respinto

All'emendamento 9.100, comma 1, lettera c), dopo le parole: «gettito di tributi» aggiungere le seguenti parole: «erariali, secondo il principio di territorialità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d)».

9.100/5

POLI BORTONE

Respinto

All'emendamento 9.100, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «ai comuni» e dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

«d-bis) definizione delle modalità in base alle quali le leggi statali e regionali prevedano, in ossequio al principio di attribuzione a favore dei Comuni delle funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, la dislocazione a loro favore delle relative risorse in conformità dell'articolo 119 della Costituzione.».

9.100

IL RELATORE

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e Città metropolitane)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e Città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e Città metropolitane, in:

1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;

2) spese relative alle altre funzioni;

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 14;

b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard* ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;

c) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;

d) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;

e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'articolo 11;

f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali è senza vincolo di destinazione;

g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, anche con riguardo alle loro forme associative, e dei territori montani».

9.1

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «città metropolitane» inserire le seguenti: «e Roma Capitale».

9.2

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «province e città metropolitane» aggiungere le seguenti: «e Roma Capitale».

9.3

PROCACCI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) spese riconducibili alle funzioni pubbliche di cui all'articolo 119, comma quarto della Costituzione;».

9.4

LANNUTTI, DE TONI, MASCITELLI, PARDI, BELISARIO, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine, le seguenti parole: «con distinta indicazione delle spese riconducibili al vincolo di cui alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;».

9.5

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, come individuate dalla legislazione statale».

9.6

PROCACCI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

9.7

BARBOLINI, STRADIOTTO, MERCATALI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate, avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard*, assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e da addizionali a tali tributi, dal fondo perequativo e dalle compartecipazioni al gettito di tributi regionali e dalle addizionali a tributi regionali, questi ultimi esclusivamente in forma aggiuntiva rispetto al fabbisogno *standard* e limitatamente al finanziamento di livelli superiori a quelli essenziali».

9.8

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate, avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard*, assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e da addizionali a tali tributi, dal fondo perequativo e dalle compartecipazioni al gettito di tributi regionali e dalle addizionali a tributi regionali, questi ultimi esclu-

sivamente in forma aggiuntiva rispetto al fabbisogno standard e limitatamente al finanziamento di livelli superiori a quelli essenziali;».

9.9

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, in esse rientrano quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard* tenendo conto del superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo *standard* calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione ed è assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi e dal fondo perequativo;».

9.10

BELISARIO, LANNUTTI, DE TONI, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni da esse implicate avviene in modo da garantirne la copertura integrale in base al fabbisogno standard ed è assicurato dal gettito derivante dalla compartecipazione e dall'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, determinati a ad aliquota e base imponibile uniformi, nonché dal fondo perequativo; la manovrabilità dell'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche è stabilita, per i Comuni, tenendo conto della loro dimensione demografica per fasce;».

9.11

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate, avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard, assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e da addizionali a tali tributi, dal fondo perequativo e dalle compartecipazioni al gettito di tributi regionali e dalle addizionali a tributi regionali, questi ultimi esclusivamente in forma aggiuntiva rispetto al fabbisogno standard e limitatamente al finanziamento di livelli superiori a quelli essenziali;»;

2) *alla lettera c) dopo la parola: «propri» inserire le seguenti: «, dalle compartecipazioni al gettito dei tributi regionali e da addizionali a tali tributi».*

9.12

D'UBALDO

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e regionali».

9.13

VICARI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative in atto esercitate, viene assicurato da tributi propri e compartecipazioni con un sistema di perequazione basato sulla capacità fiscale;».

9.14

PROCACCI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

9.15

D'UBALDO

Precluso

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «propri» inserire le seguenti: «, con le compartecipazioni al gettito dei tributi regionali».

9.16

VICARI

Precluso

Al comma 1, lettera c) aggiungere dopo la parola: «propri» le parole: «dalle compartecipazioni al gettito dei tributi regionali».

9.17

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Precluso

Al comma 1, lettera c) dopo la parola: «propri» inserire le seguenti: «, dalle compartecipazioni al gettito dei tributi regionali e da addizionali a tali tributi».

9.18

STRADIOTTO, BARBOLINI, MERCATALI

Precluso

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «propri» inserire le seguenti: «, dalle compartecipazioni al gettito dei tributi regionali e da addizionali a tali tributi».

9.19

DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale;» con le seguenti: «con quote del fondo perequativo assegnate in modo. da attuare una perequazione infraregionale delle differenze tra le capacità fiscali degli Enti locali;».

9.20

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «capacità fiscale» aggiungere le seguenti: «per abitante».

9.21

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.22

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «e alle città metropolitane» aggiungere le seguenti: «e a Roma Capitale».

9.23

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«f-bis. I Fondi europei per le regioni dell'obiettivo convergenza, in quanto aggiuntivi ai Fondi ordinari».

9.24

POLI BORTONE

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 entreranno in vigore successivamente alla definizione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane ai sensi dell'articolo 117 comma 2 lettera p) e di quelle amministrative dei predetti Enti ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Qualora nei 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge delega non di sia provveduto a tale definizione i co-

muni capoluogo, le province e le città metropolitane potranno con proprio atti attuare l'articolo 117, comma 2, lettera p), e 118 della Costituzione».

9.0.1

Mauro Maria MARINO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Norme in favore dei comuni contermini
anche appartenenti a regioni diverse)*

1. Lo Stato e le regioni, con legge approvata previo parere delle autonomie locali, secondo le forme previste dalle leggi regionali, stipulano appositi accordi al fine di consentire ai cittadini residenti nei comuni contermini, anche appartenenti a regioni diverse, di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni individuano con legge, sentiti i comuni interessati, i comuni, o le frazioni di comune, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al medesimo comma 1.

3. Con gli accordi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le attività programmatiche e i servizi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 10.**10.100/1**

DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 10.100, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) la legge regionale, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, può istituire ulteriori tributi locali, determinandone i profili e gli elementi essenziali e demandandone agli enti locali l'adozione nonché la fissazione delle aliquote e la previsione di particolari agevolazioni. I tributi locali possono essere differenziati in ragione delle caratteristiche territoriali, socio-economiche, demografiche dei diversi enti, valorizzando dove possibile la regola della commutatività;».

10.100/2

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1),».

10.100/4

POLI BORTONE

Respinto

All'emendamento 10.100, comma 1, lettera b), dopo le parole: «numero 1),» inserire le seguenti: «nel rispetto del principio di territorialità di cui all'articolo 5,».

10.100/3

BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «prioritariamente».

10.100/5

LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dalla imposizione immobiliare» con: «da prelievi incidenti sulla proprietà immobiliare, anche in relazione alla riforma del catasto, attraverso il trasferimento ai comuni della titolarità nonché dei relativi proventi».

10.100/6

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dalla imposizione immobiliare» con le parole: «dalla revisione e razionalizzazione del sistema dell'imposizione sugli immobili anche in relazione alla riforma del catasto, attraverso il trasferimento ai comuni della titolarità nonché dei relativi proventi».

10.100/12

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «con esclusione dell'unità» con le seguenti: «con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità»; aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126».

10.100/7

INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1)».

10.100/8

PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera c) sopprimere la parola: «prioritariamente».

10.100/9

MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera c), dopo la parola: «gomma» aggiungere le seguenti: «, dal fondo perequativo».

10.100/10

LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 10.100, al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione che la legge statale, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali, se non aventi ad oggetto l'entità dell'indebitamento. Eventuali vincoli sulla crescita della spesa corrente degli enti locali possono essere posti solo in via transitoria, in relazione a specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, e limitatamente agli enti che non presentano avanzi di amministrazione».

10.100/11

ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 10.100, al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione che la legge statale, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali, se non aventi ad oggetto l'entità dell'indebi-

tamento. Eventuali vincoli sulla crescita della spesa corrente degli enti locali possono essere posti solo in via transitoria, in relazione a specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, e limitatamente agli enti che non presentano avanzi di amministrazione».

10.100

IL RELATORE

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia tributaria degli enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;

b) definizione delle modalità secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili;

c) definizione delle modalità secondo cui le spese delle province relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale;

d) disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di applicazione in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;

e) disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di applicazione in riferimento a particolari scopi istituzionali;

f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;

g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle Città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;

h) previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;

i) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini».

10.1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «tributaria» con le seguenti: «di entrata e di spesa».

10.2

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la legge statale definisce i criteri di omogeneità dei tributi propri dei comuni e delle province finalizzati al finanziamento delle rispettive funzioni in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione».

10.3

MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «anche».

10.4

ASTORE, MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) la legge regionale può istituire ulteriori tributi locali, determinandone i profili e gli elementi essenziali, demandandone agli enti locali l'adozione nonché la fissazione delle aliquote e la previsione di particolari agevolazioni. I tributi locali possono essere differenziati in ragione delle caratteristiche territoriali, socio-economiche, demografiche dei diversi enti, valorizzando dove possibile la regola della commutatività».

Conseguentemente, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) La Regione sottopone al parere del Consiglio regionale delle Autonomie locali i disegni di legge di cui alla lettera a-bis».

10.5 (v. testo 2)

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) lettera b), dopo la parola: «finanziate» inserire la seguente: «integralmente»;

2) alla lettera c), dopo la parola: «finanziate» inserire la seguente: «integralmente»;

3) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) garanzia della sostenibilità delle funzioni attribuite agli enti locali in relazione alle diverse dimensioni e tipologie degli stessi, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai comuni montani»;

4) alla lettera f), sostituire le parole: «anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva» con le seguenti: «, nonché le altre forme associative previste dalla legislazione statale».

10.5 (testo 2)

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «la legge statale individua i» con le seguenti: «individuazione dei»;

2) alla lettera b), dopo la parola: «finanziate» inserire la seguente: «integralmente»;

3) alla lettera c), dopo la parola: «finanziate» inserire la seguente: «integralmente»;

4) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) garanzia della sostenibilità delle funzioni attribuite agli enti locali in relazione alle diverse dimensioni e tipologie degli stessi, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai comuni montani»;

5) alla lettera f), sostituire le parole: «anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva» con le seguenti: «, nonché le altre forme associative previste dalla legislazione statale».

10.6

GIARETTA, STRADIOTTO, MORANDO, Mariapia GARAVAGLIA, DONAGGIO, CASSON, NEROZZI, FISTAROL, TREU

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) in particolare, per le finalità di cui alla lettera b), attribuzione ai comuni della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura non inferiore al 20 per cento»;

10.7

BELISARIO, ASTORE, MASCITELLI, DE TONI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «dai tributi propri disciplinati dalla legge statale».

10.8

COMPAGNA, ESPOSITO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) le spese degli enti locali, così come definiti dall'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si distinguono in obbligatorie e facoltative. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato2città ed autonomie locali, provvede, con decreto, ad individuare le spese obbligatorie di cui al comma 1».

10.9

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «di opere pubbliche» inserire le seguenti: «e interventi destinati ad investimenti stabili nei servizi sociali».

10.10

GIARETTA, STRADIOTTO, MORANDO, Mariapia GARAVAGLIA, DONAGGIO, CASSON, NEROZZI, FISTAROL, TREU

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) trasferimento ai comuni della titolarità e dei proventi dell'imposizione sugli immobili e attribuzione agli stessi di forme ulteriori di autonomia impositiva sul patrimonio immobiliare, anche in relazione a una contestuale riforma del catasto;».

10.11

VICARI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) razionalizzazione dell'imposizione fiscale relativa agli autoveicoli e alle accise sulla benzina e sul gasolio, anche al fine di riconoscere una adeguata autonomia impositiva alle province;».

10.12

BARBOLINI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) previsione che i tributi facciano riferimento prioritariamente alle seguenti basi imponibili:

- 1) parco veicolare, viabilità e strade per le province;
 - 2) mobilità della popolazione e flussi demografici per le città metropolitane e i comuni;
 - 3) patrimonio immobiliare per i comuni».
-

10.13

VICARI

Precluso

Al comma, 1 lettera h) sostituire le parole: «possono disporre» con la parola: «dispongono».

10.14

GALLO, COSTA, SARRO, LATRONICO

Precluso

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «tali leggi e» inserire le seguenti: «con esclusivo riferimento ai tributi di cui al comma 1 lettera a), possono».

10.0.1

VICARI

Respinto

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Rapporti finanziari Regioni-Enti locali)

1. I decreti legislativi, di cui all'articolo 2, disciplinano i rapporti finanziari fra Regioni ed Enti locali in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) soppressione dei trasferimenti regionali agli enti locali;
- b) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle funzioni fondamentali esclusivamente in forma aggiuntiva rispetto al finanziamento come disciplinato dagli articoli 9 e 10 in ordine alla copertura del fabbisogno *standard*;
- c) definizione delle modalità in base alle quali le regioni finanziano le spese relative alle altre funzioni locali per le finalità stabilite dalle singole Regioni;
- d) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni in caso di conferimento di ulteriori funzioni garantiscono la congruità dei relativi stanziamenti.

2. Il finanziamento delle funzioni degli enti locali, nei limiti stabiliti dal comma 1, è assicurato da compartecipazioni al gettito di tributi regionali e da tributi locali previsti dalla legge regionale.».

10.0.2

BIANCO, BASTICO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione in materia di conferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni e agli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, della pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi, aventi ad oggetto l'individuazione delle restanti funzioni amministrative in atto esercitate dallo Stato che, non richiedendo l'unitario esercizio a livello statale, devono, sulla base dei principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza essere attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni e segnatamente:

- a) le funzioni amministrative da conferire alle regioni e agli enti locali, nelle materie dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;
- b) le funzioni amministrative da conferire alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, ai fini del loro successivo conferimento agli enti locali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) conferire al livello diverso comunale tutte le funzioni ad esclusione di quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- b) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- c) garantire una adeguata riorganizzazione degli apparati dell'amministrazione statale, diretta, indiretta e strumentale, al fine di semplificare l'assetto e di ridurre i costi».

10.0.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, D'ALIA

Respinto*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i rapporti finanziari fra Regioni ed Enti locali in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) soppressione dei trasferimenti regionali agli Enti locali;
- b) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle funzioni fondamentali esclusivamente in forma aggiuntiva in base a quanto stabilito dagli articoli 9 e 10;
- c) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle altre funzioni locali per le finalità stabilite dalle singole Regioni;
- d) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni in caso di conferimento di ulteriori funzioni garantiscono la congruità delle relative risorse finanziarie.

2. Il finanziamento delle funzioni degli Enti locali, nei limiti stabiliti dal comma 1, è assicurato da compartecipazioni al gettito di tributi regionali, da addizionali a tali tributi e da tributi locali previsti dalla legge regionale».

10.0.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Rapporti finanziari Regioni-Enti locali)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i rapporti finanziari fra Regioni ed Enti locali in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) soppressione dei trasferimenti regionali agli Enti locali;
- b) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle funzioni fondamentali esclusivamente in forma aggiuntiva in base a quanto stabilito dagli articoli 9 e 10;

c) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle altre funzioni locali per le finalità stabilite dalle singole Regioni;

d) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni in caso di conferimento di ulteriori funzioni garantiscono la congruità delle relative risorse finanziarie.

2. il finanziamento delle funzioni degli Enti locali, nei limiti stabiliti dal comma 1, è assicurato da compartecipazioni al gettito di tributi regionali, da addizionali a tali tributi e da tributi locali previsti dalla legge regionale».

10.0.5

MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Rapporti finanziari Regioni-enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i rapporti finanziari fra Regioni ed enti locali in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) soppressione dei trasferimenti regionali agli enti locali;

b) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle funzioni fondamentali esclusivamente in forma aggiuntiva in base a quanto stabilito dagli articoli 9 e 10;

c) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle altre funzioni locali per le finalità stabilite dalle singole Regioni;

d) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni in caso di conferimento di ulteriori funzioni garantiscono la congruità delle relative risorse finanziarie.

2. Il finanziamento delle funzioni degli Enti locali, nei limiti stabiliti dal comma 1, è assicurato da compartecipazioni al gettito di tributi regionali, da addizionali a tali tributi e da tributi locali previsti dalla legge regionale».

Art. 11.**11.100/1**

PROCACCI

Respinto

All'emendamento 11.100, al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati da un fondo perequativo dello Stato con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte, e dal fondo perequativo che le regioni determinano in favore degli enti locali a fronte delle funzioni da questi esercitate in virtù di leggi regionali. La dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo alle funzioni pubbliche di cui all'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, in misura uguale alla differenza tra il totale delle entrate standardizzate per le funzioni e il totale dei fabbisogni *standard* per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 10, esclusi i contributi di cui alle lettere *d*) ed *e*) del medesimo articolo ed esclusi i contributi di cui all'articolo 14».

11.100/2

VITALI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO

Respinto

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «province» aggiungere le seguenti: «e delle città metropolitane».

11.100/3

STRADIOTTO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, VITALI

Respinto

All'emendamento. 11.100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali» con le seguenti: «con riguardo all'esigenza di integrale finanziamento delle funzioni fondamentali svolte dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane».

11.100/4

DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali» con le seguenti: «con riguardo all'esigenza di integrale finanziamento delle funzioni fondamentali svolte dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane».

11.100/5

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

*Al'emendamento 11.100, al comma 1, lettera a), dopo le parole «relativamente al superamento del criterio della spesa storica» aggiungere le seguenti: «. Con riguardo all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, la dimensione del fondo è determinata, per i comuni e per le province, dalla somma per tutti gli enti di quel livello di governo delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun ente. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili *pro capite* dei tributi propri e delle partecipazioni ai tributi erariali assegnati al finanziamento delle funzioni diverse da quelle fondamentali che consentano ad un ente di quel livello di governo di finanziare integralmente la propria spesa storica *pro capite* in tali funzioni. La capacità fiscale standardizzata di ciascun ente è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota come sopra determinati e le basi imponibili *pro capite* in ciascun ente dei tributi e delle partecipazioni destinati al finanziamento di tali funzioni».*

11.100/6

PROCACCI

Respinto

All'emedamento 11.100, al comma 1, lettera a) dopo le parole: «spettanti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 10,» inserire le seguenti: «con esclusione dei tributi di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo,».

11.100/7

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 11.100, al comma 1, sostituire la lettera e-bis) con la seguente:

«e-bis) definizione delle modalità in base alle quali per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province è ripartito tra i singoli enti in modo da eliminare la differenza tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale ente. In tale riparto si tiene conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa».

11.100/8

POLI BORTONE

Respinto

All'emendamento 11.100, al comma 1, alla lettera e-bis), dopo la parola: «definizione» inserire le seguenti: «, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera d-bis),».

11.100/9

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 11.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le modalità e le procedure con cui le regioni a statuto ordinario possono, d'intesa con il Consiglio delle autonomie ove costituito, definire un diverso sistema di finanziamento e di perequazione per i comuni di minore dimensione, tenendo conto delle specificità dei contesti locali e del criterio di adeguatezza per l'organizzazione delle funzioni fondamentali. In tale caso lo Stato trasferisce alla regione la corrispondente quota parte del fondo di cui alla lettera a) e la regione organizza il trasferimento perequativo eventualmente integrato con le risorse aggiuntive derivanti dall'autonomia tributaria della regione».

11.100/10

BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 11.100, al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*e-ter*) i decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le modalità e le procedure con cui le regioni a statuto ordinario possono, d'intesa con il Consiglio delle autonomie ove costituito, definire un diverso sistema di finanziamento e di perequazione per i comuni di minore dimensione, tenendo conto delle specificità dei contesti locali e del criterio di adeguatezza per l'organizzazione delle funzioni fondamentali. In tale caso lo Stato trasferisce alla regione la corrispondente quota parte del fondo di cui alla lettera *a*) e la regione organizza il trasferimento perequativo eventualmente integrato con le risorse aggiuntive derivanti dall'autonomia tributaria della regione;».

11.100

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1 sostituire l'alinea e le lettere da a) a e) con le seguenti:

«1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati da un fondo perequativo dello Stato con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni *standard* per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 10, esclusi i contributi di cui all'articolo 14, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera *l*), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente aggiornata l'entità dei fondi di cui alla lettera *a*) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento;

c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), avviene in base a:

1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;

2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti;

d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui alla lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata;

e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota *standard*;

e-bis) definizione delle modalità in base alle quali, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative;».

11.2

PROCACCI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati da un fondo perequativo dello Stato con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte,

e dal fondo perequativo che le regioni determinano in favore degli enti locali a fronte delle funzioni da questi esercitate in virtù di leggi regionali. La dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, in misura uguale alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all'articolo 14, e le entrate spettanti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 10, con esclusione dei tributi di cui al comma 1 lettere d) ed e), tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera c), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;».

11.1

VICARI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi perequativi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, a titolo di concorso, per il finanziamento delle funzioni da essi esercitate;».

11.3

D'UBALDO

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati da un fondo perequativo dello Stato con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte» con le seguenti: «istituzione nel bilancio dello Stato di due fondi perequativi, uno a favore dei comuni e l'altro a favore delle province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte»;

11.4

BIANCO

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati da un fondo perequativo dello Stato con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti» con le se-

guenti: «istituzione nel bilancio dello Stato di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province».

Conseguentemente, sopprimere le lettere f) e g).

11.5

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province,» con le seguenti: «rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni, di altrettanti fondi».

Conseguentemente, sopprimere le lettere f) e g).

11.8

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: «uno a favore dei comuni» aggiungere le seguenti: «non capoluogo».

11.6

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «da loro svolte;» inserire le seguenti: «secondo le modalità previste dall'articolo 119, comma 3, della Costituzione;».

11.7

DE TONI, BELISARIO, ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «la dimensione del fondo è determinata» fino alla fine della lettera.

11.9

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 10,» inserire le seguenti: «aggiuntive rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2».

11.10

BIANCO

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le entrate spettanti ai comuni e alle province, ai sensi dell'articolo 10» inserire le seguenti: «con esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e) del medesimo articolo,».

11.11

PROCACCI

Precluso

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: « le entrate spettanti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 10,» inserire le seguenti: « con esclusione dei tributi di cui alle lettere d) ed e) del presente comma, ».

11.12

BELISARIO, DE TONI, ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) definizione delle modalità per cui, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera c), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica, e fino alla definizione dei costi standard delle funzioni fondamentali degli Enti locali e delle prestazioni per cui devono essere assicurati livelli essenziali, la definizione delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali e delle altre entrate spettanti ai Comuni ed alle Province ai sensi dell'articolo 10, calcolate ad aliquota e base imponibile uniformi, nonché le risorse provenienti dal fondo perequativo, sostituiscono per ciascun livello di governo l'importo complessivo dei trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 9,

comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di Comuni e Province, esclusi i contributi di cui all'articolo 14».

11.13

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) i comuni capoluogo dispongono di un proprio fondo».

11.14

ASTORE, BELISARIO, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «in sede di Conferenza di cui all'articolo 4».

11.16

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «tra i singoli enti» aggiungere le seguenti: «ferma restando l'applicazione del comma 3, dell'articolo 119 della Costituzione.».

11.15

DE TONI, ASTORE, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «, in relazione alla natura dei compiti svolti dagli stessi,» con le seguenti: «in relazione alla natura dei compiti svolti dagli stessi,» con: «in relazione al finanziamento delle spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a)».

11.17

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) un indicatore di capacità fiscale, per gli enti nei quali il gettito per abitante dei tributi propri destinati a finanziare le funzioni diverse da quelle fondamentali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), è inferiore al valore medio per abitante della propria classe demografica;».

11.18

PARDI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «standardizzata» inserire le seguenti: «di cui alla lettera c), numero 1), del presente comma.».

11.20

GERMONTANI

Precluso

Al comma 1, lettera d) al primo periodo dopo le parole: «produttive dei diversi enti» aggiungere le seguenti parole: «nonché al numero di donne occupate.».

11.19

LANNUTTI, PARDI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti.».

11.21

BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, DE TONI, ASTORE, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione, per la quota di fabbisogno riferibile alle funzioni ed alle spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), sono rappresentate da compartecipazioni a tributi erariali, e, per la quota riferibile al finanziamento delle funzioni non fondamentali, dagli altri tributi propri, calcolati sempre ad aliquota *standard*».

11.22

D'UBALDO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

11.23

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera f) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera f) i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera f) i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione, in quanto l'eventuale ridefinizione del riparto non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli Enti locali. Nel caso in cui la Regione nel cui territorio è stata raggiunta l'intesa, non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131».

11.24

MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera f) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera f) i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera f) i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione, in quanto l'eventuale ridefinizione del riparto non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli Enti locali. Nel caso in cui la Regione nel cui territorio è stata raggiunta l'intesa, non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131».

11.0.1

ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Soppressione di enti intermedi e strumentali)

1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

2. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 1 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle

funzioni di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

11.0.2

VITALI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, MAURO Maria MARINO, PROCACCI, SANNA

Respinto

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Istituzione delle città metropolitane)

1. Le città metropolitane sono istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli. L'iniziativa spetta al comune capoluogo, ovvero al 30 per cento dei comuni della provincia o delle province interessate, che rappresentino il 60 per cento della relativa popolazione, ovvero ad una o più province congiuntamente ad un numero di comuni che rappresentino il 60 per cento della popolazione della provincia o delle province proponenti. La proposta di istituzione contiene la perimetrazione dell'area metropolitana e una proposta di statuto della città metropolitana. Sulla proposta è acquisito il parere della regione. Si osservano i seguenti principi e indirizzi:

a) il territorio della città metropolitana coincide con il territorio di una o di più province; in caso di non coincidenza con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali interessate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione;

b) la città metropolitana acquisisce tutte le funzioni della preesistente provincia, come determinate in base alla presente legge, riguardanti il suo territorio, e ad essa sono attribuite le risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; il decreto legislativo di cui al comma 3 regola la successione della città metropolitana alla provincia in tutti i rapporti già attribuiti alla titolarità di questo ultimo ente secondo i criteri di cui alla presente legge;

c) alla città metropolitana spettano tutte le funzioni conferite dalla legge statale o regionale a seconda delle rispettive competenze nel rispetto delle funzioni fondamentali individuate dalla legge dello Stato;

d) il territorio della città metropolitana si articola al suo interno in comuni; il comune capoluogo, se mantiene la sua integrità, si articola in municipi;

e) il decreto legislativo di cui al comma 3 regola il sistema di determinazione dei collegi elettorali per la elezione degli organi di governo della città metropolitana, nonché di attribuzione dei seggi, in modo da garantire una adeguata rappresentanza alle comunità locali insistenti sulla parte del territorio metropolitano esterna a quello del preesistente comune capoluogo, nonché le modalità ed i termini di indizione delle elezioni per la loro prima costituzione, assicurando, anche eventualmente attraverso la prorogatio, la continuità della amministrazione nella successione tra gli enti;

f) lo statuto della città metropolitana è adottato nei sei mesi successivi allo svolgimento delle elezioni per la prima costituzione degli organi di governo; il decreto legislativo di cui al comma 3 indica le norme applicabili nelle materie e discipline espressamente demandate allo statuto ed ai regolamenti nel periodo transitorio che precede la loro adozione;

g) lo statuto della città metropolitana, definisce le forme di esercizio associato di funzioni con i comuni in essa compresi al fine di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano, la coerenza dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché la economicità della gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finanziari e contabili; le relative disposizioni sono adottate previa intesa con i comuni interessati, recepita con deliberazioni di identico contenuto dei rispettivi consigli comunali;

h) per ciascuna città metropolitana, il decreto legislativo di cui al comma 3 stabilisce le modalità organizzative e le funzioni in relazione alle specifiche esigenze del proprio territorio.

2. Nelle aree metropolitane di cui al comma 1, tra il comune capoluogo e i comuni contermini possono essere individuate specifiche modalità di esercizio associato delle funzioni comunali da esercitare attraverso una unione. Ulteriori modalità di esercizio congiunto di funzioni possono essere definite dalle istituzioni locali e dalla regione interessate tenuto conto delle diverse specificità territoriali. Con i decreti legislativi di cui al comma 3, su proposta degli enti locali interessati e acquisito il parere della regione, possono essere attribuiti alle unioni di comuni metropolitani funzioni e prerogative proprie delle città metropolitane.

3. Ai fini della attuazione del comma 1, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, uno o più decreti legislativi per la istituzione delle città metropolitane con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati nel presente articolo.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3, corredati delle deliberazioni e dei prescritti pareri, sono trasmessi al Consiglio di Stato ed alla Conferenza unificata che rendono il parere nel termine di trenta

giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente:
«Istituzione e finanziamento delle Città metropolitane e di Roma capitale».

Art. 12.**12.1**

PROCACCI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Finanziamento delle città metropolitane)

1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2, è disciplinata, ai sensi dell'articolo 114, primo comma, e dell'articolo 119 della Costituzione, l'assegnazione delle risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni delle città metropolitane, previa loro individuazione specifica.

2. Il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane è assicurato anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il decreto legislativo di cui al comma 1 assegna alle città metropolitane tributi ed entrate proprie, anche diverse da quelle attribuite ai comuni; disciplina la facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in relazione alle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali; disciplina le modalità con cui le città metropolitane, che possono sostituirsi alle province nell'esercizio da esse esercitate all'interno del territorio metropolitano, acquisiscono i tributi, le entrate proprie e le quote spettanti dei fondi perequativi attribuiti alle province, in tutto o in quota parte corrispondente a quella del territorio provinciale che entra a far parte del nuovo ente metropolitano.

12.100/1

BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 12.100, al primo periodo del dispositivo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e disciplina le modalità con cui le città metropolitane che si sostituiscono alle province acquisiscono i tributi, le entrate proprie e le quote spettanti dei fondi attribuiti alle province, in tutto o in quota parte corrispondente a

quella del territorio provinciale che entra a far parte del nuovo ente metropolitano"».

12.100

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2, è assicurato».

Conseguentemente, nel primo periodo, dopo le parole: «delle Città metropolitane», sopprimere le seguenti: «è assicurato» e, nel secondo periodo, sostituire le parole: «La legge statale» con le seguenti: «Il medesimo decreto legislativo».

12.101

IL RELATORE

Accolto

Sopprimere il comma 2.

12.2

MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, DE TONI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Accolto

Sopprimere il comma 2.

12.3

PROCACCI

Accolto

Sopprimere il comma 2.

Art. 13.**13.100**

IL RELATORE

Accolto*Sopprimere l'articolo.***13.1**

Nicola ROSSI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Precluso*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 13.***(Finanziamento della città di Roma, capitale della Repubblica)*

1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2, è disciplinata, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, e dell'articolo 119 della Costituzione, l'assegnazione delle risorse alla città di Roma tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dall'esercizio delle funzioni associate al ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica.

2. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge per il finanziamento dei comuni e delle città metropolitane, per le finalità di cui al comma 1 sono altresì assicurate alla città di Roma, capitale della Repubblica, specifiche quote aggiuntive di tributi erariali.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, il decreto legislativo di cui al comma 1, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuzione alla città di Roma di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

b) trasferimento, a titolo non oneroso, al comune di Roma dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 reca una disciplina transitoria in base a cui l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge recante disciplina dell'ordinamento di Roma capitale, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Il medesimo decreto legislativo assicura, in via transitoria, l'attribuzione di un contributo a Roma capitale, previa adeguata specificazione dei fabbisogni di servizio e di investimento associati all'esercizio delle funzioni di capitale della Repubblica, nell'ambito delle risorse disponibili.

13.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

1. Ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione, è istituita la città metropolitana di Roma, capitale della Repubblica, di seguito denominata «città», ente locale autonomo, dotato di un proprio statuto nonché di poteri e funzioni stabiliti dalla Costituzione e dalla presente legge.

2. Nella città l'amministrazione si articola in due livelli:

a) la città, che assume le funzioni della provincia di appartenenza e i confini del suo territorio, oltre a quelle a essa delegate dalla presente legge;

b) i comuni compresi nella provincia di Roma e i municipi, in numero pari a nove, del comune di Roma, che svolgono le funzioni ad essi delegate dalla città.

3. Il territorio della città coincide con quello della provincia di Roma. La città, i comuni e i municipi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto e della piena e leale collaborazione.

4. Sono organi della città: il consiglio, la giunta e il sindaco. Il consiglio è composto da sessanta consiglieri eletti dai residenti nel territorio della città contestualmente all'elezione del sindaco secondo il sistema elettorale vigente per l'elezione dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. La giunta è nominata e presieduta dal sindaco. È altresì prevista l'istituzione dell'assemblea metropolitana cui partecipano i sindaci, o loro delegati, dei comuni compresi nel territorio della città. L'assemblea esprime pareri sugli atti fondamentali indicati nello statuto della città.

5. La città è titolare delle funzioni proprie della provincia e delle seguenti ulteriori funzioni, di norma comunali, da esercitare a livello metropolitano, sentita l'assemblea metropolitana dei sindaci:

a) pianificazione territoriale strategica del territorio metropolitano, con il concorso dei comuni, nonché verifica di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al piano territoriale;

b) realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture localizzate nel territorio metropolitano;

c) realizzazione e gestione dei servizi pubblici di trasporto metropolitano, anche attraverso la piena integrazione dei servizi urbani ed extra-urbani;

d) realizzazione e gestione dei servizi pubblici a rete nei settori del ciclo integrale delle acque, dell'energia e dello smaltimento dei rifiuti;

e) realizzazione e gestione dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro;

f) pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita e di rilascio delle relative autorizzazioni;

g) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente.

6. Alla città possono altresì essere attribuite o delegate ulteriori funzioni con legge statale o regionale nonché funzioni delegate dai comuni compresi nel territorio della medesima città. Le funzioni amministrative di cui al comma precedente sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione. I comuni della città svolgono le funzioni amministrative ad essi attribuite dalla legge, salvo quelle espressamente attribuite o delegate alla città, o da queste assunte in via sussidiaria. Tali funzioni sono svolte anche attraverso le forme associative e di cooperazione previste dalla parte I, titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.

7. Per far fronte ai maggiori oneri per spese correnti connesse al ruolo di capitale della Repubblica, è autorizzato un contributo di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 in favore della città. Il contributo di cui al periodo precedente è destinato ad interventi da realizzare nelle diverse parti del territorio della città, secondo una ripartizione fondata su indicatori oggettivi che determinano gli oneri rispettivamente rapportati per lo svolgimento delle funzioni di capitale della Repubblica.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Dichiarato inammissibile*Sostituire l'articolo 13 con il seguente:***«Art. 13.**

1. Ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione, è istituita la città metropolitana di Roma, capitale della Repubblica, di seguito denominata "città", ente locale autonomo, dotato di un proprio statuto nonché di poteri e funzioni stabiliti dalla Costituzione e dalla presente legge.

2. Nella città l'amministrazione si articola in due livelli:

a) la città, che assume le funzioni della provincia di appartenenza e i confini del suo territorio, oltre a quelle a essa delegate dalla presente legge;

b) i comuni compresi nella provincia di Roma e i municipi, in numero pari a nove, del comune di Roma, che svolgono le funzioni ad essi delegate dalla città.

3. Il territorio della città coincide con quello della provincia di Roma. La città, i comuni e i municipi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto e della piena e leale collaborazione.

4. Sono organi della città: il consiglio, la giunta e il sindaco. Il consiglio è composto da sessanta consiglieri eletti dai residenti nel territorio della città contestualmente all'elezione del sindaco secondo il sistema elettorale vigente per l'elezione dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. La giunta è nominata e presieduta dal sindaco. È altresì prevista l'istituzione dell'assemblea metropolitana cui partecipano i sindaci, o loro delegati, dei comuni compresi nel territorio della città. L'assemblea esprime pareri sugli atti fondamentali indicati nello statuto della città.

5. La città è titolare delle funzioni proprie della provincia e delle seguenti ulteriori funzioni, di norma comunali, da esercitare a livello metropolitano, sentita l'assemblea metropolitana dei sindaci:

a) pianificazione territoriale strategica del territorio metropolitano, con il concorso dei comuni, nonché verifica di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al piano territoriale;

b) realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture localizzate nel territorio metropolitano;

c) realizzazione e gestione dei servizi pubblici di trasporto metropolitano, anche attraverso la piena integrazione dei servizi urbani ed extra-urbani;

d) realizzazione e gestione dei servizi pubblici a rete nei settori del ciclo integrale delle acque, dell'energia e dello smaltimento dei rifiuti;

- e) realizzazione e gestione dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro;
- f) pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita e di rilascio delle relative autorizzazioni;
- g) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente.

6. Alla città possono altresì essere attribuite o delegate ulteriori funzioni con legge statale o regionale nonché funzioni delegate dai comuni compresi nel territorio della medesima città. Le funzioni amministrative di cui al comma precedente sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti autonomi della città, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione. I comuni della città svolgono le funzioni amministrative ad essi attribuite dalla legge, salvo quelle espressamente attribuite o delegate alla città, o da queste assunte in via sussidiaria. Tali funzioni sono svolte anche attraverso le forme associative e di cooperazione previste dalla parte I, titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.

7. Per far fronte ai maggiori oneri per spese correnti connesse al ruolo di capitale della Repubblica, è autorizzato un contributo di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 in favore della città. Il contributo di cui al periodo precedente è destinato ad interventi da realizzare nelle diverse parti dei territori della città, secondo una ripartizione fondata su indicatori oggettivi che determinano gli oneri rispettivamente rapportati per lo svolgimento delle funzioni di capitale della Repubblica.

8. La città, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. La città stabilisce e applica tributi ed entrate propri, sentita l'assemblea metropolitana dei sindaci.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Sopprimere il comma 2.

13.5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).

13.6DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, PEDICA,
GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO**Precluso**

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

13.7

BARBOLINI

Precluso

Al comma 4, sostituire la parola: «previa» con la seguente: «con» e sostituire le parole: «adottata nell'ambito delle risorse disponibili» con le seguenti: «previa adeguata specificazione dei fabbisogni di servizio e di investimento associati all'esercizio delle funzioni di capitale della Repubblica, nell'ambito delle risorse disponibili».

13.0.1CECCANTI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, Mauro Maria MARINO,
PROCACCI, SANNA, VITALI**Respinto**

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento di Roma capitale, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)

1. Il Governo è delegato a disciplinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti gli altri Ministri interessati, l'ordinamento di Roma, capitale della Repubblica, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito il parere della

Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenimento delle attuali funzioni e previsione di ulteriori funzioni essenziali in relazione al ruolo di Roma quale capitale della Repubblica nel rispetto del riparto delle funzioni definito dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione;

b) previsione di una disciplina finalizzata ad assicurare il migliore esercizio delle funzioni di Roma, quale capitale della Repubblica, simbolo della storia e dell'unità nazionale, sede degli organi costituzionali dello Stato, di uffici ed enti pubblici nazionali, delle rappresentanze ufficiali degli Stati esteri presso la Repubblica, nonché finalizzata ad armonizzare gli interessi della comunità locale con le prerogative e gli interessi dello Stato della Città del Vaticano e delle istituzioni internazionali che hanno sede in Roma;

c) previsione di modalità particolari per garantire la sicurezza pubblica mediante programmi del Ministero dell'interno;

d) garanzia della massima efficienza ed efficacia dei servizi urbani, con riguardo alla funzionalità degli organi costituzionali dello Stato e degli uffici ed enti pubblici nazionali, nonché dei servizi urbani necessari alla funzionalità delle rappresentanze estere e delle istituzioni internazionali con sede in Roma, anche con riguardo alla Città del Vaticano;

e) previsione che alla capitale siano assicurate le risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni da essa esercitate secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione;

f) previsione di una disciplina del potere regolamentare di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative, nel rispetto degli obblighi internazionali, del diritto comunitario, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nell'ambito delle materie del governo del territorio, dell'edilizia pubblica e privata, dei trasporti e della mobilità, dei servizi sociali, in relazione alle peculiari esigenze del ruolo di capitale;

g) previsione di una sede di raccordo istituzionale tra Roma capitale, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;

h) previsione che il sindaco di Roma capitale sia membro di diritto della Conferenza Stato-Città e autonomie locali e della Conferenza unificata;

i) definizione dell'ordinamento di Roma capitale secondo le modalità».

Art. 14.**14.1**

ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle modalità con le quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati sulla base di una programmazione pluriennale con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali;

b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni a statuto ordinario o speciale;

c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, ai territori montani;

d) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di interventi di sostegno attraverso l'utilizzo di strumenti fiscali, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, all'occupazione, agli investimenti, alla ricerca, al fine di promuovere, in specifici territori, lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;

e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione nonché l'entità delle risorse stanziare dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata, disciplinati all'interno di una programmazione pluriennale, con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria;

f) facoltà dello Stato di effettuare trasferimenti addizionali in conto capitale a favore dei territori regionali che presentino forti divari nella dotazione infrastrutturale ovvero progetti o programmi di dimensione transnazionale;

g) alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, i contributi a specifica destinazione aventi carattere di generalità sono soppressi e l'attuazione degli interventi cui essi sono destinati è finanziata nell'ambito del finanziamento ordinario».

14.100/1

PROCACCI

Respinto

All'emendamento 14.100, al numero 1), dopo le parole: «programmazione pluriennale», inserire il seguente periodo: «. I finanziamenti dell'Unione europea sono esclusivamente aggiuntivi rispetto ai contributi speciali dello Stato».

14.100/2

LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 14.100, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al *deficit* infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, ai territori montani, alle isole minori; alla necessità di salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, artistico ed ambientale della nazione; all'indennizzo di situazioni di particolare svantaggio conseguenti all'assunzione, da parte della singola realtà territoriale, di oneri ed impegni nell'interesse della collettività nazionale"».

14.100/3

INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

All'emendamento 14.100, al numero 4), nel dispositivo dell'emendamento, dopo le parole: «e aggiungere» inserire le seguenti: «dopo la parola: "disciplinati" le parole: "all'interno di una programmazione pluriennale" e».

14.100

IL RELATORE

Accolto

All'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo il metodo della programmazione pluriennale»;*

2) *al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle isole minori»;*

3) *al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona»;

4) *al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «nonché l'entità» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti».*

14.2

PROCACCI

Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «e con i cofinanziamenti nazionali» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Tali finanziamenti dell'Unione Europea e cofinanziamenti nazionali costituiscono esclusivamente contributi aggiuntivi rispetto a quelli speciali finanziati dal bilancio dello Stato di cui al periodo precedente;».

14.3

SALTAMARTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) destinazione da parte dello Stato delle risorse aggiuntive, mantenendone le proprie finalizzazioni, ed effettuazione di interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, città metropolitane e Regioni;».

14.4

Paolo FRANCO, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Respinto*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) considerazione delle specifiche realtà territoriali sulla base della collocazione geografica e della realtà socio economica degli enti, con riguardo ai territori montani, alle isole minori, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori con deficit infrastrutturali e ai diritti alla persona;».

14.5

LANNUTTI, DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Respinto*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, ai territori montani; alla necessità di salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, artistico ed ambientale della nazione; all'indennizzo di situazioni di particolare svantaggio conseguenti all'assunzione, da parte della singola realtà territoriale, di oneri ed impegni nell'interesse della collettività nazionale».

14.6

GERMONTANI

Respinto*Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «realtà socio economica» inserire le seguenti: «al numero di donne occupate.».***14.7****Ritirato**

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «al deficit infrastrutturale», inserire le seguenti: «con riferimento prioritario al Mezzogiorno, agli squilibri economici e sociali tra il Nord e il Sud del Paese».

14.8

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «alla loro prossimità al confine con altri Stati o con Regioni a statuto speciale, ai territori montani».

14.9

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con Regioni a statuto speciale, ai territori montani».

14.10

SALTAMARTINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani».

14.11

OLIVA, PISTORIO, IZZO

Ritirato

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «o con regioni a statuto speciale,» aggiungere le seguenti: «alle isole,».

14.12

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ai territori montani» aggiungere le seguenti: « e alle isole minori».

14.13

OLIVA, PISTORIO, IZZO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) garanzia, in base ai principi previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria, della continuità territoriale tra il continente e la Sicilia, la Sardegna, le isole minori;».

14.14

OLIVA, PISTORIO, IZZO

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo» con le seguenti: «previsione, al fine di compensare le carenze infrastrutturali delle regioni del Mezzogiorno e in coerenza con i principi giuridici dell'ordinamento comunitario, di forme di fiscalità compensativa e di sviluppo».

14.15

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «forme di fiscalità di sviluppo» inserire le altre: «, finanziate dallo Stato,» e sostituire dalle parole: «la coesione e la solidarietà» fino alla fine della lettera, con le altre: «e la coesione nelle aree sottoutilizzate del Paese;».

14.16

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «fiscalità di sviluppo» inserire le seguenti: «, finanziate dallo Stato,» e sostituire le parole: «, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona» con le seguenti: «e la coesione nelle aree sottoutilizzate del Paese».

14.17

GERMONTANI

Respinto

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «diritti della persona» aggiungere le seguenti: «, secondo, anche, un principio di pari opportunità;».

14.18

SALTAMARTINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziato dallo Stato ai sensi del presente articolo sono stabiliti sentita la Conferenza unificata.».

14.19

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «nonché l'entità», sostituire la parola: «intesa» con la seguente: «parere» e sostituire le parole: «e disciplinati con i provvedimenti annuali che determina2no la manovra finanziaria» con le seguenti: «. L'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione».

14.20

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «nonché l'entità» e sostituire la parola: «intesa» con la seguente: «parere».

14.21

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «nonché l'entità».

14.22

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «intesa» con la parola: «parere».

14.23

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria» con le seguenti: «. L'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione».

14.24

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente: «Interventi per la coesione economica e sociale».

14.25

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Sostituire la rubrica con la seguente: «Interventi per la coesione economica e sociale».

Art. 15.**15.100/1**

PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 15.100, alla lettera e) sostituire le parole: «ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale» con le seguenti: «; riattribuzione agli enti più virtuosi delle eccedenze prodotte rispetto ai saldi programmati, nei limiti delle eccedenze di comparto».

15.100/2

GERMONTANI, ADAMO, VICARI

Ritirato

All'emendamento 15.100, alla lettera e), primo periodo, dopo le parole: «nell'interesse della collettività nazionale» inserire le seguenti: «nonché degli enti nei cui territori sia conseguito un livello dell'occupazione femminile pari o superiore al 60 per cento;».

15.100/3

GERMONTANI, ADAMO, VICARI

Ritirato

All'emendamento 15.100, alla lettera e), primo periodo, dopo le parole: «nell'interesse della collettività nazionale» inserire le seguenti: «nonché degli enti nei cui territori sia conseguito un livello dell'occupazione femminile superiore alla media degli altri territori corrispondenti per livello di governo;»

15.100/4

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 15.100 del relatore, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «nell'interesse della collettività nazionale» inserire le seguenti: «ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile».

15.100

IL RELATORE

Accolto*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 15.***(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;

b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle Città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;

c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;

d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali;

e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al

cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali».

15.1

VICARI

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «locale» inserire le seguenti: «, previo accordo in Conferenza Unificata relativo agli obiettivi di ogni singolo comparto;».

15.2

STRADIOTTO, MERCATALI, BARBOLINI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni; le eccedenze rispetto ai saldi programmati sono riconosciute l'anno successivo al comparto che le ha prodotte, possono essere previsti meccanismi di premialità per i comparti più virtuosi in riferimento agli obiettivi di finanza pubblica. Le Regioni possono adattare, sulla base di criteri stabiliti con accordi in Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore statale ai Comuni e alle Province, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie».

15.3

VICARI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni; le eccedenze rispetto ai saldi programmati sono riconosciute l'anno successivo al comparto che le ha prodotte, possono essere previsti meccanismi di premialità per i comparti più virtuosi, in riferimento agli obiettivi di finanza pubblica. Le regioni possono adattare, sulla base di criteri stabiliti con accordi in Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore statale ai comuni e alle province, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie;».

15.4

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni; le eccedenze rispetto ai saldi programmati sono riconosciute l'anno successivo al comparto che le ha prodotte, possono essere previsti meccanismi di premialità per i comparti più virtuosi in riferimento agli obiettivi di finanza pubblica. Le Regioni possono adattare, sulla base di criteri stabiliti con accordi in Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore statale ai Comuni e alle Province, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie».

15.5

BELISARIO, LANNUTTI, DE TONI, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) introduzione per gli enti più virtuosi e per quelli meno virtuosi, rispetto agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal Patto europeo di stabilità e di crescita e dal Patto interno di stabilità, e ai connessi obiettivi di pareggio finanziario e di equilibrio di bilancio, di un sistema rispettivamente premiante e sanzionatorio. Tale sistema deve comportare, in armo-

nia con i principi generali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici dei cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170:

1) per tutti i livelli di governo sub-statale, l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione di bilancio ove si prospettassero situazioni di squilibrio;

2) che agli enti più virtuosi siano riconosciute, nell'anno successivo, le eccedenze prodotte rispetto ai saldi programmati, nei limiti delle eccedenze di comparto;

3) che gli enti meno virtuosi siano individuati facendo confluire le risultanze di idonee procedure informative e di monitoraggio degli andamenti di entrata e di spesa e degli equilibri economico-finanziari per tutti i livelli di governo sub-statali, in un'unica sede di valutazione tecnica, con il concorso ed il coinvolgimento della Conferenza di cui all'art. 4), e valutando, tra gli altri, anche i seguenti indicatori: mancata approvazione del bilancio di previsione entro i termini fissati dalla legge e ricorso all'esercizio provvisorio per almeno 3 anni consecutivi; mancato rispetto degli equilibri di bilancio; emersione di nuovi o maggiori disavanzi o mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di rientro del disavanzo;

4) che agli enti di cui al precedente numero 3 sia fatto divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche; di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; di procedere a contrarre nuovo indebitamento. In ogni caso deve essere fatta salva la garanzia dell'attuazione delle funzioni fondamentali e dell'effettività dei livelli essenziali delle prestazioni;

5) che i divieti di cui al precedente numero durano fino al momento in cui sia dimostrato l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso l'adozione e l'attuazione di provvedimenti adeguati, tra cui il reperimento di maggiori entrate straordinarie attraverso la dismissione dei valori mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente, nonché l'attivazione della misura massima dell'autonomia impositiva; in relazione a squilibri di bilancio o disavanzi correlati alla spesa per funzioni fondamentali e a quelle coperte dal vincolo dei livelli essenziali delle prestazioni, tali divieti durano fino al momento in cui vengano adottati ed attuati provvedimenti che si dimostrino essere idonei a raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica;

6) in attuazione dell'art. 120, comma 2, della Costituzione, la possibilità di intervento di commissari *ad acta* governativi per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente numero 4), in caso di mancato intervento da parte degli organi competenti della Regione o dell'ente locale;

7) previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla Regione e agli enti locali con il Patto di stabilità interno, salvo il principio di proporzionalità della sanzione all'entità dello scostamento dagli obiettivi programmati, e

con individuazione specifica dei casi di: ineleggibilità nei confronti del Presidente e dei membri della Giunta Regionale responsabili; ineleggibilità nei confronti di Sindaci e amministratori responsabili degli enti locali, con particolare riguardo ai casi in cui sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; decadenza dei Direttori generali responsabili, sia dell'ente sub-statale sia delle aziende sanitarie e ospedaliere o di altre articolazioni organizzative delle funzioni pubbliche a livello regionale o locale; scioglimento degli organi degli enti inadempienti.».

15.6

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: «introduzione a favore» con le seguenti: «introduzione nei confronti».

15.7

VICARI

Precluso

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «politiche comunitarie» aggiungere le seguenti: «e quelle derivanti da funzioni amministrative attribuite o trasferite dallo Stato alle regioni.».

15.8

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: « sanzionatori» con le seguenti: «di decadenza».

15.9

Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, BODEGA, MAURO

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «casi di ineleggibilità» con le seguenti: «casi di interdizione dai pubblici uffici».

15.10

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) individuazione di indicatori economici-gestionali atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi fondamentali resi da parte di regioni ed enti locali».

15.0.100/1

MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, PARDI, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 15.0.100, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Governo predispone uno o più disegni di legge, previo parere della Conferenza unificata, volti a disciplinare le modalità di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni è determinata, previa intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle metodologie e dei dati elaborati dalla segreteria tecnica. Gli schemi dei provvedimenti volti alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli effetti finanziari e della Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale che si esprimono nei termini previsti dai rispettivi regolamenti parlamentari».

15.0.100

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Patto di convergenza)

1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento

di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo e a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, gli obiettivi di servizio, il livello di ricorso al debito nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali. Nel caso in cui il monitoraggio rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato "piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza", volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello».

15.0.1

BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Delega per la revisione delle circoscrizioni delle province)

1. Ai fini della razionalizzazione ed armonizzazione degli assetti territoriali conseguenti alla definizione e all'attribuzione delle funzioni fondamentali e amministrative degli enti locali, alla istituzione delle città metropolitane, all'ordinamento di Roma capitale della Repubblica, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore, con le modalità di cui all'articolo 2 e senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, previa iniziativa dei comuni, sentite le province e la regione interessate, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle circoscrizioni provinciali in modo che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta;

b) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato;

c) in conformità all'articolo 133 della Costituzione, adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, nonché parere della provincia o delle province interessate e della regione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari che entro sessanta giorni si esprimono anche in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti della proposta di revisione delle circoscrizioni provinciali».

Art. 16.**16.2**

SANNA, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16.

(Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali;

b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;

c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;

d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale».

16.1

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «direttivi», aggiungere le altre: «ferme le prerogative disposte da norme di valenza costituzionale previste per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano».

16.3

VICARI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) trasferimento, a titolo gratuito, ad ogni livello di governo dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato, non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione statale. Il trasferimento dei suddetti beni dovrà essere effettuato mediante l'istituzione di un albo statale in cui siano individuati i beni appartenenti al patrimonio dello Stato che si sono resi disponibili, secondo le seguenti modalità:

1) entro dodici mesi dall'istituzione dell'albo, l'Amministrazione competente presenta un bando da reiterarsi periodicamente in base alle nuove disponibilità patrimoniali dello Stato, cui potranno partecipare gli enti pubblici, le società miste, i consorzi, i soggetti privati o qualunque altra associazione, che presentino progetti con finalità prevalente di pubblica utilità;

2) le regioni potranno altresì cedere a titolo gratuito beni appartenenti al proprio patrimonio, al fine di realizzare progetti di pubblica utilità, con le stesse modalità di cui al punto 1, lettera e), del presente articolo».

16.4

PAPANIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) autonomia degli enti locali nelle modalità di gestione e valorizzazione del patrimonio, anche con ricorso all'esternalizzazione, nel rispetto del diritto comunitario, con possibilità di destinazione diretta dei proventi dell'attività di contrasto dell'evasione fiscale all'incremento del patrimonio edilizio destinato a finalità sociali».

16.5

ESPOSITO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) autonomia degli enti locali nelle modalità di gestione e valorizzazione del patrimonio, anche con ricorso all'esternalizzazione, nel rispetto del diritto comunitario, con possibilità di destinazione diretta dei

proventi dell'attività di contrasto dell'evasione fiscale all'incremento del patrimonio edilizio destinato a finalità sociali».

16.6

Paolo FRANCO, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) attribuzione ai comuni delle montagne».

16.0.1

BASTICO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente Capo:

«CAPO VII-bis

CARTA DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 16-bis.

(Deleghe al Governo per la individuazione ed allocazione delle funzioni fondamentali e delle funzioni proprie degli enti locali e per l'adozione della "Carta delle autonomie locali")

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) individuare e allocare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le funzioni di cui all'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;

b) prevedere una disciplina dei settori relativi all'organizzazione degli enti locali di competenza esclusiva dello Stato, nonché individuare, nel rispetto del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, principi

fondamentali nelle materie di competenza concorrente che interessano le funzioni, l'organizzazione ed i servizi degli enti locali.

2. Sui decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio di Stato, nonché l'intesa nell'ambito della Conferenza unificata; i decreti legislativi sono adottati dopo l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla assegnazione degli schemi dei decreti legislativi medesimi.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *a*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, in modo da prevedere, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica e al pieno rispetto degli articoli 2 e 3 della Costituzione; in questo contesto, prevedere che determinate funzioni fondamentali, da individuare in sede di decreto delegato, debbano essere necessariamente esercitate in forma associata da parte degli enti di minore dimensione demografica;

b) prevedere che l'esercizio delle funzioni fondamentali possa essere svolto unitariamente sulla base di accordi tra comuni e province;

c) considerare, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, quelle preordinate a garantire i servizi essenziali su tutto il territorio nazionale, tenendo conto di quelle storicamente svolte, secondo criteri di economicità, efficienza, semplificazione ed adeguatezza; in particolare, considerare tra le funzioni fondamentali dei comuni tutte quelle che li connotano come ente di governo di prossimità e tra le funzioni fondamentali delle province quelle che le connotano come enti per il governo di area vasta; considerare tra le funzioni fondamentali delle città metropolitane, oltre a quelle spettanti alle province, anche quelle di governo metropolitano;

d) considerare come funzione fondamentale di comuni, province e città metropolitane, secondo il criterio di sussidiarietà, la individuazione, per quanto non già stabilito dalla legge, delle attività relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni primari della comunità locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, ferma la competenza della regione quando si tratti di attività da svolgere unitariamente a dimensione regionale;

e) fino all'approvazione delle leggi regionali che, nell'ambito delle rispettive competenze, applicano il principio di adeguatezza in connessione a quelli di sussidiarietà e di differenziazione, stabilire la dimensione demografica minima dei comuni al di sotto della quale determinate funzioni fondamentali debbono essere esercitate attraverso le unioni di co-

muni, prevedendo altresì criteri di ponderazione che tengano conto delle peculiarità territoriali;

f) fino al termine di cui alla lettera *e)*, stabilire la dimensione demografica e territoriale minima dei comuni delle zone montane al di sotto della quale determinate funzioni fondamentali debbono essere esercitate attraverso forme associative comunali delle zone montane, tenendo conto delle peculiarità dei territori montani e prevedendo che ogni comune delle aree montane possa partecipare soltanto ad una forma associativa comunale obbligatoria delle zone montane;

g) attribuire ai comuni le funzioni catastali, anche ai fini del trasferimento agli stessi della titolarità nonché dei relativi proventi dell'imposizione sugli immobili e del riconoscimento di forme ulteriori di autonomia impositiva sul patrimonio immobiliare;

h) prevedere forme di supporto, collaborazione e cooperazione tra Stato ed enti locali, anche per ciò che concerne l'impiego di fondi strutturali europei;

i) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza, di semplificazione, di concentrazione e di differenziazione nella individuazione delle condizioni e modalità di esercizio delle funzioni fondamentali, in modo da assicurarne l'esercizio unitario da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'adeguata gestione, anche mediante sportelli unici, di regola istituiti presso i comuni, anche in forma associata, competenti per tutti gli adempimenti inerenti ciascuna funzione o servizio e che curino l'acquisizione di tutti gli elementi e atti necessari;

l) indicare i principi sulle forme associative e per la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, ispirati al criterio dell'unificazione per livelli dimensionali attraverso l'eliminazione di sovrapposizione di ruoli e di attività e tenendo conto delle forme associative esistenti, in particolare delle unioni di comuni e delle peculiarità dei territori montani ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione;

m) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di integrazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, regioni e Stato;

n) dettare una disciplina specifica per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti che, tenendo conto delle caratteristiche territoriali, ambientali e socioeconomiche anche con riferimento alla presenza di zone montane, ne sostenga e valorizzi l'azione di governo con misure di semplificazione procedurali, organizzative e contabili correlate alle minori dotazioni di risorse strumentali.

4. Qualora, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, l'esercizio delle funzioni fondamentali spetti ad un ente, diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore

dei decreti legislativi di cui al comma 1, alla decorrenza del loro esercizio, alla determinazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie alloro esercizio, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, su proposta dei Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi con gli enti locali interessati, con l'intesa della Conferenza unificata. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità fra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'atto dell'effettiva attuazione dei meccanismi previsti dal presente comma. Le presenti disposizioni cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi dell'articolo 119 della Costituzione.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano, nelle materie di competenza legislativa dello Stato, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui alla presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali risultanti dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella codificazione, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle altre fonti statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

7. Il decreto legislativo di cui al comma 5 è emanato sentito il Consiglio di Stato, che deve rendere il parere entro novanta giorni, e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

8. Le disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge

continuano ad applicarsi nelle materie di competenza legislativa regionale o rientranti nella potestà normativa degli enti locali, fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale o degli enti locali, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

10. L'articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali».

Art. 17.**17.1**

VITALI, BASTICO, ADAMO, AGOSTINI, BAIIO, BARBOLINI, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO

Respinto

Sostituire l'articolo 17, con il seguente:

«Art. 17.

(Transizione)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano una fase transitoria della durata di cinque anni diretta a garantire il passaggio graduale dall'attuale sistema a quello a regime, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostituzione della formula della regione con quella del territorio regionale, suddividendo le funzioni attualmente svolte dalle regioni a statuto ordinario in funzioni riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), ovvero non riconducibili a tale vincolo;

b) i fabbisogni finanziari correnti in termini *standard* di ciascun territorio regionale sono calcolati con riferimento alla spesa storica corrente di ciascuna regione a statuto ordinario per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 1);

c) la capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata pari alla spesa storica di ciascuna regione a statuto ordinario per le materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 3);

d) per il finanziamento delle spese relative alle funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), numero 2) i fabbisogni finanziari in termini *standard* di ciascun ente regionale o locale a cui sono assegnate le corrispondenti funzioni amministrative sono calcolati con riferimento alla spesa storica;

e) previsione che il nuovo schema di finanziamento e di perequazione venga applicato esclusivamente alle funzioni attualmente svolte dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

f) fermo restando l'avvio del passaggio dalla spesa storica al fabbisogno *standard*, qualora alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 non siano ancora state individuate dalla legge le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, il periodo di transizione decorre dalla successiva entrata in vigore della legge con cui dette funzioni sono individuate;

g) i fabbisogni finanziari relativi alle spese dei comuni, delle città metropolitane e delle province sono determinati considerando il complesso

delle funzioni pubbliche esercitate, così come indicate nei certificati a rendiconto degli enti locali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell'ultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge;

h) previsione che la devoluzione di maggiori risorse e più incisive competenze alle regioni, rispetto a quelle attualmente svolte, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia condizionata alla verifica da parte dello Stato di capacità amministrative adeguate da parte delle regioni richiedenti. Al momento della devoluzione delle maggiori risorse e funzioni, lo Stato e la regione richiedente formulano un accordo che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi nel campo della funzione assegnata, definendo i fabbisogni standard ottimali ed effettivi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere *e*), *j*) e *g*) della presente legge. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati, applicando le metodologie di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *p*) e *q*) della presente legge. In caso di scostamenti permanenti e sistematici si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 1, lettera *r*) della presente legge».

Consequentemente sopprimere l'articolo 18.

17.2

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI, Paolo FRANCO, BODEGA, MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «erogate in via straordinaria», inserire le seguenti: «attraverso l'adozione di apposite ordinanze contingibili ed urgenti».

17.3

PROCACCI

Respinto

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «dei livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «e delle funzioni pubbliche degli enti locali».

17.100/1

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 7 avviene in maniera graduale a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni mediante un processo di convergenza della spesa storica al fabbisogno *standard* calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione, in un periodo di tempo sostenibile"».

17.100/2

ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 17.100, sopprimere il numero 3).

17.100/3

LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

Dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«4) *dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

"e-bis) previsione che la devoluzione di maggiori risorse e più incisive competenze alle regioni, rispetto a quelle attualmente svolte, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia condizionata alla verifica da parte dello Stato di capacità amministrative adeguate da parte delle regioni richiedenti. Al momento della devoluzione delle maggiori risorse e funzioni, lo Stato e la regione richiedente formulano un accordo che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi nel campo della funzione assegnata, definendo i fabbisogni *standard* ottimali ed effettivi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere e), f) e g), della presente legge. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati, applicando le metodologie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere p) e q), della presente legge. In caso di scostamenti permanenti e sistematici si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera r), della presente legge"».

17.100

IL RELATORE

Accolto

All'articolo 17, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera b), sostituire le parole: «tempo sostenibile» con le seguenti: «cinque anni»;*

2) *alla lettera c), dopo le parole: «capacità fiscali», inserire le seguenti: «per abitante»;*

3) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c);».

17.4

BARBOLINI

Assorbito

Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: «tempo sostenibile» con le seguenti: «cinque anni a decorrere dall'approvazione dell'ultimo decreto legislativo di cui all'articolo 2».

17.5

ASTORE, BELISARIO, LANNUTTI, DE TONI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «determinato con i decreti di cui all'articolo 2, congiuntamente alla definizione dei livelli essenziali e dei costi standard, che non dovrà comunque essere superiore a cinque anni».

17.6

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto del superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione».

17.7

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «capacità fiscali» aggiungere le seguenti: «per abitante».

17.8

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: «può attivare» con la seguente: «attiva».

17.9

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI, Paolo FRANCO, BODEGA, MAURO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) introduzione di un meccanismo di incentivazione al contenimento della spesa relativa al personale, consistente nella destinazione delle economie di spesa conseguite nella gestione del personale, in quota non inferiore al cinquanta per cento, all'istituzione di un Fondo regionale per la riduzione del *deficit* infrastrutturale».

17.10

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI, Paolo FRANCO, BODEGA, MAURO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) introduzione di meccanismi premiali, da ripartire sulla base delle responsabilità di spesa e dei risparmi conseguiti, per gli enti territoriali che conseguano le maggiori economie in sede di attuazione dei processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese di personale».

Art. 18.**18.100/1**

DE TONI, BELISARIO, CARLINO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 18.100, lettera c), prima della parola: «determinazione» inserire le seguenti: «fino alla definizione dei costi standard delle funzioni fondamentali degli enti locali e delle prestazioni per cui devono essere assicurati livelli essenziali».

18.100/2

BELISARIO, CARLINO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 18.100, al comma 1, sopprimere la lettera e).

18.100/3

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Respinto

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane)

1. Dopo il titolo I della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è inserito il seguente:

«Titolo I-bis.

(Funzioni di comuni, province e città metropolitane)

CAPO I

(Funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane)

Art. 12-bis.

(Funzioni fondamentali)

1. Sono funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tenuto conto delle funzioni storicamente svolte, quelle indicate agli articoli 12-ter, 12-quater e 12-quinquies in quanto essenziali e imprescindibili per soddisfare i bisogni primari delle rispettive comunità e per consentire il concorso delle autonomie territoriali alla tenuta e alla coesione dell'ordinamento della Repubblica in un quadro di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo.

2. Sono, anche, funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, essenziali e imprescindibili per il funzionamento degli enti, nelle aree di rispettiva competenza:

- a) la funzione normativa;
- b) la funzione di programmazione e pianificazione nonché la partecipazione alle funzioni di programmazione e pianificazione economica, sociale, territoriale e ambientale di livello provinciale, regionale e nazionale;
- c) la funzione di organizzazione e gestione del personale;
- d) la funzione di controllo interno;
- e) la funzione di gestione finanziaria, tributaria e contabile;
- f) la funzione di vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza;
- g) la funzione di raccolta ed elaborazione dei dati informativi e statistici nelle aree funzionali di competenza.

Art. 12-ter.

(Funzioni fondamentali dei comuni)

1. Sono funzioni fondamentali del comune ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, con riguardo alla popolazione ed al territorio comunale:

a) nel settore "sviluppo economico ed attività produttive", la promozione del benessere e dello sviluppo economico e sociale della comunità locale, in particolare attraverso:

- 1) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi pubblici locali;

2) la disciplina delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, ivi compresa la regolamentazione degli orari e dell'accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati;

3) partecipazione alla attuazione degli interventi di promozione e sostegno delle attività produttive e alla gestione del demanio marittimo, fluviale e lacuale:

b) nel settore "territorio, ambiente e infrastrutture", l'attuazione di un uso razionale e programmato delle risorse del territorio e delle relative infrastrutture, in particolare attraverso:

1) la pianificazione territoriale di base, anche attuativa, la regolazione dell'attività urbanistica, l'attuazione di interventi di recupero del territorio, la partecipazione alla gestione dei parchi nazionali e regionali, la regolamentazione della circolazione stradale urbana e rurale;

2) gestione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;

3) vigilanza e controllo dell'attività urbanistica e di rilievo ambientale, nell'ambito delle proprie competenze;

4) attuazione delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, prevenzione, pianificazione di emergenza e coordinamento dei primi soccorsi;

c) nel settore «servizi alla persona e alla comunità», *la promozione dello sviluppo della persona umana, nonché la tutela e la valorizzazione dei diritti civili e sociali, anche sollecitando e favorendo la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare attraverso:*

1) progettazione, e gestione del sistema locale dei servizi sociali, erogazione ai cittadini delle relative prestazioni, nonché promozione e coordinamento operativo del volontariato;

2) organizzazione e gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido e le scuole dell'infanzia a gestione diretta nell'ambito del sistema integrato, fino alla istruzione secondaria di primo grado; assistenza scolastica e prevenzione della dispersione e dell'abbandono scolastico; edilizia scolastica;

3) organizzazione e gestione dei servizi e delle attività culturali, ricreative e sportive;

4) adozione delle misure di competenza dell'autorità sanitaria locale;

d) nel settore "polizia amministrativa locale", ferme restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare:

1) l'accertamento degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni nei settori di competenza comunale;

2) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale con compiti di polizia amministrativa, stradale nei settori di competenza comunale.

2. Il Comune esercita le funzioni fondamentali singolarmente o in forma associata. Le leggi regionali stabiliscono la dimensione demografica minima dei comuni al di sotto della quale determinate funzioni fondamentali debbono essere esercitate attraverso le unioni di comuni, prevedendo altresì criteri di ponderazione che tengano conto delle peculiarità territoriali.

Art. 12-quater.

(Funzioni fondamentali delle province)

1. Costituiscono funzioni fondamentali della provincia ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, con riguardo a vaste zone intercomunali o all'intero territorio provinciale:

a) nel settore "sviluppo economico, sociale e delle attività produttive" in particolare:

1) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale nonché l'attuazione degli interventi per lo sviluppo delle imprese;

2) la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione delle attività culturali e sportive;

3) l'adozione di programmi di intervento nei settori economico, sociale e culturale, che richiedano una progettazione ed una attuazione unitaria a livello provinciale, anche attraverso il coordinamento delle proposte dei comuni ;

4) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il lavoro e dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria superiore; edilizia scolastica;

5) la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) nel settore "territorio, ambiente e infrastrutture" in particolare:

1) la pianificazione territoriale di coordinamento, la programmazione e gestione integrata, degli interventi per la difesa del suolo, delle coste, delle opere idrauliche e del demanio idrico;

2) attuazione delle attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile, di prevenzione di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali, nonché attuazione dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;

3) la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il controllo degli interventi di bonifica, della gestione e del commercio degli stessi rifiuti, nonché il controllo degli scarichi delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche;

4) la viabilità provinciale; a pianificazione di bacino del traffico e la regolazione della circolazione stradale inerente la viabilità provinciale;

c) nel settore della "polizia amministrativa locale", ferme restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare:

- 1) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia provinciale con compiti di polizia amministrativa, stradale e ambientale inerenti ai settori di competenza provinciale;
- 2) l'attuazione del regime autorizzatorio della caccia e della pesca secondo gli obiettivi generali stabiliti dalla legge regionale.

Art. 2-quinquies.

(Funzioni fondamentali delle città metropolitane)

1. Con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano le funzioni fondamentali della provincia di cui all'articolo 12-quater sono attribuite alla città metropolitana.

2. Costituiscono, altresì, funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:

- a) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- b) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- c) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

3. All'interno del territorio metropolitano, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 12-bis, comma 2, sono esercitate dai comuni in esso compresi, fatte salve le forme di esercizio associato previste dallo statuto della città metropolitana secondo il principio di adeguatezza, al fine di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno dell'area, la coerenza dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché la economicità di gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finanziari e contabili».

18.100/4

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 18.100 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 2, dopo le parole: «sulla base dell'articolazione» inserire le seguenti: «in funzioni e relativi servizi»;*
- 2) *al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'edilizia scolastica»;*

3) *al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa l'edilizia scolastica».*

18.100

IL RELATORE

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18.

(Norme transitorie per gli enti locali)

1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge;

b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, non inferiore al valore dei trasferimenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *e*);

c) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *e*), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all'articolo 14, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 10, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera *l*), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

d) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:

1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;

2) per comuni e province l'80 per cento delle spese è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le partecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le partecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;

3) ai fini del numero 2) si prendono a riferimento gli ultimi bilanci certificati a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 2;

e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera d).

2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno *standard* o alla capacità fiscale di cui agli articoli 9 e 11, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno *standard*, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

3. Per i comuni, le funzioni da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia;

f) funzioni del settore sociale, fatta eccezione per i servizi per l'infanzia e per i minori.

4. Per le province, le funzioni da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di istruzione pubblica;

c) funzioni nel campo dei trasporti;

d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;

e) funzioni nel campo della tutela ambientale;

f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

5. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata».

18.1

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) anche in assenza delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali, sono definite regole, tempi e modalità da applicare già nella fase transitoria in modo da garantire il passaggio dal criterio della spesa storica al criterio del fabbisogno standard. Ai fini dell'individuazione delle spese da finanziare relative alle funzioni fondamentali e non dei Comuni e delle Province:

1) si fa riferimento, con esclusione dei finanziamenti dell'Unione europea, al fabbisogno delle funzioni di Comuni e Province considerando in modo forfettario l'80 per cento di esse come fondamentali e il 20 per cento di esse come non fondamentali.

2) si fa riferimento nella fase di avvio per quanto riguarda il finanziamento delle funzioni fondamentali e non di Comuni e Province, al fine di assicurare la loro copertura integrale, all'insieme delle rispettive funzioni, così come indicate nei certificati a rendiconto degli enti locali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell'ultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge».

18.2

BARBOLINI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) anche in assenza delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali, sono definite regole, tempi e modalità da applicare già nella fase transitoria in modo da garantire il passaggio dal criterio della spesa storica al criterio del fabbisogno standard. Ai fini del-

l'individuazione delle spese da finanziare relative alle funzioni fondamentali e non dei Comuni e delle Province:

1) si fa riferimento, con esclusione dei finanziamenti dell'Unione europea, al fabbisogno delle funzioni di Comuni e Province considerando in modo forfettario l'80 per cento di esse come fondamentali e il 20 per cento di esse come non fondamentali.

2) si fa riferimento nella fase di avvio per quanto riguarda il finanziamento delle funzioni fondamentali e non di Comuni e Province, al fine di assicurare la loro copertura integrale, all'insieme delle rispettive funzioni, così come indicate nei certificati a rendiconto degli enti locali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell'ultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge».

18.3

DE TONI, ASTORE, BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «periodo di tempo sostenibile», inserire le seguenti: «determinato con i decreti di cui all'articolo 2, congiuntamente alla definizione delle funzioni fondamentali e dei costi standard e che non dovrà comunque essere superiore a cinque anni».

18.4

BARBOLINI

Precluso

Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: «tempo sostenibile» con le seguenti: «cinque anni a decorrere dall'approvazione dell'ultimo decreto legislativo di cui all'articolo 2».

18.5

PROCACCI

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

18.6

INCOSTANTE, BARBOLINI, DE SENA, ADAMO, PROCACCI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). prevedere che l'entrata in vigore del decreto legislativo avente ad oggetto l'applicazione dell'articolo 10, lett. c) avvenga entro il 30 giugno 2009».

18.7

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis. prevedere che l'entrata in vigore del decreto legislativo avente ad oggetto l'applicazione dell'articolo 10, lettera c) avvenga entro il 30 giugno 2009».

18.8

STRADIOTTO, BARBOLINI, MERCATALI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Il decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 10, lettera c), è adottato entro il termine del 30 giugno 2009».

18.0.1INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO,
PROCACCI, SANNA, VITALI**Respinto**

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modalità di esercizio in via transitoria delle funzioni statali sul territorio)

1. Fino al completamento del trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

2. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

3. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture –uffici territoriali del Governo.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovranazionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura – ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

5. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali».

18.0.100/1

BELISARIO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 18.0.100, al comma 1, alinea, dopo le parole: «distribuzione del gas,» aggiungere le seguenti: «l'estrazione di oli minerali,».

18.0.100/2

BELISARIO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 18.0.100, al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine: «anche in riferimento a quella di interesse nazionale, ovvero di altre regioni».

18.0.100/3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Respinto

All'emendamento 18.0.100, al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) valutazione della capacità produttiva energetica reale e potenziale di ciascuna regione».

18.0.100/4

VIZZINI, BIANCO, FLERES, PISTORIO, FERRARA, SALTAMARTINI, MARAVENTANO, FAZZONE, POLI BORTONE, COSTA

Respinto

All'emendamento 18.0.100, al comma 2, dopo le parole: «il trasporto pubblico locale» inserire le seguenti: «ed i collegamenti con le isole».

18.0.100/5

POLI BORTONE, DE ANGELIS

Respinto

All'emendamento 18.0.100, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono trasferiti, a titolo gratuito, ai comuni i beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'amministrazione centrale».

18.0.100

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Perequazione infrastrutturale)

1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, da ricondurre nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 119, quinto

comma, della Costituzione, riguardanti la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) valutazione dell'estensione delle superfici territoriali;
- b) valutazione del parametro della densità della popolazione e della densità delle unità produttive;
- c) considerazione dei particolari requisiti delle zone di montagna;
- d) valutazione della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
- e) valutazione della specificità insulare.

2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 17 e 18, al fine del recupero del *deficit* infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno *standard*. Gli interventi di cui al presente comma sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

18.0.101/1

LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI
Respinto

All'emendamento 18.0.101, sostituire i commi da 1 a 7, con i seguenti:

«1. È istituita la Città metropolitana di Roma Capitale, quale ente territoriale autonomo, dotato di un proprio statuto nonché di poteri e di funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e in conformità alle relative disposizioni attuative stabilite dalla presente legge.

2. La Città metropolitana di Roma Capitale subentra e succede alla provincia e al comune di Roma. Il territorio della Città metropolitana è costituito dal territorio del comune di Roma e dagli altri comuni della provincia di Roma, salvo che nel termine perentorio di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei rispettivi consigli, uno o più comuni confinanti con altra provincia decidano di aderire alla provincia medesima.

3. Alla Città metropolitana di Roma Capitale si applica la disciplina stabilita per le province dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.

4. Analogamente, si applica la disciplina stabilita per i comuni dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.

5. La Città metropolitana di Roma Capitale nonché i comuni e i municipi che ricadono nel suo territorio ispirano la loro azione e i loro rapporti ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione.

6. Lo statuto della Città metropolitana disciplina gli organi di governo, gli istituti di partecipazione dei cittadini alle decisioni di competenza degli organi, ivi compreso il *referendum* abrogativo, consultivo e propositivo, l'iniziativa popolare di deliberazioni e l'istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale, con modalità che assicurino il pieno coinvolgimento delle singole comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse.

7. Lo statuto determina le modalità di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri regolarmente residenti nel territorio della Città metropolitana.

8. La Città metropolitana di Roma Capitale è titolare delle funzioni proprie delle province, delle città metropolitane e di quelle ad essa conferite dalle leggi statali e regionali.

9. Sono attribuite alla Città metropolitana di Roma Capitale le funzioni comunali che, secondo i principi di sussidiarietà e adeguatezza, richiedono un esercizio unitario a livello metropolitano.

10. Le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate dalla Città metropolitana di Roma Capitale, a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, con appositi regolamenti.

11. I comuni e i municipi che ricadono nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale svolgono tutte le funzioni amministrative proprie dei comuni e quelle a questi conferite dalle leggi statali e regionali, dalla Città metropolitana di Roma Capitale, salvo quelle espressamente conferite alla medesima Città metropolitana di Roma Capitale o da questa assunte in via sussidiaria e per adeguatezza, al fine di assicurarne un esercizio unitario.

12. Per la composizione, l'elezione, l'organizzazione e le attribuzioni degli organi dei comuni metropolitani e per lo *status* degli amministratori locali si applicano le disposizioni vigenti per i comuni di pari dimensione. La Città metropolitana di Roma Capitale, i comuni e i municipi che ricadono nel territorio della medesima Città metropolitana svolgono le rispettive funzioni secondo i principi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, in modo che a un unico soggetto siano attribuite le funzioni e i compiti connessi, strumentali e complementari. Nello svolgimento delle loro funzioni essi possono avvalersi delle modalità di coordinamento o delle forme associative previste dagli articoli 270, 271 e 272 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

13. Spettano in particolare alla Città metropolitana di Roma Capitale le funzioni amministrative di area vasta nelle seguenti materie:

- a) rapporti con gli organi dello Stato e della Repubblica;
- b) rapporti con la Santa Sede e con le istituzioni internazionali con sede in Roma;
- c) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea;
- d) governo del territorio e pianificazione urbanistica generale ed attuativo, edilizia pubblica e privata;
- e) viabilità, mobilità e trasporti con particolare riferimento al trasporto pubblico ed ai servizi urbani di collegamento intercomunali;
- f) grandi infrastrutture;
- g) sicurezza e protezione civile;
- h) tutela e valorizzazione dei beni culturali, artistici e dell'ambiente;
- i) commercio, turismo e promozione dello sviluppo economico e dell'occupazione;
- l) servizi di area vasta e di coordinamento generale nei settori dell'assistenza sociale, dell'istruzione e della formazione;
- m) la pianificazione territoriale dei parchi ricadenti nel proprio territorio limitatamente ai casi in cui gli enti preposti non abbiano approvato i piani d'assetto da più di tre anni dalla loro istituzione.

14. Alla Città metropolitana di Roma Capitale è riconosciuta la più ampia autonomia statutaria e regolamentare nei limiti previsti dalla Costituzione e dalla presente legge.

15. Lo statuto della Città metropolitana di Roma Capitale disciplina le competenze degli organi di governo e stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione.

16. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad individuare le funzioni di cui agli articoli precedenti, i raccordi istituzionali e le modalità di coordinamento delle funzioni attribuite alla Città metropolitana di Roma Capitale con quelle dell'amministrazione statale e regionale e a definire le modalità per il trasferimento delle relative risorse del personale e di mezzi nel rispetto dei principi del miglior svolgimento delle funzioni da parte della Città metropolitana di Roma Capitale e della garanzia del raccordo tra funzioni statali, regionali e funzioni svolte dalla Città metropolitana di Roma Capitale.

17. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3, l'Assemblea capitolina e il Consiglio dei sindaci dell'area metropolitana approvano lo statuto della Città metropolitana di Roma Capitale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza qualificata non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute consecutive da tenersi entro trenta giorni. Lo statuto risulta approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri.

18. I procedimenti amministrativi che riguardano le funzioni e i servizi di Roma Capitale si concludono in ogni caso con l'adozione del provvedimento finale da parte degli organi di Roma Capitale, secondo la disciplina regolamentare di cui al comma 17.

19. Con specifico decreto legislativo, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma Capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) specificazione delle funzioni di cui al comma 13 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;

b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica e delle funzioni di cui al comma 13.

20. Il decreto legislativo di cui al comma 19 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma Capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 13.

24. Il decreto legislativo di cui al comma 19, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione a Roma Capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma Capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Individuazione delle funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale».

18.0.101/2 (v. testo 2)

IL RELATORE

All'emendamento 18.0.101, nel comma 3, sostituire la lettera a), e nel comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in conformità a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera d)».

18.0.101/2 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 18.0.101, nel comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali» e nel comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera d)».

18.0.101

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 18-ter.

(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)

1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle Città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:

a) tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali;

b) difesa dall'inquinamento; valutazione dell'impatto ambientale in collaborazione con il Ministero competente e con la regione Lazio;

c) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;

d) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;

e) edilizia pubblica e privata;

f) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;

g) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;

h) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, dei principi della legislazione statale e di quella regionale nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale, delle relative risorse umane e dei mezzi;

b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma Capitale tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.

6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3.

7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modifi-

cate, derogate od abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle Città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della Città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla Città metropolitana di Roma capitale».

Art. 19.**19.100**

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «delle compartecipazioni,» inserire le seguenti: «nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione.».

19.1

ESPOSITO

Respinto

All'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a), sopprimere parole: «in modo da configurare dei centri di servizio regionali per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali»;*

2) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) autonomia di Regioni ed Enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e riscossione dei tributi e delle altre entrate, anche con ricorso all'esternalizzazione, nel rispetto dei principi comunitari di concorrenza.».

19.2

PAPANIA

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere: «in modo da configurare dei centri di servizio regionali per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali.».

19.3

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto delle prerogative già disposte da norme di valenza costituzionale previste per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano in ordine alla competenza organizzatoria nella riscos-

sione dei tributi erariali e tenendo conto altresì dei successivi adeguamenti, in materia di tributi, dei rispettivi statuti».

19.4

MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «enti locali» aggiungere le seguenti: «anche attraverso l'ANCI e l'UPI».

19.5

GERMONTANI

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,prevedendo, a tal fine, un premio proporzionato all'introito conseguente all'attività di recupero dell'evasione.»

19.6

GERMONTANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) previsione di un sistema di controllo telematico centralizzato, che fa capo all'Anagrafe Tributaria, nel quale far confluire, da parte degli enti accertatori, le informazioni necessarie per ricostruire un reddito imponibile fondatamente attribuibile al contribuente».

19.7

PAPANIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) autonomia di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e riscossione dei tributi e delle altre entrate, anche con ricorso all'esternalizzazione, nel rispetto dei principi comunitari di concorrenza».

19.0.1

VITALI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA

Respinto

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni finali, abrogazioni e delega per l'adozione della Carta delle autonomie locali)

1. Le disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge continuano ad applicarsi nelle materie di competenza legislativa regionale o rientranti nella potestà normativa degli enti locali, fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale o degli enti locali, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

2. I decreti legislativi di cui al presente articolo abrogano, nelle materie di competenza legislativa dello Stato, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui alla presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali risultanti dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella codificazione, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle altre fonti statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 3 è emanato sentito il Consiglio di Stato, che deve rendere il parere entro novanta giorni, e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali».

Art. 20.**20.100/2**

STRADIOTTO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, VITALI

Respinto

All'emendamento 20.100, al comma 2, dopo le parole: «degli svantaggi strutturali permanenti» aggiungere le seguenti: «e della dotazione infrastrutturale dei servizi».

20.100/3

POLI BORTONE

Respinto

All'emendamento 20.100, al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) individuano, per le aree sottosviluppate, forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera hh), ed alle condizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d).».

20.100/4

VITALI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO

Respinto

All'emendamento 20.100, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Governo, nell'ambito delle competenze previste in relazione alle norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e province autonome di cui al comma 1, acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti prima di emanare i relativi decreti legislativi.».

20.100/5

PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 20.100, sopprimere i commi 4 e 5.

20.100/6

MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 20.100, al comma 4, dopo le parole: «nuove funzioni» inserire le seguenti: «rispetto a quelle trasferite in attuazione del concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione di cui al comma 1».

20.100/7

VIZZINI

Accolto

All'emendamento 20.100, al comma 6, dopo la parola: «attività» inserire la seguente: «meramente».

20.100/8 (già em. 1.101/2)

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Accolto

All'emendamento 20.100, al comma 1, dopo le parole: «da essi derivanti, nonché» inserire le seguenti: «al patto di convergenza di cui all'articolo 15-bis e».

20.100

IL RELATORE

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20.

(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi posti

dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l).

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e dei livelli di reddito *pro capite* che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito *pro capite* siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;

c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera hh), e alle condizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d).

4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così

come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise.

5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

6. La Commissione di cui all'articolo 3 svolge anche attività ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata».

20.1

CECCANTI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20.

(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti consentiti dai rispettivi statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emaneazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*.

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti e del *deficit* nelle dotazioni infrastrutturali, ove ricorrano, e dei livelli di reddito *pro capite* che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali.

4. Il Governo, nell'ambito delle competenze previste in relazione alle norme di attuazione delle regioni speciali di cui al comma 1, acquisisce il parere delle commissioni parlamentari competenti prima di emanare i relativi decreti legislativi.

5. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le modalità di finanziamento».

20.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Precluso*Sostituire l'articolo 20 con il seguente:***«Art. 20.***(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti consentiti dai rispettivi statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti con norme approvate con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.

2. Le norme di cui al comma 1 tengono conto delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e della capacità fiscale per abitante che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi. Le medesime norme disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale la cui capacità fiscale per abitante sia inferiore alla media nazionale.

3. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

20.3

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato*Al comma 1, sopprimere le parole: «, nei limiti consentiti dai rispettivi statuti speciali».***20.4**

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato*Al comma 1, sostituire dalle parole: «, entro il termine stabilito» fino alla fine del comma, con le seguenti: «Sino all'adeguamento dei rispettivi*

statuti, le disposizioni dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

20.5

LUMIA, MERCATALI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti» aggiungere le seguenti: «e del deficit nelle dotazioni infrastrutturali e dei servizi sociali e sanitari».

20.6

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, nelle quali il reddito medio pro-capite risulta inferiore a quello medio nazionale, le relative norme di attuazione statutarie disciplinano le modalità, gli strumenti, ivi comprese ulteriori o maggiori compartecipazioni a tributi erariali, anche non previste dal vigente ordinamento finanziario della regione o provincia medesima, per assicurare il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e solidarietà, promuovendo lo sviluppo economico e sociale e la rimozione degli squilibri economico sociali esistenti, anche mediante la previsione, nel rispetto del diritto comunitario, di specifiche forme di fiscalità a sostegno dello sviluppo».

20.7

LUMIA, MERCATALI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione, di solidarietà» aggiungere le seguenti: «e di fiscalità compensativa e di vantaggio».

20.8

LUMIA, MERCATALI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite» aggiungere le seguenti: «dei servizi e delle infrastrutture».

20.9

IZZO, VICECONTE, COMPAGNA, GIULIANO, FASANO, LAURO, FAZZONE, GENTILE, CORONELLA, ESPOSITO, SIBILIA

Precluso

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari, anche dal punto di vista territoriale, delle disposizioni in esso contenute, sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, ivi compresa anche la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame Commissioni.

3-bis. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge, nonché con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

3-ter. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3 scada nei trenta giorni che, precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successiva-

mente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 3-bis, secondo periodo, la proroga del termine per l'espressione del parere.

3-quater. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero, quello prorogato ai sensi del medesimo comma 3-bis, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3-quinquies. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati».

20.10

LUMIA

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) definiscono in modo pattizio la piena attuazione delle norme per le regioni a statuto speciale che nei loro statuti prevedano condizioni di maggiore vantaggio nell'accertamento e riscossione dei redditi delle imprese che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi».

20.11

MASCITELLI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Precluso

Sopprimere il comma 4.

20.12

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 4, dopo la parola: «accise», aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelle già attribuite da leggi anche a valenza costituzionale delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».

20.13

PISTORIO, OLIVA, IZZO

Ritirato

Al comma 4, dopo la parola: «accise», aggiungere le seguenti: «ferme le prerogative e le determinazioni riguardanti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano».

20.14

SANNA, CECCANTI

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Governo, nell'ambito delle competenze previste in relazione alle norme di attuazione delle regioni speciali di cui al comma 1, acquisisce il parere delle commissioni parlamentari competenti prima di emanare i relativi decreti legislativi.».

Art. 21.**21.1**

STRADIOTTO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21.

(Revisione della dimensione del sistema perequativo)

1. A seguito della conclusione della fase di transizione di cui all'articolo 18, la dimensione del fondo perequativo a favore dei territori regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) è rivista con cadenza triennale. Se nel corso del triennio l'evoluzione degli elementi che entrano nella determinazione dell'entità di tale fondo, in termini di fabbisogni standard e di capacità fiscali, è tale da comportare uno scostamento della dimensione del fondo perequativo rispetto a quella stabilita all'inizio del triennio superiore ad una misura percentuale determinata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, lo Stato rivede l'entità del finanziamento del medesimo Fondo perequativo».

21.2

ASTORE, MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'attuazione della presente legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri.».

21.100/1

LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 21.100, premettere il seguente paragrafo:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'attuazione della presente legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri».

21.100/2 (v. testo 2)

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 21.100, al capoverso «b-bis)» aggiungere in fine le seguenti parole: «e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva nel corso della fase transitoria».

21.100/2 (testo 2)

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Accolto

All'emendamento 21.100, al capoverso «b-bis)» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria».

21.100 (v. testo corretto)

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «assoluto» e aggiungere la seguente lettera «a-bis) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo.».

21.100 (testo corretto)

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, sopprimere la lettera a); alla lettera b) sopprimere la parola: «assoluto» e dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo.».

21.3

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «con il vincolo» sopprimere la seguente: «assoluto».

Titolo

Tit.1

BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO,
PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

*Al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle
città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali».*
